P E R

La marchesa D. Ginevra
Loffredo.

J. M. J.

UN' Uomo, che ha già disposto della sua esistenza civile, che ha fissato di vivere nella società da chiesastico, e che ratificando la sua risoluzione in un atto serio, e solenne, ha con tal promessa indotto altri al matrimonio, ha dritto di cangiar risoluzione, e disturbar la quiete di quei congiunti, che a di lui premure son divenuti gli autori di una famiglia?

D. Ferrante Loffredo sostiene, che sì. Egli valuta per nulla una dichiarazione giurata in un publico istrumento. Egli crede gioco, e scherzo una protesta spiegata in un atto serio, e grave, qual' è il matrimonio. D. Gerardo suo fratello, e D. Ginevra sua nipote, al contrario credono, che non possa farsi senza distruggere le più sacre idee della giustizia, e della buona fede. Essi aggiungono di più, che quando pur si permettesse a D. Ferrante rivolgersi a nuove idee, quando si avessero per ischerzo le sue giurate dichiarazioni, nemmeno le sue pretensioni possono incontrare i suffragj della legge, e della ragione, dapoicchè analizzandosi partitamente le sue grandiose speranze su' i beni della famiglia, nulla han di solido, e di reale. Ecco adunque quello, che i due ragguardevolissimi personaggi, destinati arbitri per sovrano comando, devono in questa causa definire. Quanto vale il consenso dato da D. Ferrante al matrimonio di D. Ginevra? Qual n' è l' efficacia, e la forza? Ove quello si togliesse da mezzo, quali sono i di lui dritti sugli antichi fedecommessi, e sugli altri beni della famiglia? Difendendo noi D. Ginevra, è nostro incarico dimostrare la vanità delle pretensioni del di lei zio, ed escludere con invitte, e robuste pruove ciò che da lui si chiede. Perchè meglio ciò possa riuscirci, stà bene, che si mettano in veduta i fatti, onde la causa procede.

FATTO.

DIsperando il principe di Migliano D. Francesco Loffredo di aver prole maschile dal matrimonio contratto colla principessa di Viggiano D. Maria Francesca de Sangro, gl' individui di questa ragguardevole famiglia rivolsero le loro idee, come perpetuarla, e conservare ad essa l'antico splendore. Non avendo il principe che una figliuola di nome D. Ginevra si pensò di darla a marito qualcuno della famiglia stessa, acciocchè si fusse evitato lo sconcio, che potea avverarsi, cioè che i beni si fussero tramandati in aliena famiglia. Or quali erano gl' individui adatti a corrispondere a tali vedute? Esistevano allora due zii paterni di D. Ginevra, fratelli dell'ultimo principe defunto, cioè D. Ferrante, e D. Gerardo. D. Ferrante avviato nella carriera chiesastica, che felicemente avea corsa, benchè non impegnato solennemente a' voti di celibato, era alieno dalla idea di matrimonio. Pur non per tanto tenendo egli allora le veci di primogenito, non si tralasciò d'indagare le sue intenzioni per assicurarsi, se egli era disposto di abbandonare lo stato chiesastico, e sposare D. Ginevra. Ma egli risoluto di vivere nel celibato, fu alieno dal voler aderire al matrimonio; anzi concorrendo anch' egli ai voti della famiglia, ed a' desiderj comuni, insieme cogli altri fè viva premura a D. Gerardo, altro fratello, acciocchè avess' egli aderito al matrimonio colla nipote.

Costui vide la necessità di condiscendervi, per non cagionare un guasto agl' interessi della famiglia. Ma non volle avventurare questo passo, senza accertarsi pria in un modo solenne del consentimento comune di tutt' i congiunti, e specialmente di D. Ferrante, acciocchè non avesse questi col tratto del tempo potuto sconcertare i voti, ed i desiderj della famiglia istessa. D. Ferrante adunque con solenne procura scritta in Roma spiegò il suo consenso, intervenendo per mezzo del suo procuratore ne' capitoli matrimoniali, che si scrissero ad occasion del matrimonio di D. Gerardo colla nipote. Quivi opportunamente si espresse la cagion finale, per cui si era richie-

sto

sto tal consenso. Quivi si spiegò eziandio, che l' oggetto di quel matrimonio era unicamente quello di farsi, che si perpetuasse la famiglia, e si assicurassero i beni, che ne conservavano lo splendore. Giova quì recare a disteso le parole, che annunziano coteste idee.

„ Ha considerato esso eccellentissimo Monsignore signor
„ D. Ferrante, che non avendo detto eccellentissimo Si-
„ gnor D. Francesco suo fratello primogenito nel matri-
„ monio contratto con l' Eccellentissima Signora D. Ma-
„ ria Francesca de Sangro principessa di Viggiano pro-
„ creato, che una sola figlia femina signora D. Gine-
„ vra Loffredo, se questa avesse dovuto passare a matri-
„ monio fuori della famiglia, avrebbe e per la dote, e
„ per la materna successione di molto interessata la sua
„ casa, nella quale all' incontro non essendovi prole ma-
„ schile, si è nella necessità, che prenda moglie un altro
„ de' figli di detto eccellentissimo signor marchese D.
„ Carlo, affine di aversene maschi per la conservazione
„ della famiglia: E perciò tenendosi esso eccellentissimo
„ Monsignor D. Ferrante alle idee, e provide amorose cu-
„ re di detto eccellentissimo signor marchese suo padre,
„ ha stimato espediente, e vantaggioso per la di loro ca-
„ sa il procurare di unire in matrimonio detta eccellen-
„ tissima signora D. Ginevra col sudetto eccellentissimo
„ signor D. Gerardo di lei zio. E sebbene dopo l' eccel-
„ lentissimo signor D. Francesco primogenito, il primo
„ per ordine di nascita sia esso eccellentissimo monsi-
„ gnor D. Ferrante, a cui perciò sarebbe spettato di
„ contrarre matrimonio, nondimeno essendo egli stato
„ sempre alieno, siccome lo è, da tale impegno, ed
„ affine di godere una vita pacifica, e tranquilla, ha
„ ripigliato il suo domicilio in questa Città, attenden-
„ do alla carriera di prelatura, intrapresa da' suoi pri-
„ mi anni, *contento per ora* delle sue rendite, e di
„ quel dippiù, che detto eccellentissimo signor marche-
„ se suo padre si è compiaciuto assegnarli, *avendo già*
„ *nella sua mente fissato, e stabilito l' uso, che do-*
„ *vrà fare*, se il Signore Iddio si compiacerà conce-

 „ der-

„ dergli lunghi anni, di quelche per qualsivoglia dritto
„ di successione gli appartiene, e sarà per appartenergli
„ de' beni di sua casa. Perciò non solamente si è con-
„ tentato, ma ha anche per tutti i mezzi procurato, che
„ il matrimonio sudetto colla detta eccellentissima signo-
„ ra D. Ginevra dovesse contraersi da detto eccellentis-
„ simo signor D. Gerardo suo fratello minore, siccome
„ in effetti col divino ajuto è riuscito, ed essendosi già
„ per la prossimità del grado ottenuta da questa S. Sede
„ Apostolica la necessaria dispensa, se n'è fissata la ce-
„ lebrazione per il prossimo mese di Gennaro dell' entran-
„ te anno 1791. E comecchè prima di venirsi ad un ta-
„ le atto devonsi stipulare in Napoli le dovute cautele
„ dotali, e stabilirsi l' assegnamento, di cui devono detti
„ signori conjugi godere; in tali atti, scritture, e cau-
„ tele così *per comune cautela*, come perchè si vegga
„ unanime il consenso di detta famiglia, è necessario
„ ancora l' intervento di esso eccellentissimo Monsignor
„ D. Ferrante, il quale però così per la corrente riggida
„ stagione, come per altri degni motivi essendo impedito
„ di portarsi personalmente in Napoli ad intervenire agli
„ atti sudetti, ha perciò risoluto, e determinato destinare
„ colà persona, che in suo nome, e come special pro-
„ curatore possa agli atti medesimi intervenire, e non
„ ha trovato a chi meglio a tal' effetto indirizzarsi, che
„ allo eccellentissimo signor Marchese suo padre ec. (1).
Sembrava a questo modo, che D. Gerardo non avesse più a temere della intenzione di suo fratello. Con tal fiducia contrasse egli il matrimonio, ed aderì ai desiderj de' suoi congiunti. Si ascolti come fu tutto ciò spiegato. „ Asse-
„ riscono, come non essendosi il Signore Iddio compia-
„ ciuto di concedere a detti eccellentissimi signori prin-
„ cipe, e principessa Conjugi prole maschile, ma soltan-
„ to l' anzidetta eccellentissima signora D. Ginevra uni-
„ ca di loro figlia, e siccome si è considerato, che, non
„ vi è altro figlio maschio in casa da prender moglie,
„ che

(1) *Fol.* 55. *vol.* 1.

„ che il suddetto eccellentissimo signor D. Gerardo,
„ coll' intelligenza, e consenso di tutti della famiglia, ai
„ quali interessa, si è stimato proprio, ed espediente di
„ venire a sì giusta, e conveniente risoluzione di dare
„ detta eccellentissima signora D. Ginevra in isposa al
„ suddetto eccellentissimo signor D. Gerardo, affinchè
„ possasi colla grazia del Signore perpetuare la famiglia,
„ e li beni, che Iddio si è degnato concederle, possano
„ godersi dai figli, che col divino ajuto si sperano da
„ tal matrimonio (1).

D. Ferrante avea dichiarato nell' atto del matrimonio, ch' egli era alieno dalla idea di menar moglie, e che era contento di quel decente appuntamento, che dalla casa riscuotea. Pur non pertanto essendo seguentemente avvenuta la morte del marchese D. Carlo, comune padre, costui col suo testamento gli accrebbe l' assegnamento vitalizio fino a docati 3500. annui; ed oltre a ciò prescrisse, che nel caso fusse promosso a qualche dignità, gli si somministrasse la somma di altri scudi 10. mila, spiegando, che tutto ciò dovesse cedere a titolo di legittima e di ogn' altro, che potesse pretendere. Non rincresca sentirne le parole: *Benchè mi ritrovi come fatta la mia disposizione per tutte le legalità, e solennità dell' atto formato nell' occasione del matrimonio di mio figlio Gerardo colla sua nipote D. Ginevra Loffredo . . . . . sono in questo a nominare, ed istituire mio erede il principe di Migliano Francesco Loffredo mio figlio primogenito . . . . . Dovendo quindi provvedere all'* ULTIMO *mio dilettissimo Figlio Monsignor Ferrante Loffredo, perchè possa continuare la sua carriera nella Chiesa, affinchè con quello che ha de' beni ecclesiastici sia in istato di decentemente mantenersi, a titolo di legittima, ed ogn' altro, che potesse pretendere, gli lascio l' assegnamento vitalizio di docati di Regno 3500. annui, prescrivendo al mio erede nell' istesso tempo di ajutarlo in occasione di qualche dignità, che conseguisse, colla somma di scudi romani 10. mila (2).*

A 4 Tal

(1) *Fol. 57. vol. 1.*
(2) *Fol. 55. documenti esibiti da D. Ferrante Loffredo.*

Tal disposizione, che confermava quel, che si era stabilito ne' capitoli matrimoniali di D. Gerardo, anzi era un risultato degli impegni allora contratti, incontrò il gradimento ancora di D. Ferrante. Egli lungi di querelarsi della paterna disposizione, col fatto istesso venne ad accettarla. Imperciocchè egli persistendo tuttavia in quelle vedute spiegate nell' atto dell' anzidetto matrimonio, non ebbe affatto coraggio di sconcertare gl' interessi della famiglia, e di turbarne l' armonia. Continuò adunque ad esigere l' assegnamento, che riscuoteva dalla casa, e riconobbe l' aumento, che il padre avea disposto nel testamento fino all' additata misura di annui docati 3500. (1), ed oltre a ciò si valse per suoi bisogni di scudi 5420. in conto de' 10. mila, che il padre stesso gli avea lasciati (2).

Dopo fatti così permanenti, qual' uom di senno avrebbe potuto temere, che D. Ferrante volesse col tempo rompere così bella armonia? Ma infelicement' è avvenuto, ch' egli cedendo forse agl' impulsi di qualche suo familiare, che lo raggira a suo modo, ha voluto turbare questo sereno. Egli dimentico di tutto ciò, che si era antecedentemente stabilito con i suffragj di tutta la famiglia, ha promosse molte pretensioni contro la nipote. Egli nella lieta idea, che per la morte del fratello primogenito senza maschi debba rappresentar la famiglia, e tener le veci di primogenito, crede, e francamente sostiene, che a lui si debba la successione a' feudi tramandati dal celebre Ciccò Loffredo il vecchio. A tal uopo ostenta un antico maschil fedecommesso imposto a' feudi suddetti per effetto di un vantato diploma, accordato dall' Imperator Carlo V. nel 1536., per onorare il merito di detto Cicco di lodevole ricordanza. Egli ha preteso eziandio la spettanza di un maggiorato istituito da D. Ginevra Grillo sua avola, al quale dice esser invitato in esclusione di D. Ginevra.

Oltre a ciò un nembo di altre pretensioni ha spiegato. Egli ha chiesta la terza parte de' beni soggetti al fedecommesso isti-

(1) *Fol.* 155. *e* 156., 159. *a* 183. *vol.* 1.
(2) *Fol.* 236. *a* 256. *&* *fol.* 247. *at. loc. sign. vol.* 1.

istituito da Ferrante Loffredo, secondo marchese di Trivico, con i frutti *a die mortis* del padre, e la metà dell'altra terza parte, che godea il defunto D. Francesco; la legittima, e la metà de' beni antichi sopra i beni burgensatici; la vita milizia su i feudali; la terza parte di scudi quarantamila, doti della marchesa D. Marianna Albani sua madre, e la terza parte della proprietà dell'antefato insiem con i frutti dalla morte del padre. E finalmente ha preteso il divario di moneta sul denaro pagatogli in Roma per conto de' suoi appuntamenti.

Dedotte con fastoso apparecchio queste moltiplici pretensioni nel S. R. C., la saviezza di questo supremo tribunale non ritrovò, che meritassero altro sfogo, che quello di sottoporle alle forme di un termine ordinario, e di spiegare le sue providenze rispetto alle doti materne, allorchè D. Ferrante avrebbe legittimata la sua persona. (1) Il giudizio fu proseguito. Mentre tutto annunziava una lite lunga, e rovinosa, si credè uniforme ai doveri del sangue, alla decenza, ed al bene vicendevole, anzicchè avventurare alla decisione de' tribunali le insorte vertenze, il rimetterle all'amichevole arbitrio di un uom posato, e prudente. Questo lodevol desiderio fu rassegnato al Real Trono. Quind' il passato Governo aderì a tali pacifici sentimenti, e con regal carta de' 15. Ottobre 1804. commise al principe di Canosa, acciocchè procurato avesse di comporre, e definire amichevolmente l'affare (2). Cotesto personaggio volendo corrispondere alle intenzioni del Governo, ed alla fiducia, che si era avuta in lui, adoperò la più delicata condotta, per ridurre i contendenti ad accordo proponendo varj temperamenti. Ma trovata renitenza nell'animo di D. Ferrante, rassegnò al Governo un sentimento, che gli parve più opportuno a restituir la pace alla famiglia.

Ma questa moderazione d'idee non incontrava certamente l'umore di D. Ferrante, e molto meno, potea piacere al-

(1) *Fol. 277. vol. 1.*

(2) *Fol. 1. Regal Dispaccio rimesso al Principe di Canosa.*

alla vivacità del suo difensore. Riuscì dunque vano questo tentativo: Con tutto ciò non permise la somma potestà del Trono, che si tornasse a piatire ne' tribunali. *Quindi S. M., a cui è sommamente a cuore il vedere ristabilita nella famiglia Loffredo quella concordia, ed unanimità, che da lungo tempo ne sono state allontanate per i litigj in essa insorti,* sovranamente dispose, *che ciascuna delle parti nomini un ministro a suo piacimento come arbitro, e che i due soggetti da esse scelti, dopocchè avranno ottenuta la sua reale approvazione, debbano applicarsi a comporre tra' fratelli ogni differenza, e pronunziare il loro arbitramento.* (1) Ed ecco rimesso l'affare al giudizio di due gravi, e raguardevolissimi magistrati, i quali per Sovrano comando debbono oggi con quelle vedute, che la prudenza, e la economia delle famiglie suggeriscono, definire i varj punti, che vengono in contesa, e dal loro sentimento si augura la marchesa D. Ginevra, che si restituisca alla famiglia quella tranquillità, che se le vuole fuor di ragione involare.

Dovendo noi a difesa di D. Ginevra esibire alla saviezza di soggetti tanto degni una giusta, e ragionata idea de' suoi dritti, qual'è l'ordine, ed il piano, che terremo in questo lavoro? Noi dimostreremo quanto vaglia il consenso di D. Ferrante allorchè intervenne nell'istromento nuziale di D. Gerardo. Noi farem vedere, che egli si abdicò da ogni dritto, che mai potea rappresentare sui fedecommessi della famiglia. Indi ci volgeremo a dimostrare, quali sarebbero i dritti di D. Ferrante, quando si togliesse da mezzo quest' atto solenne, e niun conto se ne avesse. Menando innanzi tale ipotesi, farem vedere quanto vaglia la circostanza di esser D. Ginevra maritata in famiglia; valuteremo gli effetti legali di questa circostanza, e colla scorta delle teorie sempre acclamate ne' nostri tribunali dimostreremo, che tal qualità la rende abile alla successione di tutt' i maggiorati della famiglia in preferenza di D. Ferrante. Disbrigati da questa parte del nostro lavoro, passeremo ad analizzare ciascuna delle moltiplici pretensioni di D. Ferran-

(1) *Fol. 2. atti del compromesso.*

rante. Noi rilevandone la inopportunità, e l'insussistenza, ci auguriamo di dimostrare fino all'evidenza quanto male egli abbia calcolato: E quindi ognuno ravviserà chiaro, che D. Ferrante guidato dall'altrui mal talento fuor di ragione ha suffogate le voci del sangue, ed ha frastornata quell'armonia, che sempre si è ammirata tra gl' individui della famiglia Loffredo.

PARTE I.

CAP. I.

Effetti legali del consenso dato da D. Ferrante alle nozze di D. Gerardo con D. Ginevra sua nipote.

CHiunque si determina ad agire in giudizio deve esser fornito di ciò, che dicesi azione, che è il mezzo legale, onde conseguire quei dritti, che crede gli sian dovuti. D. Ferrante Loffredo crede, che a lui spetti la successione agli antichi fedecommessi della famiglia. Noi fingeremo per poco ch' egli abbia avute le qualità tutte richieste per succedervi, e che in preferenza di chiunque sia l'individuo invitato a tale successione. In questa ipotesi ha egli il mezzo di agire, o pure un atto suo solenne ha estinta, ed annientata ogni sua azione? Noi sosteniamo, che il consenso da esso dato, allorchè la marchesa D.Ginevra sposò D. Gerardo suo Zio, gli ha tolto ogni dritto a poter agire.

Per dimostrare cotesto assunto, bisogna rimontare allo stato della famiglia Loffredo, allorchè D. Ginevra fu data in moglie a D. Gerardo. Rammentianci, che allora era vivo D. Carlo, padre di D. Francesco, di D. Ferrante, e di D. Gerardo. Di questi tre figli il solo primogenito D. Francesco avea moglie, ma infelicemente dal suo matrimonio non era nata prole maschile; non esisteva, che una sola figlia femina, che era D. Ginevra. D. Francesco inoltrato già negli anni non annunziava, che avesse potuto procreare altri figli. D. Ginevra in età nubile dovea ormai collocarsi. Ecco dunque le angustie, e gli timori degl' individui della famiglia. Se D. Ginevra avesse sposato un estraneo, poteano avvenire due sconci. Il primo era ch' ella come unica figliola avrebbe trasportato in famiglia altrui la dote, e la successione materna, ed avrebbe

gra-

gravata la famiglia del paraggio, che l'era dovuto su i beni paterni. Il secondo sconcio, che si temeva, era il seguente. De' due maschi della famiglia, cioè D. Ferrante, e D. Gerardo, il primo trovavasi già avviato nella carriera chiesastica, ed il secondo benchè più giovane del primo era ancora giunto in età matura. Sicchè conveniva per la conservazione della famiglia, che alcun de' due si determinasse a tor moglie, giacchè pareva pressocchè disperato che D. Francesco potesse avere prole maschile.

In tal posizione di cose si pensò di dare in moglie D. Ginevra a uno de' due zii, i quali come abbiamo detto, erano i soli maschi della famiglia. Si propose a D. Ferrante, al quale per ordine di nascita spettava allora casarsi. Egli fu alieno da tale idea. Avendo gustato le dolcezze di una vita pacifica, e tranquilla, amò meglio continuare la carriera prelatizia intrapresa, e spiegò solennemente, ch' egli non avea affatto vaghezza di cangiare stato. Restava il solo D. Gerardo. Ma egli non volle aderirvi, se prima D. Ferrante non gliene avesse dato l'impulso. Egli non volle avventurar questo passo, se prima il fratello non avesse spiegato in un pubblico, e solenne istromento quelle idee, che per via di lettere avea reiterate volte dichiarato. D. Ferrante non ebbe riparo di farlo. Egli adunque con istromento di procura enunziando le cose già dette, confermò la sua deliberata volontà di non voler affatto passare allo stato maritale. Protestò formalmente, ch' esso era contento di quella vita, che da tanti anni avea menata. Protestò, che il matrimonio tra la nipote, e D. Gerardo si faceva col suo pieno gradimento, e ch' egli concorreva ai voti degli altri della famiglia, i quali tendevano a viepiù conservarla, ed a mantenerne il decoro.

Sembrava esser tutto in sicuro. D. Gerardo non avea più ragion di temere delle costanti intenzioni del fratello. D. Ginevra amante anch' essa del bene della famiglia, malgrado la disparità degli anni, si dispose ad impalmare il zio. Ed ecco nata prole da questo matrimonio, ed altra pur se ne spera.

Morto D. Carlo, ed indi D. Francesco, D. Ferrante mantenne le sue risoluzioni, e per circa due anni dalla morte del fratello continuò a vivere in prelatura (1) senza mai ricedere da' suoi proponimenti. Ma non sappiamo, se bizzaria, o seduzione di persone di mal talento lo persuasero ad abbandonare la carriera intrapresa, e gli fomentarono l' idea di diventar Principe di Migliano. Quindi obbliando le sue solenni proteste, mettendo in non cale la buona fede, che in ogni contratto, e specialmente ne' matrimonj deve avere distinto luogo, perchè atti irretrattabili, che regolano il destino delle famiglie cospicue; si dispose a comparire in giudizio, ed a dedurre il treno specioso delle sue azioni. Or prima di valutare il merito di siffatte pretensioni, e di analizzarle partitamente, vediamo, se per effetto di quel consenso sia egli nello stato di sperimentarle. Ecco l' esame interessantissimo, al quale ora ci accingiamo.

Diceva sensatamente il Baldo, che *maxima omnium ingratitudo est pacta non servare* (2). Se ciò si avvera in tutte le umane convenzioni, moltoppiù dee valere nei patti convenuti circa il matrimonio, che giustamente desta la più sagra, ed inviolabile idea: *Pacta inita in capitulis matrimonialibus esse inviolabilia, & censeri ipsius matrimonii partem* (3); imperciocchè siccome l' inosservanza de' patti convenuti ne' capitoli non da dritto ad alcuna delle parti di reclamarne lo scioglimento, così *ne dispar sit ratio* non si può, nè si deve da quelli resilire.

Posti questi principj, noi ragioniamo a tal modo. D. Gerardo non altrimenti si sarebbe determinato a torre in moglie la nipote, se non nella sicurezza, che D. Ferrante suo fratello fusse alieno dallo stato conjugale. Egli ben prevedeva; ed insiem con lui lo prevedevano il fratello, ed il padre, che avrebbe potuto D. Ferrante suscitare

(1) *Fol.*

(2) *Apud Fabrum in Cod. lib. 8. tit. 38. def. 12.*

(3) *Galeota Contr. 30. n. 58.*

tare col tratto del tempo delle pretenzioni, che avrebbero arrecato molestia alla famiglia. Egli adunque pieno di avvedimento, e di prudenza mettersi non volle in questo azzardoso cimento, se prima D. Ferrante non avesse dichiarato nella più solenne guisa di esser alieno dallo stato conjugale, e di esser risoluto di portarsi innanzi nella carriera chiesastica. Ecco la necessità di ottenere il consenso di D. Ferrante. Ecco l' oggetto della di lui procura, nella quale protesta, ch' egli consentendo a quel matrimonio, congiungeva i suoi desiderj ai voti comuni della famiglia, cioè di conservarle i beni, e la perpetuità, e che quantunque a lui fusse spettato per ordine di nascita menar moglie, egli però *meliorem partem elegerat*, e che era fermo nel sentimento di conservarsi nella vita, che avea menata fin da' suoi primi anni nell' ordine prelatizio.

Or dopo siffatte spieghe enunziate in un solenne istromento, potrebbe ora D. Ferrante cangiar consiglio, e dire: io intendo abbandonare la carriera chiesastica: io intendo, che si ravvivino i miei dritti, e rappresentar la casa Loffredo? E qual' uom di buon senso, e che ascolti le voci della giustizia, potrebbe comportarlo? *Nemo potest mutare consilium suum in alterius iniuriam* è la massima, che insinua la retta ragione, che la sapienza romana applaudì (1). Non sarebbe un manifesto dolo, ed una mera soverchieria il pretenderlo? Se D. Gerardo non altrimenti si dispose ad impalmare D. Ginevra, che per le decise promesse del fratello, che era alieno dall' abbandonare lo stato del celibato, e della prelatura, non sarebbe un dolo manifesto, torniamo a dire, se oggi D. Ferrante cangiato consiglio, dicesse, come dice, io abbandono la cherisia; io voglio rappresentare la Casa Loffredo? Sarebbe cosa ben indegna, se, mentre D. Gerardo non può più sciogliere quel

(1) *L. 76. de regul. jur.*

matrimonio, che fu unicamente contratto per le assicurazioni di D. Ferrante, a costui si permettesse metter da banda le sue promesse, e lasciar il fratello in balia dell' indigenza con moglie giovane a lato, e figli. E qual'altro mai sarebbe il dolo?

Se D. Gerardo dicesse: io ho sposato D. Ginevra assicurato da D. Ferrante, ch' ei volea continuar nella vita celibe; ora, che tal promessa non si serba, intendo resilire da ogni impegno. Non sarebbe uomo da esser mandato alla casa de' mattarelli? Or se è così, qual ragione vuole, che si debba riputare versatile a capriccio la sicurezza datagli da D. Ferrante, senza la quale egli non si sarebbe impegnato in matrimonio? *Nemo debet ad imparia judicari*. La buona fede, e l' eguaglianza, che deve trionfare in tutti i contratti, deve avere assai più distinto luogo nei matrimonj, dicea Baldo. Dunque se si permettesse a D. Ferrante ritirarsi dal suo impegno, sarebbe lo stesso, che fomentare un dolo, *qui dedit causam contractui*, un dolo insomma, per lo quale D. Gerardo *inductus fuit ad contrahendum*. E potrebbe mai la saviezza, e la giustizia de' Signori Arbitri applaudirlo?

Ma si potrebbe dire. La idea spiegata da D. Ferrante di voler continuare a menar vita celibe nella carriera della prelatura, non contiene certamente una rinunzia, ed un' *abdicazione* de' dritti suoi. Una parola gittata in un' istromento non deve aver la forza di un voto solenne. Egli casandosi non viola alcun voto solenne, ma usa di un suo dritto, e chi usa de' dritti suoi non fa torto a chicchesia.

Adagio. Non altrimenti D. Ferrante potrebbe aspirare ai fedecommessi della famiglia Loffredo, se non che fuori della carriera della prelatura. Gli ecclesiastici sono esclusi espressamente dal maggiorato istituito da D. Ginevra Grillo. Gli ecclesiastici sono inabili a succedere ne' feudi. Dnnque assicurando D. Gerardo, e D. Ginevra, ch' egli era risoluto di viver nell' ordine chiesastico, veniva con ciò a dire, che intendea togliersi di mezzo dalla successione de

fe-

fedecommessi. *Qui vult antecedens, debet velle consequens.* Ed ecco che *per necessarium consequens* conteneva un abdicazione dalla successione di quei fedecommessi, ai quali aspirar non potea nello stato della prelatura.

Or potrebbe, abbandonando la cherisia, far rinascere quelle ragioni, che forse avrebbe potuto, senza quella promessa quando il marchese D. Carlo volle provvedere allo stato della famiglia, vantare? Questo non è da ammettersi. Si rifletta, che poco interessava a D. Gerardo, se il fratello prendesse, o nò moglie, lasciando lo stato della perfezione. Se D. Ferrante si fusse determinato allora ad ammogliarsi o colla nipote, o con altra, D. Gerardo sarebbe rimasto libero. Ma dopo essersi congiunto in matrimonio alla nipote coll'espresso consenso di D. Ferrante, che dichiarò di voler perseverare nell'ordine prelatizio, D. Gerardo, e la moglie sostengono con ragione di aver assicurata per essi, e per la loro discendenza la successione agli antichi fedecommessi della casa. Dunque se D. Ferrante vuol oggi prender moglie, perchè crede a tal modo far ravvivare le sue grandiose pretensioni, il fratello ha ragion di dire, ch' ei non puol farlo senza distruggere un patto inviolabile, senza alterare una solenne convenzione, e che ciò sarebbe un dolo evidente, che non si deve in alcun modo permettere, o tollerare. Tanto maggiormente che trovandosi D. Ferrante in età avanzata, non è sicuro, che casandosi abbia figli, mentre da D. Gerardo, e dalla nipote esiste prole, ed altra fondatamente se ne spera. Potrà soffrirsi, che tanti innocenti soffrano la pena dell' altrui capriccio? Potrà soffrirsi, che la velleità di D. Ferrante sparga il disordine in una famiglia onesta?

Queste idee annunziano con nettezza le parole contenute nell' istrumento di procura. Infatti spiega lo stesso, che il suo consenso al matrimonio enunciato si era richiesto PER COMUNE CAUTELA. Dunque non era un rapporto di signoria, o un punto di decenza, era anzi un oggetto importante, che tendea a stabilire gl' interessi della fami-

glia. Chi dice *cautio*, secondo Cicerone (1) intende un modo avveduto, e adottato dalla saviezza per isfuggir un mal, che si teme. Or qual era il male, che si temea, se D. Ferrante non avesse aderito a quel matrimonio, e non avesse manifestato, ch'egli era alieno dalla idea di menar moglie? Il male era appunto, che si sarebbe andato incontro a liti, pretensioni, e disturbi di famiglia. Ecco l'oggetto della *comune cautela*. Ecco come si evitava il male, che si temeva, giacchè togliendosi da mezzo D. Ferrante, con assicurar D. Gerardo di esser alieno dal matrimonio, si assicurava nello stesso tempo a' novelli sposi la successione ai vecchi maggiorati della loro famiglia. Se altrimenti si dicesse, quelle parole *per comune cautela* rimarrebbero oziose, ed inutili, giacchè per gli altri beni liberi della famiglia era inutile ogni intervento di D. Ferrante potendone il comune padre disporre a suo piacimento.

PEr illustrare quanto finora si è divisato cade assai in acconcio una decisione dell' Imperator Severo riferita da Ulpiano. Una donna facendo testamento avea pregato il suo erede, *ut filios emanciparet*, ed omise di dire, *ut hæreditatem eis restitueret*. Si promossero due dispute. Il padre non volea emanciparli. I figli pretendeano oltre all' emancipazione la eredità, benchè la testatrice non lo avesse espressamente prescritto. Parve ad alcuni giureconsulti intrigata cotesta disputa. Ma l' Imperator Severo colla sua Sovrana autorità comandò, che il padre fusse obbligato non solo ad emancipare i figli, ma anche a restituir loro la eredità: ed acciocchè la restituzione avesse subito l'effetto suo, comandò altresì, che il padre fusse tenuto di soddisfare ai figli le usure per tutto quel tem-

(1) *Declinatio mali, si cum ratione fiet, cautio appelletur, eaque intelligatur in solo esse sapiente. Cic. Tusc. quæst. lib.* 4. §. 6.

tempo, che lui indugiasse di ubbidire al precetto della teſtatrice (1).

Ecco come ragionava l' Imperator Severo guidato dai consigli del gran Papiniano. La teſtatrice espresse la emancipazione, e tacque la reſtituzione. Ma siccome i figli non potean pretendere la reſtituzione della eredità, se prima non fussero ſtati emancipati, così giuſtamente la espressione della emancipazione includeva l' obbligo della reſtituzione, benchè non espresso. Qual necessità avea la teſtatrice di spiegar meglio quello, ch' era sufficientemente indicato nella sua prima espressione, e che era insita nell' obbligo dell' emancipazione? Avrebbe fatto un giro inutile di parole, mentre al dir di Ulpiano *quicquid demonſtratæ rei additur satis demonſtratæ fruſtra eſt* (2).

Applichiamo al caso la decisione di Severo. Si tenne per sicuro, che non per altro oggetto la teſtatrice avea impoſto al suo erede di emancipare i figli, se non per reſtituir loro la eredità, non oſtante, che la emancipazione non sembrasse a prima viſta di aver una necessaria correlazione col peso di reſtituire l' eredità. Nel caso noſtro la dichiarazione fatta da D. Ferrante per *comune cautela* nel rincontro de' capitoli matrimoniali, di voler vivere cioè nella carriera chiesaſtica, non potea avere altro scopo, se non che quello di dare un pegno di sicurezza ai sposi, ch' egli non intendeva abbandonando lo stato chiesastico torre ad essi la successione a suo tempo ai

A 10 mag-

(1) *Cui rei consequens eſt quod. Divus Severus rescripsit nam cum quædam mulier nepotes suos heredes inſtituisset, & ipsum filium coheredem filiis suis dedisset, eosque invicem subſtituisset, rogassetque filium, ut filios emanciparet, non autem rogasset, ut hereditatem eis reſtitueret, ex auctoritate divi Severi emancipare eos compulsus eſt, hisque reſtituere hereditatem, & adjectum eſt, (ut) si tardius id faceret, quasi ex mora usuras præſtaturum; videri enim eum, qui moram faceret emancipationi, moram reſtitutioni fideicommissi eam facere. L. Si cui legatum 92. de condit., & demonſtr.*

(2) *L. 1. §. ult. de dot. præleg.*

maggiorati di famiglia. Imperciocchè quando altrimenti si pensasse, cosa importava a D. Ginevra, ed a D. Gerardo, se D. Ferrante continuasse nella carriera della prelatura, o pur volesse menar moglie? Sarebbe ſtato un oggetto tutto indifferente per essi, e tutto estraneo dall' atto, in cui tal proteſta si vede spiegata. Avvertiva il gran Cujacio commentando l' anzidetta decision di Severo: *Quo enim emancipatio, nisi ut eis restituat portiones eorum? Quo rogatur eos emancipare, nisi ut mox eis reſtituat portiones eorum sibi adquisitas quoquo jure? Cum in ejus arbitrio fuerit hoc, vel illo jure eas adquirere.* (1)

A che oggetto, diceva l' Imperator Severo, la teſtatrice iſtituendo erede Cajo gli ha impoſto di emancipare i figli, se non per reſtituire ad essi la eredità? A che oggetto, dimando io, D. Ferrante assicurò i sposi ne' capitoli matrimoniali, che nutriva la risoluta idea di continuare a menar vita celibe nella prelatura, se non per indurli al matrimonio, ed indurceli colla sicurezza, che continuando egli ad esser prelato, si rendeva inabile alla successione de' maggiorati, e che tutto sarebbe ricaduto a vantaggio de' novelli sposi? *Quo enim hæc proteſtatio*, ragiono io con Cujacio, *nisi ut eos alliceret ad nuptias, & certos redderet succedendi familiæ fideicommissis?*

A queſte idee consuona mirabilmente una teorìa del dritto romano, ove ſta determinato, che se taluno nel vendere un fondo *ad corpus*, designandone la circoscrizion de' confini proteſtasse semplicemente ch' esso è per esempio di cento moggia; ove il fondo si trova di minor eſtenzione, deve il venditore rifarne l' eſtimazione a beneficio del compratore (2). Si potrebbe dire: se la vendita è *ad corpus* colla designazion *de' confini*, cosa mai deve influire la spiega

(1) *Cujac. in lib. 8. respons. Papin. ad l. 93. de condit. & demonſtration.*

(2) *Nec enim id quod amplius in modo agri invenitur quam alioqui dictum eſt ad compendium venditoris, sed emptoris pertinet, & tunc tenetur venditor, cum minor modus invenitur. L. si duorum D. De action. empt.*

ga della misura? Perchè dee rendersene garante il venditore? E facile intenderlo. Benchè la vendita sia *ad corpus*, quando però è piaciuto al venditore disegnar la misura, egli sarebbe in dolo, quando il fondo non si trovasse dell'estenzion disegnata: Il compratore ha sempre ragione di dire, io mi son determinato di comprare, perchè voi mi lusingaste col farmi credere, che il fondo conteneva quel dato numero di moggia. *Præsta igitur quod dixisti*. Dovete voi serbarmi la vostra parola, e se il fondo non contiene l'estenzion disegnata, voi siete nell'obbligo di rifarmene l'importo. E questa è una teoria sicura, che la legge stabilisce, e gl'interpreti, e specialmente il Fabro, (1) ed il Tuldeno (2) rischiarano egregiamente. Il caso nostro è lo stesso. I principj della giurisprudenza universale ci conducono a conseguenze consimili. D. Gerardo, e D. Ginevra han dritto di dire a D. Ferrante; voi nel consentire al nostro matrimonio protestaste, che eravate alieno dal menar moglie, che la vostra idea risoluta era quella di menar vita celibe nell' intrapresa carriera della prelatura. Con questa sicurezza noi ci disposimo a contrarre il matrimonio, sapendo bene, che serbando voi la parola dataci, sarebbe a noi ricaduta la successione ai maggiorati di nostra casa. *Præsta igitur quod dixisti*: serbateci la promessa. Non lice a voi abbandonando la carriera chiesastica prender moglie, e pretendere su i fedecommessi della famiglia. Tanto il dritto, ed il buon senso impone a D. Ferrante, e degli effetti legali della di lui promessa saranno garanti que' sensatissimi, e ragguardevoli personaggi, che devono su questa causa pronunziare.

LA

(1) *Modum tamen, de quo venditor pronunciavit, & expressim adfirmavit, præstare debet, si emptori ignoranti adfirmaverit dolo malo. Fab. cod. suo Lib. 4. tit. 28. def. 3. n. 8.*

(2) *Et quamvis non proprie ad mensuram sit contracta venditio, certi tamen modi affirmatio perinde venditori præstanda est, ac si de aliis dotibus affirmasset. Tuldenus Comment. in cod. tit. 48. n. 13.*

LA rinunzia, ripiglia quì l'avversario, è cosa *ſtrictissimi juris*. Non si presume mai, anzi dev' essere nettamente indicata, e con voci espresse convenuta. Se è così, qual ragione comporta, che da una parola gittata *per modum loquendi* si abbia a dedurre una rinunzia formale a danno di D. Ferrante? L'aver detto, ch' egli era alieno dal volere prender moglie, era il risultato dell' idea del momento, ed una semplice enunciativa, che non contiene certamente nè un voto solenne, nè una ſtretta obbligazione a non farlo. Qualunqu' ella sia però, conchiude il contradittore, non può di certo importare una formal rinunzia, che ha bisogno di parole precise, ed espresse.

Prima di rispondere a queſta più speciosa, che convincente objezione, fa d'uopo, che l'avversario si persuada, che nella serietà degli atti civili niuna parola si deve intendere descritta a caso, e per ischerzo. E se ciò ha luogo in tutte le convenzioni solenni, deve valere assai più ne' contratti nuzziali, ne' quali deve essere abbondantissima la buona fede, essendo queſto un oggetto, che giuſtamente sveglia tra noi la più sacra, ed inviolabile idea. Deve riputarsi parola gittata per azzardo una proteſta, che tendea ad assicurare lo ſtato della famiglia, e la situazione felice, o infelice de' futuri sposi, e della loro discendenza? Deve riputarsi oziosa, ed inutile una proteſta, senza la quale D. Gerardo non avrebbe certamente aderito ad un matrimonio, che gli avrebbe cagionati e diſturbi, e rancori? Lo giudichi chi sa valutare, quanto conviene, lo ſtato matrimoniale, ed i pesi, che lo accompagnano.

Ma la rinunzia dev' essere espressa, incalza l'avversario. Ne convengo ancor io. Ma espresso ancor si dice quelche risulta *per necessarium consequens* da ciò, che si è convenuto. Il continuare nella carriera della prelatura portava seco la necessaria conseguenza dell' incapacità di D. Ferrante di succedere ai maggiorati di famiglia. Dunque se D. Ferrante in un atto così serio, e solenne, qual era un iſtrumento nuzziale, proteſtò, ch' egli era risoluto

a vi-

a viver celibe, e da prelato; questa protesta porta seco la sua incapacità, e la sua idea manifestata di volersi tor da mezzo circa la successione de' fedecommessi della famiglia.

I nostri raziocinj sono figli della retta ragione, cui consuonano i principj universali del dritto. *Qui vult antecedens, non debet non velle consequens* è la massima de' giuristi (1). Eccone un bell'esempio tratto dal seno della giurisprudenza romana. Colla querela d'inofficioso testamento, quando ella reggeva, il testamento era nullo, *& res redibat ad causam intestatam*. Un figlio diredato era stato contemplato dal padre con un legato. Potea egli attaccare il testamento colla querela. Egli *agnoscit legatum*, ne dimanda la soddisfazione. Può costui più dolersi del giudizio paterno, ed attaccare il testamento colla querela? La legge decide di no. (2) Qual n'è la ragione? Colui, che dimanda il legato, col fatto riconosce l'erede, *cujus manu legatum præstari debet*: Col fatto suo *agnoscit voluntatem defuncti*. Or questo fatto produce la conseguenza, ch' egli viene a rinunziare alla querela. Ecco la rinuncia, che nasce *per necessarium consequens*; che val lo stesso, che l'espressa. Ecco il risultato del principio universale che *qui vult quod antecedit, non debet nolle, quod consequitur* (3).

Vi è differenza tra il caso della legge, e quello di D. Ferrante? A me sembra, che non ve ne sia alcuna. La di lui dichiarazione con atto solenne di voler continuare nello stato chiesastico porta seco la necessaria conseguenza delle sua incapacità di succedere a' maggiorati di famiglia. Dunque se D. Ferrante volle la prima, implicitamente *& per necessarium consequens* non deve aver a male la seconda, ch' è conseguenza immediata della prima. Ed ecco

com

(1) *Heinecc. elemen. jur. lib. 3. tit. 28. §. 967.*

(2) *Illud notissimum est, eum, qui legatum perceperit, non recte de inofficioso testamento dicturum; nisi id totum alii administravit. L. 10. §. 4. D. de inoff. testam.* Si vegga *Heinecc. Elemen. jur. lib. 2. tit. 19. §. 584.*

(3) *Heinnec. loc. cit.*

come un'analisi ragionata delle idee di D. Ferrante spiegate nell'istrumento di procura ci ha condotto alla dimostrazione, ch' egli si tolse da mezzo con formal rinunzia dal poter succedere ai maggiorati di casa Loffredo.

LA nostra dimostrazione sarebbe compiuta, se l' avversario ci lasciasse tranquilli. Egli ridendosi di ogni nostro ragionamento oppone, che nell' istrumento di procura nell' atto che D. Ferrante disse, ch' egli intendea continuare a viver celibe nella carriera intrapresa, soggiunse così: *Contento per ora delle sue rendite, e di quel dippiù, che detto eccellentissimo signor marchese suo padre si è compiaciuto assegnarli, avendo già nella sua mente fissato, e stabilito l' uso, che dovrà fare, se il Signore Iddio si compiacerà concedergli lunghi anni, di quel, che per qualsisia dritto di successione gli appartiene, e sarà per appartenergli de' beni di sua casa.* Chi dice *per ora*, par che intenda l' attuale posizione delle cose, ma si riserba i suoi dritti per l' avvenire. Dunque se D. Ferrante si dichiarò contento *per allora*, egli non intendea, che se gli recasse alcun pregiudizio circa i dritti, che se gli sarebbero deferiti nel tratto successivo. Qualunque interpretazione adunque si dia alla protesta di non volersi ammogliare, deve cedere alla forza di una volontà così nitidamente espressa, la qual' esclude ogn' idea di aver voluto disfarsi de' dritti suoi.

Ecco il grande Achille dell' avversario, e l' argomento insormontabile (*si superis placet*). Noi però non una, ma più risposte daremo a cotesto argomento, e siam sicuri, che sieno convincenti a segno, che ne dileguano la forza.

E' regola d' interpretazione, che ha luogo tanto negli atti tra vivi, che negli atti di ultima volontà, di doversi accogliere quel sentimento, che non induca una contradizione nelle idee de' disponenti, o de' contraenti. La risoluzione manifestata da D. Ferrante in faccia al fratello, ed alla nipote di serbarsi al celibato porta seco *per necessarium consequens*, secondo che abbiam dianzi dimostrato, la di lui incapacità di aspirare alla successione

de'

de' maggiorati della famiglia. Ma egli oltre alla speranza bene, o mal fondata, che fusse, di succedere a tai maggiorati, poteva ancora ben calcolare di spettargli cosa su i beni liberi di Casa Loffredo, i quali erano, e son tuttavia oggetto di molto rilievo. Or la sua risoluzione, e la protesta di voler continuare a vivere da Prelato in Roma, se rendealo inabile a succedere a' maggiorati di famiglia, non lo escludeva però dal potere acquistare quella tangente de' beni liberi, che o per successione intestata, o per disposizione paterna, e di altri congiunti, o a titolo di legittima gli sarebbe spettata. In questa posizione ecco quello, che in sostanza intendea dir D. Ferrante colle enunciate sue espressioni: Benchè io intendessi continuare la carriera della prelatura, benchè fussi *per ora* contento del vitalizio, di cui godo, nondimeno, se per titolo di successione altro a me si acquistasse, io allora intendo disporne secondo le idee, che già tra me stesso ho stabilite.

Or quali erano siffatte successioni? Eran forse gli antichi maggiorati di famiglia? Ma come potea ad essi succedere nell' atto, che promettea di voler continuare a viver celibe nella prelatura? Sarebbe un assurdo, ed una contradizione manifesta. Successione a' maggiorati, e stato chiesastico in un tempo stesso sono tra loro incompatibili. Perchè dunque abbiano quest' espressioni un sentimento ragionevole, bisogna dire, che con quella riserba D. Ferrante avea rivolte le mire alla successione de' beni liberi, la quale non era certo incompatibile col vivere da prelato. A buon conto D. Ferrante intese riserbarsi il dritto di succedere a quella rata di beni liberi, per la quale non era congiunta la necessità di abbandonare lo stato chiesastico. Qualunque altra interpretazione si adottasse, ci condurrebbe ad idee assurde, e contradittorie contro la regola del dritto, che *ea interpretatio sumenda est, qua contrarietas, & repugnantia vitatur* (1), e contro l' altra regola del dritto stesso, che *verba*

(1) *Guilielm. Forster. de jur. interpret. lib. 2. reg. 25. in Thes. Ever. Oth. col.* 1049.

ba intelligenda sunt pro subjecta materia, & ut actus valeat, non pereat (1). Dippiù è anche regola d' interpretazione, che non bisogna ne' contratti fermarsi ad alcun' espressioni, senza avere in veduta tutto il complesso delle loro idee, combinando insieme le cose antecedenti, e le susseguenti (2). Insomma dove il contesto ci persuade di adottare una interpretazione, che ci faccia evitare la contradizione nelle idee de' contraenti, questa dobbiam seguire, se pur non amiamo di esser sofistici, ed inconseguenti.

A tuttociò gran luce aggiugono quelle espressioni: *Avendo già nella sua mente fissato l' uso, che dovrà fare . . . . di quel, che per qualsisia titolo di* SUCCESSIONE *sarà per appartenergli* DE' BENI DI SUA CASA. Queste parole non possono avere rapporto ad altro, se non che a' beni liberi. Imperciocchè qual uso potea egli fare de' beni soggetti a fedecommesso, di cui non era affatto in sua balia il disporre, e che dovea ad altri tramandare anche suo malgrado, secondo l' ordine delle chiamate? Sarebbero dunque siffatti sentimenti del tutto strani, ed assurdi, quando si volessero riferire ai beni soggetti. Laddove riportandosi ai beni liberi, come abbiam dimostrato, conseguirebbero il fine propostosi dal loro autore. Sicchè egli sembra, che analizzando il filo delle idee di D. Ferrante, e combinando il tutto insieme della sua volontà, ci troviamo sempre alle stesse conseguenze, cioè ch' egli con quello istrumento avendo spiegata la sua idea di continuare a vivere nella prelatura, intese togliersi di mezzo dalla successione de' fedecommessi di famiglia, lasciando a se salvo il dritto alla successione de' beni liberi, che non era incompatibile collo stato chiesastico.

CAP. II.

(1) *Loc. cit. col.* 1041.

(2) *Verba subsequentia magis debent adaptari verbis præcedentibus*. Forster. loc. cit. cap. 3. n. 9. *Incivile est* (dicea Celso) *nisi tota lege perspecta, una aliqua particula ejus proposita, judicare, vel respondere*. L. 24. D. de legibus. *Plerumque ea, quæ præfationibus convenisse concipiuntur, etiam in stipulationibus repetita creduntur*. L. 134. de V. O.

C A P. II.

Del preteso maggiorato di Cicco Loffredo.

FInora abbiam valutati gli effetti del consenso dato da D. Ferrante al matrimonio di D. Gerardo, e D. Ginevra, ed abbiam veduto, che esso sia di tanta efficacia, che allontana da D. Ferrante ogni dritto di pretendere a' maggiorati di famiglia. Ora perchè riesca più compiuta la nostra dimostrazione, ci volgiamo ad altro esame. Fingasi, che possa togliersi da mezzo il consenso di D. Ferrante; si abbia pure, com' egli vuole, inefficace a produrre una abdicazione dalle sue ragioni. Quali sono i di lui vantati dritti tanto sul maggiorato, che si crede proveniente dal privilegio conceduto dall' Imperator Carlo V. a Cicco Loffredo, e maschi discendenti di sua famiglia, che sul maggiorato istituito da Ginevra Grillo? Cominciamo da quello, che si attribuisce alla grazia di Carlo V.

Nell' anno 1536. venuto in Napoli l' Imperator Carlo V., si vuole, che avesse conceduto a Cicco Loffredo il vecchio, un privilegio allora tutto nuovo, che conteneva varie grazie circa la succession feudale. Si dice adunque, che Cicco Loffredo insieme con Beatrice Caracciolo sua moglie, avessero implorato dalla munificenza Imperiale tre cose. La prima era di poter dividere i feudi tra i loro figli, ed un nipote figlio del primogenito di nome Ferrante, secondocchè loro fusse piaciuto. Implorarono in secondo luogo la grazia di stabilirsi la successione ne' loro feudi in modo, che i maschi benchè più rimoti di grado, e di linea diversa potessero sempre escludere le femine immediate succeditrici, e costituite in grado abile alla successione. E dimandarono finalmente la grazia di rendersi i feudi inalienabili perpetuamente, affinchè rimanessero sempre nella famiglia. Si dice dippiù, che l' Imperatore Carlo V. avesse accolte di buona grazia tutte e tre le dimande di Cicco, e della moglie, in guisacchè con suo diploma aves-

se

se loro accordate le grazie, che corrispondevano ai loro desiderj (1).

I feudi oggi esistenti in famiglia, e che son provenienti da Cicco Loffredo, sono Trivico, Sansossio, e Zuncoli in provincia di Principato ultra. Sicchè dice D. Ferrante, per effetto della grazia conceduta dalla munificenza imperiale di Carlo V. gli anzidetti feudi son divenuti patrizj a favor de' maschi di casa Loffredo. La femina benchè immediata succeditrice, e della linea prediletta, è esclusa dal maschio primogenito, benchè di grado più rimoto, e di linea diversa. D. Ginevra adunque perchè donna deve essere esclusa, senzacchè le giovi punto di esser ella la immediata succeditrice secondo le leggi nostre. Tolta da mezzo D. Ginevra, la successione a' detti feudi è a me dovuta, perchè sono il maschio, che fo le veci di primogenito.

Per escludere i conti allegri di D. Ferrante, siam noi nella necessità di fare un doppio esame. L'uno è, se esista, o nò il privilegio vantato di Carlo V, e se vi sia di esso quella pruova legale, che basti a dargli esecuzione. Il secondo è, nella ipotesi, che il privilegio sia nitido, e sicuro, e costasse della sua autenticità, contiene in realtà la esclusione di D. Ginevra nelle circostanze di esser ella maritata in famiglia con un agnato pur discendente da Cicco, e da Beatrice? Cominciamo dal primo.

§. I.

(1) *Fol.* 102. *a* 105. *vol.* 1.

§. I.

Non vi è pruova legale dell' esistenza, ed autenticità del vantato diploma di Carlo V.

LE nostre leggi feudali lungi di escludere le donne dalla successione, le ammettono espressamente. Federigo II. trovò strana, ed ingiuriosa alla natura una costumanza, che si volea insinuare tra i nostri baroni, di escluder la donna dalla successione tanto burgense, che feudale, per ammettere un maschio collaterale, e di grado più rimoto. Fu questo abuso corretto colle due Costituzioni *In aliquibus*, e *ut de successionibus*, ove è espressamente stabilito, che la donna possa essere esclusa soltanto nel caso che concorra insiem con lei un maschio suo fratello. All' infuori di questa specie la figliuola del feudatario esclude sempre i maschi collaterali, benchè pure in grado successibile. D. Ginevra adunque allorchè chiede successione a' feudi, ha la garanzia delle leggi feudali ricevute tra noi: *Habet præsumptionem fundatam in jure*, e cotesta presunzione non può elidersi se non che da una pruova nitida, ed espressa, che faccia vedere essersi nei feudi provenienti da Cicco Loffredo cangiato l' andamento della successione feudale in modo, ch' ella debba dirsi esclusa. Or dov' è questa pruova? Il diploma di Carlo V., risponde D. Ferrante. Ma dov' è questo privilegio? ripiglia D. Ginevra. Vi è pruova da tanto, che possa assicurarci di questi tre dati, della sua esistenza, della sua autenticità, e del suo tenore? Vediamolo.

Gli usi feudali stabiliscono una certa forma per provare le novelle investiture de' feudi, forma solenne, che non può omettersi senza il pericolo di restar vuoto il giudizio. Non vi è cosa, dove l' industria, e l' ingegno umano si è raffinato cotanto, quanto nell' imitare il vero colla formazione di false investiture, e di finti privilegj, e diplomi. Chi appena da lontano ha gustate le nozioni del-

l' ar-

l' arte diplomatica si persuade di leggieri quanto sia difficile, anche negli archivj meglio custoditi, il distinguere le carte false dalle genuine, e con occhio sagace scuovrirne i segnali della loro autenticità. Con sano accorgimento adunque negli usi feudali si prescrisse una certa forma, per far la pruova delle nuove investiture, onde ovviare le fallacie, che facilmente poteano intrudersi. Or qual' è questa forma? *Oportet fidelem investituram per Pares Curiæ, vel per breve testatum probare* (1). La concessione, la investitura non si può dimostrare altrimenti, che coll' attestazione dei Pari della Curia, in presenza de' quali siasi fatta, o esibendo il *breve testatum*, o sia, lo strumento della concessione, avvalorato dalla sottoscrizione dei Pari. Se poi la carta della concessione per qualche accidente sia perita, si ammette il feudatario a farne la pruova. Ma in che guisa? Deve egli produrre le attestazioni degli stessi Pari della Curia, che intervennero nell' atto della concessione, i quali con giuramento debbono attestare la concessione, ed il di lei tenore: *Non debet probare nisi per Pares Curiæ illius domus, vel per publicum instrumentum, a tribus, vel a duobus Paribus confirmatum. Nam si instrumentum defecerit, vel quia factum non fuerat, vel quia amissum sit, tunc qui probare desiderat, Pares Curiæ illius, qui interfuerunt, offerat; qui si denegaverint forte corrupti odio, vel gratia, seu pretio, & dicant se non interfuisse, cum investitura facta fuerat, vel non reminisci: tunc, Domino cogente, jurent tactis sacrosanctis scripturis, quod huius rei veritatem nesciant, & tunc actor aut alios producat Pares, aut jurisjurandi Domino detur electio; ut proinde iuret investituram factam non esse: aut sacramentum vassallo referat, & ille aut juret, aut acquiescat* (2).

Da tale stabilimento è derivata la teoria, che la novella investitura non può in altra guisa dimostrarsi, che colle atte-

(1) *Usus feudor. Lib. 1. tit. 4. §. 3., e §. 5, & Lib. 2. tit. 2.*

(2) *Lib. 2. Feud. tit. 2.*

testazioni dei Pari della Curia, o colla carta di concessione, che dicesi *breve testatum* munito della sottoscrizione almeno di due Pari, e che tal pruova si richiede *solemnitatis gratia*. Così ci assicura il Zasio. *Investitura nova utrum facta sit, nec ne, per Curiæ Pares duos ad minus, aut instrumento publico, quod breve testatum invocatur, testimonio duorum Parium communito, probari debet, ut hic, & infr. de notis feudo. versicu quod autem pares. Hujus duplex est ratio. Primam indicat hic textus, quia præsentia partium ad necessariam investituræ solemnitatem desideratur. Ea porro solemnitas per extraneos probari non debet, sed per illos, qui ei interfuerunt. Secundam tradit textus in §. idcirco infr. de notis feudo; ubi sic ait: Idcirco pares necessarii sunt instrumento investituræ, & non alii, ne quid excogitetur falsitatis in perniciem domini, aliis testibus inductis, corruptis forte pecunia, vel odio, vel gratia, quæ non sunt suspicanda in Paribus.* (1)

Ciò, che prescrivono gli usi feudali, era stato anche stabilito nella giurisprudenza romana in rapporto a' rescritti Imperiali. Essi non avean forza giammai, se non quando se n'esibiva l'originale sottoscritto dalla mano del Principe, nè mai le copie, qualunque fussero, avean forza, e vigore: *Sancimus, ut authentica ipsa, atque originalia rescripta, & nostra etiam manu subscripta, non exempla eorum insinuentur* (2). Tanto eran gelose le leggi romane, e feudali in questo interessante oggetto, non essendovi cosa, su di cui tanto importa tener lontane le falsità, e le frodi, quanto ne' rescritti del Principe.

Se è così, ove sono, dimando io a D. Ferrante, le attestazioni dei Pari della Curia, ov'è la carta di concessione in forma valida, il *breve testatum* richiesto dalle leggi feudali, l'originale autentico per poter noi esser sicuri del vantato diploma di Carlo V.? Qualunque altra pruova piacesse all' avversario di addurre, essa valutasi per nulla. Ove la legge richiede una forma solenne, non può in altra guisa ottenersi, che secondo la forma dalla leg-

(1) *Zasius in tract. de feud. lib. 3. tit. 10. n. 1. 2. e 3.*
(2) *L. 3. Cod. de divers. rescript.*

legge ſteſsa prescritta . Diceano Bartolo, e Baldo : *Ubicunque lex certam requirit solemnitatem, talis lex videtur tradere certam formam, cui renunciari non poteſt* (1).

Da tutto ciò poſsiam noi far concetto qual forza debba attribuirsi a quella cartoccia, che si è prodotta da D. Ferrante, ch' egli adorna col faſtoso titolo di privilegio di Carlo V. Ella non è che una copia informe. In essa si dice essersi presentato l'originale da Orazio Trotta procuratore *cum poteſtate relaxandi copiam*. Da coteſta copia rimaſta nel processo si dice esserne eſtratta altra consimile presentata in altro rincontro, da cui si è poi eſtratta quella, che oggi si è prodotta da D. Ferrante (2). E può esser mai queſta quel *breve teſtatum*, che richiedono le leggi feudali, perchè ci possa far fede della inveſtitura? E può dirsi mai queſta quell' *authenticum, & originale rescriptum*, che si richiede dalle leggi romane, perchè possa darsi esecuzione a' rescritti imperiali? L' egregio difensore di D. Ferrante il soſtiene, ma egl' il dice a dispetto della giurisprudenza, e del buon senso. In fatti il Giureconsulto Paolo chiama *calunniose* quelle scritture, che lungi di essere originali, sono o transunto, o copie dell' origi-

(1) *Bartol. in L. universa C. de precib. Imperator. offeren. Bald. in cap. 1. qui success. teneantur*.

(2) L' autenticità del voluto privilegio è la seguente. *Die 12. Januarii 1591. Neap. præsentata per magnif. Horatium Trottam procuratorem cum facultate relaxandi copiam. Extracta eſt præsens copia cartarum quatuordecim præsenti inclusa a processu causæ vertentis in S. R. C. inter illuſtrem Marchionem Trivici ex una, & nonnullos eius creditores, qui intitulatur primum volumen, & facta collatione concordat meliori tamen semper salva, & in fidem. Neapoli die 5. Novembris 1596. -- Iohannes Baptiſta de Felice actorum magiſter -- Concordat cum alia consimile siſtente in processu n. tres suti Comitis Laureti, Caroli Spinola, Philippi Passano cum illuſtri Marchione Trivici Cicchi de Loffredo, & proprie in vol. 3. fol. 9., cum qua facta collatione &c. meliore &c. & in fidem &c. Datum Neapoli die 3. Mensis Martii 1804. Xaverius Falanga. Fol. 102. a t., e 103. Vol. 1.*

ginale . (1) Con somma ragione, soggiugne il Donello, tali carte van dette *calunniose*. Imperciocchè dalle copie non si possono ravvisare quei segnali di falsità, che può esibir l'originale. I difetti, che deturpano la carta originale, non possono rilevarsi, se non dalla vista dell'originale istesso. Le copie adunque non mai fan fede, quando non può consultarsi l'originale. Infatti chi assicura, se la sottoscrizione del Protonotario, e del Gran Camerario del Regno sia genuina, ed autentica, e se la sottoscrizione degli altri Reggenti del Collaterale sia pur tale, o veramente nò? Come potremmo di ciò assicurarci sulla cartoccia informe, che si è prodotta? Chi può assicurarci, se quel melenso scrivano, che ne distese la copia, e l'altro, che ne trascrisse la seconda, abbiano qualche cosa cangiata, ò omessa per dolo, per ignoranza, o per precipitanza? Così sensatamente ragiona il Donello: *Bene exemplum, & quodcumque ex alia scriptura describitur, columniosam scripturam vocat Paulus. Est enim scriptura fallax multis nominibus, eoque ad calumniam struendam, & reum in fraudem inducendum idonea, tum quod repræsentare non potest vitia, si quæ sunt in authentico. Quod multis de causis potest accidere. Alias enim qui describit, non recte legit authenticum, interdum quædam mutat, quædam omittit vel dolo, vel incuria, vel etiam nimia festinatione. Certum autem, & minime fallax esse oportet id, unde in judicio fides petitur: non enim incerta probantur ex incertis. Quod si exemplum non est eiusmodi, recte colligitur eam scripturam vim, idest fidem, in iudicio obtinere non debere* (2). Su tali idee il dottissimo degli interpreti eruditi Giacomo Cuiacio ci fa sapere nettamente, che

(1) *Quicumque a fisco convenitur, non ex judice, & exemplo alicuius scripturæ, sed ex authentico conveniendus est: ita si contractus fides possit ostendi: cæterum columniosam scripturam vim in judicio obtinere non convenit. L. 2. D. de fide instrument, & amiss. eor.*

(2) *Donell. Comm. in Cod. Lib. 1. tit. 2. de edendo. Aut. si quis in aliquo n. 1.*

che *authentica tantum fidem faciunt, non exemplum* (1). Ed ecco quanto è sicuro quel che dicea il Bacovio *exempla nihil probant, nisi virtute originalis* (2).

Or se è così in tutti gli altri oggetti, che diremo de' rescritti Imperiali, ne' quali per ovviar le frodi, e le falsità le leggi con gelosa cura non ammettono copia di sorte alcuna, ma vogliono espressamente *authenticum, & originale*, che esibisca la sottoscrizione della mano del Principe?

Queste considerazioni non incontrano certamente l'umore del difensore di D. Ferrante, il quale, per altra via si studia di persuaderci di quell'ostendato diploma. Qual temerità non sarebbe, egli dice, recarne in dubio la esistenza, ed il tenore, mentre discettatosi nel S. C. nei tempi del Galeota, e del Lanario tra creditori di Ferrante Loffredo, sulla qualità pattizia de' feudi, derivante dalla grazia conceduta da Carlo V., di quel diploma utilmente si valse Cicco Loffredo il giovane, per escludere i creditori, e ben gli riuscì. Malgrado la difesa maschia, e vigorosa del Galeota, che, senza contrastare il privilegio, interpretavalo a suo modo, il S. C. decise, che i creditori non poteano attentare su i feudi, e che essi appartenevano a Cicco in virtù di fedecommesso su di quelli inerente in forza dell'additato privilegio. Il Galeota, che sostenea le ragioni de' creditori, rapporta l'evento della decisione infelice per i suoi clienti. Il Lanario, che difendea Cicco, contesta lo stesso. Il Consiglier de Giorgio nelle sue ripetizioni feudali ne racconta la storia negli stessi termini precisi. Gli autori di epoca posteriore allegano questa decisione come famigerata. Quale sfrenato scetticismo adunque comporta, che si faccia contesa di un privilegio, dal quale la casa Loffredo riconosce l'attual possesso de' feudi, e senza di cui nel patrimonio di Ferrante si sarebbero sicuramente venduti ad istanza de' creditori?

Per

(1) *Cujac. in recitat. ad tit. 4. D. de fid. instrum.*
(2) *In notis ad Vessembec. paratit l. 12. tit. 4. digestor.*

Per ogni risposta potrebbe dirsi, che richiedendo la Legge per la pruova della concessione l'originale autentico, esclude qualunque altra pruova, dove siffatta carta mancasse. Ma noi diciam dippiù, che le attestazioni del Galeota, del Lanario, e del Giorgio nè anche bastano ad assicurarci del privilegio, nè può il giudice su tali attestazioni supplirne la mancanza. Essi riportandosi ad una scrittura, che non esiste, allora fan fede, quando si esibisse la carta originale, cui si riferiscono. Dimostriamolo in caso più forte. Ne' tempi di Afflitto decise il S. C., che se in una scrittura si enuncia, e se ne conferma un'altra, la scrittura annunziata, e confermata si deve esibire, altrimenti non si ha per vera. Il S. C. tenne per sicura cotesta massima, tuttocchè il notaio, il giudice a contratti, e i testimoni attestassero in quel caso di aver veduta la scrittura enunciata, e dicessero dippiù, che il di lei tenore era tale qual si dicea, che fusse nella carta (1). Si esibisca dunque il privilegio, ch' enunziano il Galeota, ed il Lanario, ed allora si darà fede a' detti loro. In fatti quanti diplomi, quante carte di concessioni non si sono avute per vere da uomini riputati per secoli interi, quali poi all'occhio di una critica più sagace, e raffinata si sono discoverti falsi del tutto, ed aprocrifi? Senza essere agitati dallo spirito di diffidenza, che mosse i PP. Arduino e Germonio a sostenere come apocrife tutte le vecchie carte; è risaputo, che nel epoca, in cui vissero *Galeota* e *Lanario*, le nozioni della *Critica* e della *Diplomatica* erano tuttora coverte di un denso velo. La storia del nostro foro, e i volumi senza numero, in cui so-

---

(1) *His juribus consideratis, fuit votatum per omnes dominos consiliarios, quod tale instrumentum venditionis factæ per procuratorem domini, etiam quod notarius dicat cum judice, & testibus se vidisse instrumentum factum per manum notarii talis, cum interventione judicis, & testium, in quo continetur, quod talis dominus fecit eum procuratorem ad vendendum, talis assertio non probat, vendentem fuisse procuratorem*. Afflict. decis. 73. num. 5.

sono raccolti i monumenti, de' dettami de' magistrati, ci avvertono, che dalla ignoranza della storia, e dell' arte di distinguere le vere antiche carte dalle apocrife, senza commettere una dolosa ingiustizia, si è sovente oltraggiato l' altrui dritto. Questa verità potrebbesi confermare con infiniti esempj: ma si tralasciano sulla fiducia de' rari talenti, che adornano i magistrati arbitri.

Di quì è, che qualunque sia la vantaggiosa idea, che aver dobbiamo del merito de' *Galeoti*, e de' *Lanarj*, essi poteano ingannarsi nel creder vero quel, ch' era falso, o nel trascriverci la sostanza, ed il tenore del privilegio tutto diverso da ciò, che in realtà contenea. Rammentiamci del detto di Donello, che nei giudizj *incerta non probantur ex incertis*: vi voglion documenti autentici, e non detti, allorchè si tratta specialmente di torre la successione a colei, *che habet præsumptionem fundatam in jure* a dover succedere.

Corrisponde al nostro proposito ciò, che scrivono con unanime consentimento i dottori, che se mai non esistesse l' istrumento di una convenzione, ma si rinvenisse l' assenso dimandato, in cui non solo si enunciasse il contratto, ma vi s' inserisse benanche il tenore, ciò non basta per somministrarci un' idonea pruova del contratto: *assensus non probat contractum*, dice lo stesso Galeota, *quamvis in eo contractus tenor inseratur* (1). E perchè non si creda, che il Galeota intenda parlare del caso, che nella supplica si esponga il tenore, cioè la sostanza del convenuto, non del caso, che vi s' inseriscano i capi, e le precise parole del contratto, trascriverò quel, che per autorità del Cravetta colui soggiugne: *ut de instrumento inserto in privilegio Principis tradit in terminis Cravetta*. Molto prima del Galeota avea scritto lo stesso l' Afflitto: *Si per notarium fiat mentio de alio privilegio, vel scriptura, non probat illud, etiamsi totum privilegium, vel scriptura sit insertum in dicto instrumento* (2). Da ciò è evidente, che non bastano i det-

(1) *Contr.* 50. *n.* 20.
(2) *Afflict. in dict. decis. n.* 4.

i detti, e le parole per indursi una concessione di un privilegio, specialmente quando si oppone alle regole del dritto comune. Vi vuol la carta originale, senza di cui è vana impresa di farlo valere in giudizio, e di pretenderne gli effetti.

Ma si ripiglia: Carlo Loffredo ottenne nel 1625. la intestazione de' feudi anzidetti unicamente *vigore fideicommissi*, il che annunzia, che la Regia Camera ebbe per sicura la esistenza del privilegio, donde sorgea il fedecommesso. Questo però si chiama far belle congetture, che niente concludono. E' vero, che Carlo ebbe l'intestazione di Trivico, Sansossio, e Zuncoli *vigore fideicommissi*. Ma qual' era questo fedecommesso, di quale indole, fin dove si estendeva, e quale origine avesse, non si spiega nè punto, nè poco. Tutto ciò che se ne trae, non è che abbellimento ingegnoso, che vi aggiugne il contradittore. Ma figuriamo, che il fedecommesso, che si enunzia, sia un effetto della vantata grazia di Carlo V.; dove questo privilegio, e questo fedecommesso, che si enuncia, non si esibisca, noi ci troveremo sempre alle stesse conseguenze. Rammentianci dell' additata teoria, che dove in una scrittura si enuncia un' altra, non fa pruova, se non si esibisca la scrittura enunziata, tuttocchè nella seconda s' inserisse a disteso la prima. Or che diremo nel caso attuale, in cui semplicemente si accenna nel cedolario, che Carlo ottenne la intestazione *vigore fideicommissi*, senza che siasi avuta la compiacenza di spiegarsi qual fusse, e di qual' indole siffatto fedecommesso, e donde ripetesse la sua origine?

§. II.

§. II.

Nella ipotesi, che il privilegio di Carlo V. reggesse, D. Ginevra Loffredo, perchè maritata in famiglia, non è esclusa dai feudi provenienti da Cicco Loffredo.

POicchè non è riuscito a D. Ferrante di pienamente provare, com' egli dicea, il titolo da se prodotto, sarebbe affatto inutile qualunque disputa circa l' invito, e la chiamata, che crede sorgerne a suo favore. Ma, perchè in tutti gli aspetti convincentissima riesca la nostra difesa, noi fingiamo la ipotesi gradita per l' avversario, che il vantato diploma di Carlo V. esista bello, limpido, e netto, e sia ne' termini precisi, in cui egli lo crede. E' forse per tal privilegio D. Ginevra esclusa dalla successione di quei feudi, perchè donna? Fortunatamente concorre in lei una circostanza, la quale fa sì, che, malgrado il sesso, è abile a succedere. Ella è maritata in famiglia con un agnato discendente egualmente, e caro a Cicco Loffredo. Questa favorevole circostanza è tale, che rende sicuro il suo dritto.

La dimostrazione di questo assunto non può spedirsi con poche parole. L' accorto contradittore, che ne capiva le conseguenze infauste per lui, ha molto detto, e molto ha scritto su questo articolo. Questo c' impegna ad esaminarlo con posatezza, ed attenzione. E siccome circa il maggiorato istituito da D. Ginevra Grillo occorre lo stesso esame, noi per non recar noja con inutili ripetizioni, ci riserbiamo quivi far vedere, che la nostra cliente, perchè maritata in famiglia; non può dirsi esclusa dal fedecommesso comunque agnatizio stabilito sui feudi. Questa dimostrazione non sarà che un risultato delle teorie, che or ora si esporranno ad occasione del maggiorato Grillo; quivi perciò sarà il luogo opportuno di applicarle alla successione de' feudi di Cicco Loffredo.

CAP. III.

C A P. III.

D. Ferrante è escluso dalla successione del maggiorato Grillo.

Vicina a morte la marchesa D. Ginevra Grillo, avola paterna di D. Ferrante, dispose de' beni suoi con testamento rogato nel 1759.. Quivi dopo avere istituito erede il marchese D. Carlo suo figlio soggiunse. „ Essendo „ pur troppo certo, perchè l'esperienza così hà dimostra„ to, e dimostra, che il lustro, e splendore delle fami„ glie si è conservato, e si sostiene, quando nelle me„ desime vi sono tutti li necessarj mantenimenti, il che „ più facilmente si ottiene colla erezione, e stabilimento „ delli fedecommessi, maggiorati, e primogeniture, che „ sono quelli giusti, e valevoli mezzi dalle leggi stabiliti „ per l'accennato fine. Perciò volendo io servirmi di un „ tale opportuno mezzo per secondare LA MIA IDEA, LA „ QUALE ALTRO NON E' STATA, SE NON CHE DI FAR „ MANTENERE LA MIA CASA IN QUELLO STATO, IN CUI „ SI RITROVA, perciò non per vanità, ò umana pompa, ma „ unicamente perchè ciascheduno è tenuto procurare per „ le vie giuste, ed oneste a conservare, e far mantene„ re alla famiglia quel lustro, e quel decoro, che il Som„ mo Onnipotente Iddio hà per sua divina misericordia „ conceduto, del quale è la proprietà di quanto da noi „ mortali si possiede, perciò dichiaro di mia deliberata „ volontà di sottoporre, come sottopongo, tutti li miei „ beni tanto mobili, quanto stabili presenti, e futuri, „ nomi di debitori, censi, annue entrade, ed ogni al„ tro nella più valevole, ed ampia forma, modo, e ma„ niera, che posso, e dalle leggi mi vien permesso, al„ lo strettissimo vincolo di un perpetuo, e strettissimo fe„ decommesso, primogenitura, e *maggiorato agnatizio*, e vo„ glio, che sempre, ed in ogni futuro tempo qualunque „ dubio, che potesse insorgere, debba questo determinarsi „ per la stabile perpetuità, e fermezza del presente fede-

„ com-

„ commesso, maggiorato, e primogenitura, agnatizia, e con-
„ tro la libertà de' beni, atteso questa è la mia espressa,
„ e deliberata volontà “.

Ordinato a tal modo il fedecommesso, passò la testatrice ad additare le persone, che dovean goderlo, spiegando così le sue idee. „ Voglio, che in primo luogo succeder deb-
„ ba al godimento dell' usofrutto di questo fedecommesso,
„ primogenitura, e maggiorato agnatizio il detto marche-
„ se D. Carlo mio figlio, ed erede, sua vita durante,
„ e dopo la di lui morte, che sia lontana, voglio, che
„ all' usofrutto di tutti li miei beni succeder debba *gradatim*,
„ *tim*, *conditionaliter*, & *successive* D. Francesco Loffre-
„ do di lui figlio primogenito mio nipote, ed i suoi pri-
„ mogeniti maschi *in perpetuum* & *in infinitum*, escluse
„ le femine; e mancando la linea de' primogeniti maschi
„ di esso D. Francesco vi debba succedere D. Ferrante
„ Loffredo anche figlio di esso marchese, anche mio ni-
„ pote, ed i dilui primogeniti maschi *in perpetuum*, &
„ *in infinitum*, escluse le femine. E mancando la linea
„ de' primogeniti maschi discendenti da esso Ferrante,
„ debba succedere D. Gerardo Loffredo anche mio nipo-
„ te, ed i suoi primogeniti maschi *in infinitum*, escluse
„ le femine.

„ Ordino però (soggiunse la stessa testatrice), ed espressa-
„ mente voglio, che nelle riferite chiamate non debbano
„ mai comprendersi i religiosi così regolari, come secola-
„ ri, ancorchè fossero capaci di succedere in comune,
„ o in particolare, ma solo debbano succedere *li primo-*
„ *geniti, che saranno casati, o abili a poter contrarre ma-*
„ *trimonj*. (1)

Or noi ragioniamo a questo modo. D. Ginevra Grillo escluse dalla successione del suo maggiorato gli ecclesiastici, e le persone *inabili a poter contrarre matrimonj*. Tal' era D. Ferrante, allorchè per la morte di D. Francesco suo fratello si aprì la successione al maggiorato. Egli viveva nella carriera prelatizia, che era incompatibile col matri-

mo-

(1) *Fol.* 35. & *sequen. vol.* 1.

monio. Egli possedea le badie, ed altri beneficj ecclesiastici, che sono la dote del clericato. Egli esigeva gli annui docati 3500. lasciatigli dal padre *perchè possa continuare la sua carriera della chiesa* (1). Dunque in quell' atto non essendo che un ecclesiastico, gli era vietato di aspirare alla successione del maggiorato, poicchè per propria elezione gli mancava il requisito prescritto dalla testatrice, cioè quello di esser *abile a contrarre matrimonio*, per lo stato, che avea scelto, ed in cui perseverava.

Intendo bene, che D. Ferrante avrebbe potuto sul momento abbandonare lo stato chiesastico, e rendersi abile alla successione. Ma egli tanto è lungi, che avesse ciò fatto, che spingendo innanzi il suo tenor di vivere, non pensò neppure di deporre gli abiti chiesastici, ed i beni di Chiesa, che godea. Di là a due anni egli si risolse di deporre la prelatura nelle mani del Papa, e menar vita secolaresca, per farsi strada alla successione de' maggiorati. Dopo lungo intervallo insomma D. Ferrante si studiò di acquistare quell' *abilità* a succedere, che nel tempo della morte di D. Francesco non avea. Ma può giovargli questo suo fatto posteriore, perchè si metta al caso di succedere?

E' chiaro stabilimento di legge, che ne' legati, e fedecommessi si ha riguardo soltanto al tempo, in cui *successio defertur*, per misurare l' abilità a succedere di colui, che vi aspira. Leggesi in un responso del Giureconsulto Trifonino: *Intervenit illa quæstio, quando in liberorum numero esse debeat is, cui legatum datum est, ut id ferre possit a filio contra tabulas bonorum possessionem accipiente? Et placet sufficere in ea necessitudine tunc esse, quando dies legati cedit* (2).

(2) *L. 24. D. de Legat. præstan. contr. tab.*

Al sentimento della legge van di accordo gl' interpreti, ed il foro. Il Cuiacio nettamente scrive: *In legatis autem, & fideicommissis tempus spectatur, quo dies eorum cedit,*

B quia

(1) *Fol. 35. documenti esibiti da D. Ferrante.*

quia ex eo tempore demum vires accipiunt. (1) Similmente il Fabro dice: *Testamenti verba ad id tempus relata videntur, quo fideicommissi casus, & conditio evenisset* . (2) Il Castillo ancor ci assicura esser questa sentenza ricevutissima nel foro: *Si autem juris regulas, & in tractatu successionum comunes doctrinas inspicimus, ad succedendum in fideicommissis, & maioratibus habilitas tempore delatæ successionis consideranda est, & neque præcedens, neque subsequens in consideratione habetur* (3). Or se la testatrice Grillo ammette a succedere al maggiorato soltanto i *casati*, o *abili a contrarre matrimonj*, se D. Ferrante era inabile alla successione *tempore mortis* di D. Francesco, perchè uom di Chiesa, e come tale inabile a casarsi, e perchè non si prese pensiere sul momento di cangiare stato, si devolvè agli altri chiamati la successione al maggiorato, non potendo certamente restar sospesa, pendente la lunga irrisoluzione di D. Ferrante, e nell'aspettativa delle di lui intenzioni. Dobbiamo dunque dire, che l'aver egli continuato per lungo tempo dopo la morte del fratello a vivere nello stato chiesastico, ed a percepire le rendite de' beni di Chiesa, che possedea, e possiede tuttavia, induce una volontà decisa di continuare in quello stato, da cui non può più resilire a danno degli altri chiamati. Tutto ciò sia detto di volo, e rapidamente, giacchè *non tali auxilio, non defensoribus istis tempus eget*. D. Ferrante, quando pur all'istante della morte del fratello avesse deposta la qualità di uom di chiesa, ed avesse preteso a fedecommessi della famiglia, non avrebbe dritto di escludere D. Ginevra. Costei e perchè figlia dell'ultimo possessore, e perchè maritata in famiglia non è esclusa dal maggiorato in contesa, anzi vince nel concorso di D. Ferrante. Ed ecco il grave oggetto, cui ora ci rivolgiamo.

Sen-

(1) *Cujac. ad lib.* 12. *respons. Papin. in L.* 31. *D. de donation.*

(2) *Faber in cod. suo lib.* 6. *tit.* 25. *defin.* 1.

(3) *Castill. controversiar. Lib.* 3. *Cap.* 15. *n.* 3.

Sentimento costante degli scrittori, e del foro in ammettere a succedere la donna maritata in famiglia ne' fedecommessi comunque agnatizj.

Fin dacchè cominciò a rifiorire la giurisprudenza in Europa, ed i fedecommessi, e i maggiorati modellati sulle idee feudali per conservar la gloria del casato, si videro in tutt' i Regni generalmente accolti, cominciò a svegliarsi ne' tribunali un articolo, su di cui da principio molto si disputò, ma poi divenne un sistema inalterabile, dal quale i tribunali non si sono più dipartiti. Ne' fedecommessi instituiti il più sovente per render perpetui i beni nella famiglia, dal di cui godimento le femine sono escluse, ed i maschi soli invitati, se avvenisse, che la donna figlia dell' ultimo godente, nell' atto, che si apre la successione al fedecommesso, si trovasse data a marito ad un maschio della stessa famiglia gradita, e contemplata del testatore, dovrebbe esser costei esclusa dalla successione, o veramente nò? Ecco l' esame, che si offriva alla sagacità de' giuristi, per indi risolversi ne' tribunali. Pareva cosa strana, che la donna figlia dell' ultimo possessore restasse esclusa da' beni posseduti dal padre. Qual' è la ragione, dicevano allora i dottori, per cui cotesta donna è infelicemente esclusa dal godimento de' beni indrizzati alla conservazione della famiglia? Per qual principio il testatore non l' ammise? Non potè certamente esser altro, se non che potendo la donna, maritandosi, trasportare i beni ad estranei, spariva con ciò il lustro, ed il comodo di quella famiglia, cui eran rivolte le premure del testatore. La donna uscendo dalla casa paterna va ad essere il principio di una famiglia diversa, e per conseguenza trasporta quivi quelle sostanze, che dovrebbero essere il sostegno della casa, dond' è uscita. Ecco la ragion della esclusione. Ma se avvenisse, che cotesta donna si stringesse in matrimonio con persona appartenente à quel casato medesimo,

al di cui splendore erano dirette le amorevoli cure del testatore; se avvenisse, che cotesta donna lungi di tramandar fuori i beni, vieppiù li concentrasse nella sua famiglia medesima, qual ragion plausibile allora vi sarebbe di allontanarla dai beni, a cui per ordine di natura dovrebb' ella succedere? Se il testatore nell' atto, che fondò il fedecommesso avesse rivolte le sue idee a tal contingenza, avrebb' egli, sopprimendo le voci della natura, esclusa cotesta donna dalla successione? Avrebbe egl' invertito quell' ordine di succedere consentaneo ai voti, ed ai suffragj riuniti della natura, e della legge, per invitare alla successione un altro individuo, al quale per ordine natural di successione non dovrebbero deferirsi li beni? Una ragionevole giurisprudenza, conchiudevano quei Giuristi, par, che insinui, che in tal contingenza si serbi l' ordine naturale della successione, si rispettino i dritti del sangue, ed ove questi possan combinarsi colle idee del lustro, e del comodo del casato, e colle vedute del testatore, non è giusto, che la donna figlia dell' ultimo godente resti priva dei beni posseduti dal padre, che a lei per ogni ragione vanno dovuti. *Ex conjectura pietatis* in questo caso, seguivano a dire i dottori, la donna dev' essere ammessa; *plus dictum*, *&* *minus scriptum*, si avvera in questo caso, come diceva in rincontro consimile il gran Papiniano. Se, laddove le voci della natura si trovano in collisione colle idee dell' ambizione, e dell' orgoglio, si fecero le prime altra volta tacere, perchè sopprimerle quando le une, e le altre cospirano allo stesso oggetto, e si combinano insieme con bella, e felice armonia?

Così ragionavano sulle idee della legge, e sul modello autorevole del gran Papiniano i giuristi, allorchè si svegliò ne' tribunali, e nelle scuole l' articolo additato. Tutt' i più sensati sposarono il sentimento favorevole alla donna maritata in famiglia. Tutte le scuole trovaron dura l' esclusion della donna in tal contingenza: I tribunali, la di cui sapienza si adatta sempre all' equo, ed all' umano, piegarono di buon grado a questa dottrina, e con sentimen-

menti uniformi pronunziarono le loro decisioni su questo tuono. Ecco stabilito il sistema, che ne' fedecommessi agnatizj, malgrado l' esclusione letterale, ed espressa delle donne, esse sono abilitate a succedere, ove concorra la circostanza di trovarsi data a marito con un agnato della famiglia diletta al testatore. I dottori lo insegnarono, le scuole lo adottarono come dottrina sicura, ed i tribunali col peso delle loro giudicature lo resero sagro, ed inalterabile.

Dovunque ci volgiamo s' incontrano dottori di ogni età, che contestano con i loro suffragj riuniti la sodezza di tal sistema, ed oserei dire che niun vi sia, che lo contradica, o se ve ne ha qualcuno, essi sono così pochi, ed oscuri, che non han coraggio di alzar la testa in mezzo alla schiera fioritissima degli scrittori contrarj. Sentasi l' uniformità della loro sentenza.

Il Giasone scrivendo per Lucia Fontana figlia dell'ultimo possessore del fedecommesso sostenne la di lei chiamata al fedecommesso medesimo in esclusione di Pietro Fontana agnato più vicino, sul motivo ch' era quella maritata con uno della stessa famiglia Fontana, benchè agnato più rimoto. *Unde admittendo* (ei disse) *D. Luciam, servatur dispositio iuris, & in nihilo contravenitur dispositioni testatoris, qui dixit, quod intentionis suæ firmissimum est propositum, quod ejus bona conserventur, & remaneant in domo, & familia nobilium de Fontana. Et per consequens, D. Lucia ejus uxor, tum ex sua naturali origine, tum etiam quia est uxor D. Joannis, erit admittenda ad successionem, & sic effectualiter per D. Joannem ejus maritum bona conservantur in familia* (1).

A Giasone fa eco il Cravetta. Egli nettamente stabilì, che *argumentum non movet ad fœminas agnatas scripturam non pertinere, quia ratio agnationis habita sit, quia locum non habet, ubi in familia testatoris nupta filia est* (2).

Il Menochio inoltre parlando della donna, che conserva l' agnazione, finchè resta nella famiglia del padre, insegna, ch'

(1) *Jason. lib. 2. cons. 552. n. 25.*
(2) *Gravett. cons. 656. n. 9.*

ch' ella non perde l' agnazione stessa, ed i suoi dritti, se si marita in famiglia: *Filia enim nondum nupta dicitur esse in familia patris, & agnationem, familiamque ipsius patris conservare . . . . ., & accedit, quod si contingeret D. Antoniam matrimonio collocari alioui ex eadem familia, satis diceretur conservare familiam ipsam* (1).

La stessa sentenza tennero il Fusario, ed Antonio Fabro. Il primo lasciò scritto: *Ego non recederem ab hac secunda opinione, cum revera negari non possit, quod fœmina, etiam nupta, diceretur de familia, & agnatione. Maxime autem illa retinenda esset, quando fœmina esset nupta alicui de sua familia, nam satis diceretur conservasse familiam, & agnationem* (2). Ed il secondo nella definizione del caso, *in quo proximiores heredes præferantur proximioribus testatoris*, escludendo la donna per la ragione, che sia della sua famiglia *caput, & finis*, secondo la legge *pronunciatio §. ult. d. de verb. signif.*, soggiugne, *sed intellige nisi cum fœmina nupta est in familia, quo casu, & ipsa admittitur tanquam agnata, & ipsius quoque liberi tanquam agnati, licet sint remotiores in gradu, persona patris inspecta, dummodo sint proximiores, inspecta matre* (3). (a).

Dot-

---

(1) *Menoch. Cons.* 730. *n.* 12.
(2) *Quest.* 352. *n.* 42.
(3) *Fabr. de fideicomm. def.* 27. *in not. n.* 2.
(a) Chiunque fusse vago di assicurarsi dell' uniforme parere de' dottori, che stabiliscono nella donna maritata in famiglia il dritto esclusivo alla successione de' fedecommessi agnatizj, legga *Cravet. cons.* 831. *n.* 5. *Angel. cons.* 283. *n.* 3. *in fin. Peregrin. vol.* 3. *cons.* 50. *n.* 4. *vers. ad fideicomm. agnatitium. Paris. lib.* 3. *cons.* 1. *n.* 55. *& seqq.*, *Sforz. Add. Cons.* 49. *n.* 60. *circa finem. Capycilatr. lib.* 1. *cons.* 60. *in fin. Rustic. ad L. cum Avus lib.* 6. *cap.* 16., *&* 17. *Capan. de fideicomm. masculin. inspect.* 1. *Cap.* 4. *n.* 3., *& seqq. Bottiglier. de success. ab intest. Cap.* 1. *theor.* 2. *n.* 64., *&* 66., *Fachin. controv. part.* 2. *lib.* 2. *cap.* 25. *in fin. vers. inquit.*

Dottrina del foro Napoletano, e decisioni confacenti.

MA lasciando da banda quel che gl' interpreti, ed i tribunali esteri pensarono intorno all'articolo, che discettiamo, sembra esser pregio dell' opera accostarci a quello, che han seguito i tribunali del nostro Regno, e specialmente il S. C., la di cui veneranda autorità ha richiamato in tutt' i tempi la stima, ed il rispetto delle nazioni straniere. Non vi è forse Regno in Europa, dove con tanta premura abbian procurato le famiglie illustri di custodire nell' agnazione i beni, che ne formano il sostegno. Par, che la gloria del casato abbia formato mai sempre l' oggetto de' voti, e desiderj de' Grandi del Regno di Napoli. Ecco perchè ovvio tra noi è stato l' articolo, cioè, se incontrandosi la donna maritata in famiglia della linea prediletta a fronte di un maschio dell' altra linea sostituita, la femina debba vincere nella successione de' fedecommessi, malgrado l' esclusione netta, e precisa di tutte le femine. Lungi di esser nuovo tra noi cotesto esame, noi lo troviamo mille volte, e con finezza di discernimento discusso dagli scrittori del nostro foro. Qual' è dunque il sistema, che su di ciò si è seguito tra noi, e che forma l' acclamata dottrina de' tribunali? Ecco quello, che ci conviene porre in veduta, per indi trarne le conseguenze alla nostra causa confacenti.

Con una giudiziosa distinzione i nostri scrittori han risoluta la contesa a tal modo. O la femina agnata della linea prediletta trovasi maritata con un maschio della famiglia contentiva, o sia collaterale al testatore, mentre esiste l' altro maschio chiamato della famiglia effettiva, cioè discendente dal testatore istesso, ed in tal caso non può la donna escludere il maschio chiamato, il quale perchè discendente gode il favor della legge, e la presunta volontà del testatore a suo favore. La finzione in questo caso non deve valere più della verità. Qualunqne sia il vantaggio, che si aggiugne alla donna

 dal-

dalla circostanza di esser maritata in famiglia, non può certamente escluder colui, che gode i suffragj della natura, e della legge. Ecco il primo caso.

Se poi, (ed è il secondo,) cotesta donna della linea prediletta trovasi avere sposato un maschio della famiglia contentiva, e concorre a fronte di lei un maschio benanche collaterale, siccome da un lato concorrono cose eguali, così vince la donna per la circostanza favorevole di esser ella nella linea prediletta, e posseditrice del fedecommesso.

E laddove, per passare al terzo caso, la donna della linea prediletta si trovi avere sposato un maschio della linea effettiva, cioè discendente dal testatore, ed a fronte di lei concorra un maschio del pari discendente, allora la considerazione di trovarsi la donna nella linea prediletta le darà un dritto, perchè maritata in famiglia, di escludere il maschio immediatamente chiamato.

Con questa sensata distinzione si è in tutt' i tempi risoluta la disputa attuale. Ovvie ne sono tra gli scrittori le dottrine, e noi tra l'immenso stuolo di quelli, che l'hanno adottata, ne scegliamo alcuni, che godono maggior credito, e riputazione.

Il Reggente de Marinis, che giustamente gode il primato tra gli scrittori del nostro foro, inguisacchè le sue teorie fan la norma direttrice delle decisioni, ci rende solenne testimonianza del sistema di sopra additato. Si ascolti con quanta precisione egli su di ciò ragiona: *Ultimo in hac materia dubitatur, dato fideicommisso simplici, & absoluto pro perpetua bonorum conservatione in familia, & cum expressa fœminarum exclusione, quid dicendum, si rei fideicommissatæ possessor filiam unicam haberet, quæ uni de familia nupsit, non tamen proximiori in fideicommisso successuro, sed alteri remotiori, de familia tamen testatoris contentiva, num, defuncto possessore, ejus filia uti in familia nupta succedet, vel potius agnatus testatoris proximior.*

In hoc articulo ego distinguere solitus fui, an hic proximior sit de fideicommittentis familia effectiva, & sic de descendentibus, vel potius de contentiva, & sic de collaterali, ut pri-

primo casu omnino succedat, exclusa prorsus ultimi possessoris filia, ex fideicommittente descendente, quamvis uni de familia nupta, præsumenda est enim fideicommittentis voluntas, ut ad posteros suos principaliter, & ab eo descendentes masculos bona sua pervenire deberent, & ita hoc anno 1637. practicatum vidimus in successione palatii in hac civitate existentis, fideicommissi vinculo suppositi, quod nominatur del Cavallo di Bronzo, *in quo sententia Sacri Consilii mediante successit d. Diomedes Carafa uti descendens per lineam masculinam a fideicommittente, exclusa principissa Columbrani, ad quam successio de jure spectabat, si sexus impedimentum in medio non exstitisset, quamvis uni de familia Carafa, non tamen a fideicommittente descendenti, nupta esset. Causæ Commissarius exstitit D. Consiliarius Carleval.*

In secundo vero casu, & sic quando masculus de familia, ad quem successio spectat, est de fideicommittentis familia transversali, tunc teneo indubitanter, fæminam ultimi possessoris filiam a fideicommittente descendentem uni de familia nuptam, quamvis remotiori, in bonis fideicommissatis omnino succedere, masculo proximiore excluso; etenim in hoc casu nedum cessat exclusionis ratio, quæ militat in fæmina extraneo nupta; sed agnationis favor concurrit, vehemensque præsumptio voluntatis disponentis, qui si hunc casum cogitasset, alienas soboles descendentibus propriis haud præposuisset, nec paterna suadet charitas, ut voluerit fæminam ex sua prole descendentem, per quam uti nuptam in familia decus, & honor eiusdem familiæ conservatur, excludere, quod non consideratur in primo casu, dum extat masculus ☞ *a fideicommittente descendens*, NISI IN ILLO NUPTA ESSET UNI DE FAMILIA SIMILITER A FIDEICOMMITTENTE DESCENDENTI, QUAMVIS REMOTIORI, QUIA TUNC CREDEREM SINE DUBIO PROCEDERE HÆC OMNIA, QUÆ IN SECUNDO CASU DICTA SUNT (1).

(1) *Donati Antonii de Marinis resolution. juris lib.* 1. *cap.* 131. *num.* 18. *a* 20.

Non furon queste certamente nuove idee, cui aderì il S. C. per la prima volta. Avvegnacchè l' additata distinzione fu il risultato delle massime, che avean prima insegnato i nostri scrittori, tra quali meritano distinto luogo il Molfesio, (1) il Pascale, (2) ed il Reggente de Ponte (3). Anzi il sullodato de Marinis per farci meglio, e più estesamente intendere quanto sia ragionevole cotesta giurisprudenza, ebbe special cura d' inserire tra le sue risoluzioni un dotto, e profondo responso di dritto del celebre Reggente Camillo Villano. Costui consultato su di una disputa surta nella famiglia Capograsso tra Lelio figlio di una donna maritata in famiglia, e Paolo Emilio, il quale fidato alla qualità maschile intendea escludere il figlio della femina, con sodo ragionamento legale dimostra quanto era prevalente il dritto del figlio della donna maritata in famiglia. Egli con sensata analisi risponde a quel che si allegava in contrario dai difensori del maschio figlio di maschio, e dimostra quanto era solida la ragione di Lelio Capograsso discendente dalla femina maritata in famiglia. Meriterebbe leggersi l' anzidetto responso per farsi una giusta, ed adequata idea del sistema acclamato nel nostro foro. Noi ne trascriviamo soltanto un pezzo più confacente: *His tamen non obstantibus, contrarium de iure respondendum arbitror, & Lelium esse potiorem, explorati enim iuris est, in fideicommissis verba, vel testatoris voluntatem esse prospiciendam, L. cum res in princ. de leg. 1. L. cum quæstio Cod. de leg., L. penult. §. 1. de leg. 2., unde cum admittendo Lelium, & voluntas, & omnia fideicommissi verba sint impleta; non est aliud quærendum: dico, illa esse impleta, nam est primogenitus in illo gradu, & de familia, & proximior computata linea matris, quæ hodie in succedendo parem vim habet, quam illa patris. Auth. in successione Cod. de suis, & legit. auth. defuncto Cod. ad Tertyll., & si mater a successione esset exclusa, cum exclu-*

sio

(1) *Molfes. cons.* 18.
(2) *Paschal. de virib. patr. potest. p.* 4. *cap.* 9.
(3) *De Ponte cons.* 154.

sio nil aliud operetur , nisi quod fingit personam exclusam mortuam , ita quod admittantur illi , qui succederent , ex defuncta , text. est notab. in l. 2. §. videndum ff. ad Tertyll. l. 1. §. sed si patruus D. de conjug. cum emanc. liber. facit L. 1. §. fin. & L. 3. §. si exheredatus D. de contr. tab. L. fin. Cod. de natur. liber. cum concordantibus, & patet ex eo, quod quamvis mater renunciet, admittuntur descendentes ad successionem, ut ex magna caterva DD. ostendit Anna alleg. 34. n. 15. (1).

Nè si dica, come con aria di franchezza assume il contraddittore, che siffatte dottrine riguardino il favore piuttosto del figliuolo della donna maritata in famiglia, non già della femina agnata, giacchè lo stesso Reggente Villani ci fa sapere, che lungi di essere esclusa la madre, è anch' essa abilitata a succedere, e la sua ragione vince il dritto del maschio immediato. *Qui cum distinguat hanc materiam in descendentibus ex fæmina, semper dispositionem fundat advertendo, num eadem ratio sit in matre, quæ in filio: Accedit quod nec mater hoc casu potest dici exclusa, ut quam clare per Crav. Cons. 877. per totum* (2). E più sotto soggiugne: *Nec obstabit doctrina Bartoli in L. qui superstitis, quia illud non oritur, quod mater sit exclusa, sed imo inclusa, nam alter habet ab ea, unde si mater accipit, quæ est proximior, quidnam poterit habere filius* (3)?

Il Canonico de Luca nelle sue osservazioni al sullodato de Marinis non seppe in alcun modo dipartirsi da ciò, che abbiamo finora divisato. Egli non fa che applaudire alla distinzione testè rapportata, giusta le idee seguite dal S. C. nella causa di Colombrano. Si ascolti com' egli ragiona a favore della nostra sentenza, tanto in rapporto a' figli della femina maritata in famiglia, che in rapporto alla femina istessa, e da ciò ognun ravvisa chiaro quanto sia fallace l' aria di franchezza dell' avversario, il quale afferma, che tal quistione abbia riguarda-

(1) *De Marinis loc. cit. n. 23.*
(2) *D. de Marinis n. 28. in fin.*
(3) *Dict. de Marinis n. 30. in fine.*

to soltanto i figli, non già il favor della madre. Il citato de Luca basta a trarci facilmente d'inganno. Eccone la dottrina.

Masculi ex fœmina nupta in familia an excludant proximiorem de familia substitutum. Passim contingit de hac re controverti, quia testator habens plures filios ordinet fideicommissum perpetuum inter suos descendentes, ut bona conserventur in familia ipsius testatoris. Eveniet autem, quod una fœmina nubat in familia alterius Colonnelli, & contentiva testatoris, utrum descendentes a fœmina in agnato nupta comprehensa dicatur, & excludat substitutos?

Affirmandum videtur, quoniam cessat ratio exclusionis fœminarum, cum ex marito suppleatur id, quod mulieri sexus adimit, & per matrimonium una caro maritus efficitur cum uxore. Paschal. de patr. potest. part. 4. cap. 9. n. 69. pulchre, ubi quod pro masculo descendente ex fœmina in eadem familia scripsere duo eminentissimi viri Jas. cons. 17. lib. 3., & Curt. iun. Cons. 8., & favent de Pont. cons. 154. n. 30. Molfes. cons. 18. tom. 2., qui refert judicatum per Regem Alphonsum in fideicommisso familiæ Sanseverinæ. Dixi in tractat. de linea ar. 6. n. 104.

Subtilem, & pulchram appellat quæstionem Rosas de incompatibil. par. 1. cap. 6. n. 316. quando institutor vocavit proximiorem agnatum, & accidat, quod ex una parte contendat agnatus remotior, attamen proximior, ex eo quod descendat a fœmina ejusdem agnationis nupta uni de sua agnatione, & ex altera alius agnatus, an succedere debeat agnatus remotior per fœminam factus proximior, excluso agnato per virilem sexum descendente? In favorem descendentis a fœmina proximiori tenent Veggius cons. 63. Fusar. quæst. 357. num. ult. & cons. 8. & 19. Barbos. appell. 13. verb. agnati, num. fin. Ros. ubi sup.

Reg. de Marin. resol. 131. nu. 19. distinguit, an substitutus de familia sit de fideicommittentis familia effectiva, & sic de descendentibus, vel de collaterali contentiva. Primo casu substitutum succedere, exclusa prorsus ultimi possessoris filia, & a fideicommittente descendente, quamvis uni de familia nupta, & præsumenda sit voluntas fideicommittentis, ut ad de-

scen-

scendentes suos bona pervenire debeant, & sic ad substitutum a se descendentem, & ita de anno 1627. practicatum refert, sententia S. R. Consilii mediante, exclusa fœmina nupta uni de familia, non tamen a fideicommittente descendenti. In secundo casu quando masculus de familia ex substitutione venire prætendens, & de familia fideicommittentis contentiva, succedit fœmina, excluso masculo proximiore de familia (1).

MA quel, che conduce al livello della morale evidenza la verità della nostra dottrina, è appunto la decisione fatta nel 1449 dal Re Alfonso di Aragona. Questo Sovrano volle richiamare alla sua conoscenza una causa ben rilevante, che interessava una famiglia così cospicua, e potente quanto era quella de' Sanseverineschi. Per dare una giusta idea della controversia allora surta, giova riferire la specie, che venne in esame. Nella famiglia Sanseverino si era stabilito un patto familiare, in vigor di cui le donne doveano essere escluse dal maschio agnato più rimoto di grado. Cotesto patto era stato in varj tempi approvato con solenni privilegj dai Sovrani del Regno, ed avea avuta la sua osservanza. Nella morte di Luigi Sanseverino concorse alla di lui successione il figlio di una sua sorella di nome Caterina, che trovavasi data a marito ad un individuo della stessa sua famiglia, e concorse altresì una pronipote figlia di Tommaso fratello del detto Luigi, chiamata Diana. Era allora nascente questa disputa nel foro, e per avventura non vi erano giudicature, che avessero stabilito quel sistema, che oggi forma una regola invariabile ne' tribunali. Piacque adunque al Re Alfonso richiamar da' tribunali cotesta contesa al suo sacro concistoro. Egli stesso, Principe pieno di lumi, e di saviezza, si applicò posatamente a rilevare il netto dell' articolo. Si esaminò primieramente l' autenticità de' privilegj, che si adducevano, se ne valutò il loro vigore, e l' ampiezza; si fece una esatta discussione della controversia,

 ed

(1) *Carol: Anton. de Luca ad cap.* 131. *resolut. de Marinis n.* 13. *e* 14.

ed il Re Alfonso pronunziò, che la successione a' feudi era dovuta al figlio della femina maritata in famiglia più tostocchè alla femina agnata. Cotesta decisione emanata dall' oracolo del Principe diede la norma ai tribunali ne' casi consimili a non dipartirsi dalle stesse idee, e si vede allegata da tutti gli scrittori del foro, che a gara si fan pregio di applaudirla. Si ascolti primieramente il de Ponte: *Qui casus in propriis terminis fuit decisus, & declaratus in familia Sanseverina, mediante sententia lata per Regem Alphonsum I. in anno 1449. compilato processu, sedente ipso in suo solio pro tribunali in Castro Turris Octavæ, in qua, ut notorium, aderat fideicommissum in favorem masculorum perpetuum, & exclusivum fæminarum, masculis exstantibus in quocumque gradu remotis; & tamen decisum fuit, præferendos esse masculos ejusdem familiæ, descendentes tamen ex fæminis, quando illæ nuptæ fuerint in familia, & sic, etsi tanquam descendentes ex radice infecta non erant admittendi, secundum communiter tradita per scribentes, de quo latius per Molin. in 3. lib. cap. 5. num. 41. & 42., tamen quia nupta in familia operatur effectum desideratum conservationis bonorum in familia, & agnatione, cessat ratio infectionis, & prævalet conjecturata mens, & pietas dispositoris, quæ sententia a Rege lata in articulo juris dubio, non est dubium, facere legem in Regno contra omnes* (1).

Di qual peso sia una giudicatura, che emana dalla suprema autorità, niuno oserà farne dubbio. Se le decisioni de' Magistrati supremi, il di cui potere rileva dal Principe, vagliono moltissimo, qual forza non debbono avere le decisioni, che emanano direttamente dalla somma potestà? Esse han forza di legge, e porgono una norma da seguirsi in tutti i casi consimili, il che non si avvera nelle decisioni, che si pronunziano da' Magistrati. A ciò si aggiugne, che le giudicature emanate dal fonte della somma autorità si presumon sempre dettate dalla giustizia, e non già da principio di odio, o di parzialità. Così il Vestembergio: *Cujus diversi juris ratio non longe petenda: Princeps enim*

(1) *De Ponte consil.* 154. *num.* 40.

enim summam potestatem, & proinde jus etiam condendæ legis habet, quod de prætore, vel judice dici nequit. Accedit, quod Princeps citra odium, vel gratiam judicare præsumatur, quæ ratio in judice sæpe cessat (1).

Ed ecco perchè nel dritto romano è stabilito, che le decisioni sovrane spezialmente quando han per oggetto in qualche causa definire un articolo dubbio di dritto, vagliono per legge: *Si Imperialis Majestas causam cognitionaliter examinaverit, & partibus cominus constitutis sententiam dixerit, omnes omnino Judices, qui sub nostro Imperio sunt, sciant, hanc esse legem non solum illi caussæ, pro qua producta est, sed & omnibus similibus, quid enim majus, quid sanctius Imperiali est Majestate? vel quis tantæ superbiæ fastidio tumidus est, ut regalem sensum contemnat: Cum & veteres juris conditores, constitutiones, quæ ex imperiali decreto processerunt, legis vim obtinere, aperte, dilucideque definiant?* (2)

L' ingegnoso contradittore intendea bene quanto mal recava al suo assunto la decisione del Re Alfonso. Egli dunque si è studiato di spargere qualche dubbio sulle varie circostanze della detta decisione. Prima di tutto ei dice, che la causa fu decisa nei termini di un patto di famiglia autorizzato da' privilegj sovrani. Ma sia stato patto, sia stata legge di fedecommesso, sia stata disposizione di ultima volontà, questo non influisce nè molto, nè poco alla causa. Dice dippiù, che quivi si fusse discettato della sola validità de' privilegj, e che fosse nei privilegj stessi espressamente prescritto, che l' agnato prender potesse la prossimità del grado anche dalla madre. Ma questo si chiama voler fingere idee imaginarie, lasciando da banda il fatto, ed il vero: questo si chiama voler fare il sognatore, e negare la fede storica a' scrittori, che han meritato sempre la commune riputazione. Se in que' privilegj si fusse espressamente spiegato, che

 l' a-

(1) *Westenbergii Divus Marcus, seu diss. ad const. Marci D.* 2. §. 16. Vedi anche *l' Averanio Interpretationum juris lib.* 1. *cap.* 2. *n.* 11.

(2) *L. fin. Cod. de legibus.*

l'agnato potesse prendere la prossimità del grado anche dalla madre, qual ragion vi era di ricorrere all'autorità del Principe per definire un articolo, che tenea in sospeso gli animi de' Magistrati? Come saprebbe intendersi, che tutti gli scrittori contemporanei, e posteriori allegano quella giudicatura come norma sicura da seguirsi nell'articolo, ove concorrono a succedere i figli della donna maritata in famiglia coll' agnato sostituito? Oltre al citato de Ponte, che con fervore sostenea una causa consimile, contestano il fatto stesso il Molfesio (1), il de Luca (2), ed il Capano (3), e niuno ha la franchezza di affermare quel, che vuol farc' intendere l'avversario, cioè, che in quel patto di famiglia era espressamente spiegato, che l'agnato potesse prendere la prossimità del grado anche dalla madre. Cotesta felice scoverta era riserbata dopo tre secoli ai talenti del difensore di D. Ferrante.

Va dicendo dippiù l'acuto contradittore, che quella sovrana giudicatura dimostra, che mentre si ebbe gran conto del dritto del figlio, niuna considerazione però si tenne della di lui madre Caterina. Ma chi assicura noi, che Caterina era viva, allorchè si aprì la successione? So, che l'avversario in aria franca, e risoluta afferma come sicura cotesta circostanza, ma so altresì, che di questo tacciono tutti gli scrittori, che allegano l'anzidetta decisione, e ne descrivono le circostanze, di cui era quella causa fornita. E quando pur ella fusse stata viva, chi assicura noi, ch' ella in grazia del figlio avesse taciuto, o si fusse tolta di mezzo, trasferendo a lui o espressamente, o col fatto stesso le sue ragioni? (4) Quel che sembra indubitato egli è, che il figlio della donna, perchè maritata in famiglia, fu preferito all'agnata.

Fi-

(1) *Molfes. cons.* 18. *Tom.* 2.

(2) *De Luc. loc. cit.*

(3) *Capan. de fideicom. mascul. art. IV. inspect.* 1.

(4) Il Rovito in fatti attesta, che Caterina aveva rinunziato al figlio i suoi dritti. *Cons.* 2. *Tom.* 1. *in princ.*

Finalmente l'avversario ha ideato, che Diana era esclusa, perchè essendo figliuola di ribelle, ed avendo perduti i feudi paterni, aspirar non potea a quelli del prozio. Ma egli è troppo istruito, per non sapere, che i figli de' ribelli, quantunque dalla legge *quisquis* siano inabilitati di aspirare alla successione paterna, e materna, non furon mai però nè le leggi romane, nè le patrie tanto inumane, che li allontanassero dalla successione degli altri congiunti, specialmente collaterali. Se dunque egli sognando dice, che Diana fu per tal considerazione esclusa, reca un offesa gravissima ai lumi, alla saviezza, ed alla umanità del Re Alfonso. Inoltre il sudetto Rovito nel citato consiglio fa vedere, che l'addotta circostanza della presunta ribellione non si ebbe affatto in considerazione, e che non reggeva in nissuna guisa nel fatto (1).

IN altro grave rincontro fu il presente articolo esaminato, e discusso, ed eccone la occasione. Mentre vivea il Reggente de Ponte, venne talento ad Ettore IV. Duca di Monteleone, privo di prole maschile, di consultare i suoi avvocati per trovare un modo, come conservare presso una delle due sue figliuole gli antichi fedecommessi della famiglia, cui erano invitati i soli maschi. Furon di avviso molti uomini celebri del foro da lui consultati, che potea ben egli far continuare le primogeniture di sua casa per mezzo di alcuna delle sue figlie, facendole sposare un agnato benchè più rimoto, e fuori della linea prediletta, e che per meglio assicurare questa sua idea era opportuno implorarne a modo di grazia il permesso da Filippo III. Tanto egli eseguì. Ma il Re Filippo volendo su tale affare procedere con quella maturità, che conveniva, rimise le suppliche del duca di Monteleone all' esame del S. C. Napoletano, fioritissimo allora più che mai di uomini sommi, e consumati nella perizia legale. In tal solenne occasione tutt' i dottori più rinomati, che si distinguevano per i loro talenti,

B 9 scris-

(1) *Rovit. cit. cons. 2. num. 27. ad 35. lib. 1.*

scrissero i loro pareri sull'assunto proposto, e tra costoro si segnalarono specialmente il *de Ponte*, ed il *Molfesio*, che erano riputati i più profondi giuristi di quei tempi. Sicchè dopo una lunga, e posata discussione il S. C. Napoletano consigliò Filippo III., che potea ben egli senza offender la giustizia, e le regole legali aderire ai desiderj del duca di Monteleone. La consulta del S. C. proposta nel Supremo Senato d' Italia, che risedeva in Madrid, non fu mai risoluta, e le parti, che aveano interesse in questa disputa, vennero a concordia; ma dobbiam dire, che il risultato della transazione fu tutto vantaggioso alla femina agnata, ed uniforme alle idee seguite dal S. C. nella consulta dianzi additata. Infatti tanto nello stato di Monteleone, che negli altri beni si vide succedere il figlio del marchese di Cerchiara, sposo della figliuola secondogenita del duca, senzacchè si fussero in alcun modo fatte valere le vecchie pretensioni del maschio prossimiore. Cotesti fatti sono a noi contestati dal Reggente Tapia, che allora era un de' membri del Senato d' Italia in Madrid. Ecco la storia, ch' egli narra di questo: (1) *fuit transmissa ad proregem Neapolis, ut exquireret vota DD. Consiliariorum Sacri Neapolitani Consilii, partibus interesse habentibus auditis, qui literas Suæ Majestatis executioni demandavit, & vota transmisit ad Suam Majestatem, quibus visis, per Supremum Italiæ Senatum fuit facta consultatio, cui numquam Sua Majestas respondit, interim mortuus est Dux, & partes se concordaverunt; in statu tamen Montisleonis successit filius Marchionis Cerchiariæ vir ejus filiæ secundogenitæ.*

Or se taluno amasse vedere in tutta la sua ampiezza trattata, e discussa la controversia presente, basterebbe volger l'occhio a quel che seppero in tale occasione pensare tanto il *de Ponte*, che il *Molfesio*. Entrambi raccolsero i più invitti, e robusti argomenti, che fan vedere la plausibilità del nostro assunto, cioè che la donna maritata in famiglia, ed i figli di lei sien da preferirsi al maschio chia-

(1) *Tapia decis. Supremi Italiæ Senatus decis. 20. in fine.*

chiamato dell' altra linea sostituita. Dal che si scorge ad evidenza, che il S. C. lungi di azzardare un sentimento precipitato, e non confacente alle regole del dritto, ponderò tutto sulla bilancia della ragione, e della legge.

Ma chi potrebbe idearlo? Il difensore di D. Ferrante a fronte della testimonianza concorde di tanti scrittori, che narrano il risultato della causa di Monteleone nel divisato modo, ha il coraggio di dire, che al Consiglio d'Italia tanto non piacque la consulta del S. C. Napoletano, che con idee opposte consigliò Filippo III., che nè per giustizia, nè per coscienza potea aderire ai desiderj del duca di Monteleone, giacchè *si verrebbe direttamente a togliere il majorascato al più prossimo, ch' è il vero chiamato, ed il vero successore, derogandosi alla forza del testamento, che prende ragione dal dritto delle Genti*. Ma donde mai ha egli rilevata questa bella, ed interessante notizia? Si allega il Tapia, mentre cotesto autore niente dice più di quello, che noi abbiamo narrato di sopra, additandone le parole. L'opera di questo autore è ovvia tra le mani di tutti, ed ognuno riscontrandola può ravvisare se sia vero, o pur nò, quel, che dall' avversario si narra per testimonianza del Tapia. Ognuno può conoscere da ciò con quanta facilità il riverito contradittore travolge a suo modo i fatti, e ne altera le circostanze.

Dopo fatti così strepitosi non par, che si possa più far contesa, che la donna maritata in famiglia goda i dritti di maschio, e lungi di essere esclusa dalla successione agli antichi fedecommessi di famiglia, vince anzi qualunque agnato immediato sostituito, quando concorre di esser ella la figlia dell' ultimo possessore, e situata nella linea prediletta.

Tutto ciò basterebbe a dimostrare quanto sia solido, e ben fondato il dritto della Marchesa D.Ginevra. Ma non è di ciò contento l' esimio difensore di D. Ferrante. Egli fornito a dovizia di acume, e di legali conoscenze chiama in suo ajuto quanti argomenti può apprestargli la giurisprudenza, e la finezza de' suoi talenti, per dimostrare, che la donna maritata in famiglia non possa mai godere i dritti del

maschio senza una inconcepibile assurdità. Ma è questa idea tanto assurda quanto egli la crede? Noi all'opposto farem vedere, che il nostro assunto è confacentissimo a' principj del dritto, ed ha la garanzia del buon senso, e della ragione.

Si dimostra il nostro sistema unisono ai principj del dritto.

NOn deve a chicchesia recar meraviglia la dottrina del foro, che ammette la donna maritata in famiglia alla successione de' maggiorati comunque agnatizj, ed a favor de' maschi soltanto diretti. Essa discende dai più sani principj del dritto, i quali insinuano doversi principalmente attendere la volontà nella interpretazione degli atti umani, e che ove se ne abbia idonea pruova, non si deve por mente al suono delle parole. Eccone chiara la dimostrazione.

Cominciamo dal giudizio centumvirale. Cicerone ci hà lasciato scritto un segnalato esempio di una giudicatura pronunziata dal più augusto tribunale di Roma, qual'era quello de' *centumviri*. Ecco là specie allora decisa. Marco Coponio istituì erede il ventre pregnante di sua moglie, e nel caso, che il postumo nascesse, e morisse in età pupillare, gli sostituì M. Curione. Il postumo non venne affatto alla luce, la gravidanza sparì. Quindi morto il testatore Coponio, nacque lite tra il sostituto Curione, e gli eredi *ab intestato*. Sostenean costoro, che la sostituzione era estinta, giacchè non si era avverato il caso del nascimento del postumo, e di asser morto in età pupillare. Sosteneva all'opposto il sostituto Curione, che seguendo le tracce della volontà del testatore, l'eredità pure a lui era dovuta. Se il testatore avesse preveduto, che il ventre pregnante fusse svanito, non avrebbe di certo disposto diversamente. La idea del testatore era, che nella inesistenza del postumo, la eredità si fusse acquistata dal sostituto. Se il caso avvenuto è somigliante a quello ch'è scrit-

to

to, a me si dee la eredità, diceva Curione, seguendo le giuste idee del testatore.

Questa causa fu difesa dai più egregj avvocati. Il celebre Q. Scevola sosteneva la ragione degli eredi legittimi, ed egli, che avea il vanto di essere il più valente giureconsulto di Roma, s' impegnò a tutto potere di dimostrare, che la lettera del testamento si dovesse solo attendere, e quindi non essendo avvenuto il caso della sostituzione ne' termini precisi additati nel testamento, non poteva il sostituto aspirare alla succession di Coponio. L. Crasso, che Cicerone ammirava come il più grande orator di Roma, sostenne vigorosamente l' opposto. Cotesto valente uomo fece vedere, che ove la volontà era limpida, e chiara, non poteasi uom ragionevole da quella dipartire. Malgrado la vigorosa opposizione di Scevola, che sosteneva risolutamente doversi attendere quel, che stava scritto, quell' augusto tribunale decise a favore del sostituto. Parve strano l' attaccamento servile alle parole, quando si avea chiaro indizio della volontà. L. Crasso seppe adunque trarre a se i suffragj di tutti, ed egli trionfò della sottigliezza del suo contradittore. Così ci assicura Cicerone: *Quid vero? clarissima M. Curii causa, Mque Coponii nuper apud centumviros, quo concursu hominum, qua expectatione defensa est? cum Q. Scævola, æqualis, & collega meus, homo omnium & disciplina juris civilis eruditissimus, & ingenio, prudentiaque acutissimus, & oratione maxime limatus, atque, ut ego soleo dicere, jurisperitorum eloquentissimus, eloquentium jurisperitissimus, scripta testamentorum jure defenderet, negaretque, nisi posthumus, & natus, & antequam in suam tutelam veniret, mortuus esset, heredem eum esse posse, qui esset secundum posthumum, & natum, & mortuum, heres institutus: Ego voluntatem defenderem: hac eum tum mente fuisse, qui testamentum fecisset, ut, si filius non esset, qui in tutelam veniret, M. Curius esset heres* (1).

Or

(1) *Cic. de Orator. lib. 1. cap. 39.*

Or qual fu la ragione, che persuase i *Centumviri* a far prevalere la volontà a quel, ch' era scritto? Se il testatore, ragionavano que' valenti uomini, avesse preveduto il caso, che il postumo non fusse nato, non avrebbe disposto diversamente, che a favor del sostituto, ch' egli avea contemplato, in preferenza degli eredi legittimi. Tal' è appunto il caso attuale. D. Ginevra Grillo avendo a cuore la splendidezza della sua famiglia, invitò i maschi a succedere ai beni suoi, ed escluse le donne. Perchè le donne furono escluse? Perchè esse tramandano i beni a famiglie altrui, lungi di conservarli al proprio casato. Ove dunque la donna sia maritata con agnato egualmente congiunto alla testatrice, i beni restano allora alla famiglia, e cessa la ragione, perchè debbano rimanere escluse. La testatrice adunque, se tal contigenza avesse preveduta, non avrebbe di certo allontanata cotesta donna dalla successione. Se la volontà dee trionfare più, che il suono vano delle parole; noi sull' esempio del giudizio centumvirale dovrem dire, che la donna maritata in famiglia dev' essere ammessa al godimento del maggiorato agnatizio.

Nè si dica, che la sentenza centumvirale niente vaglia presso noi, giacchè ella è stata applaudita per regola invariabile ne' più cospicui tribunali di Europa a cagione della giustizia, e della saviezza, che contiene. Oltre al celebre Menochio, altri esempj consimili ce ne arreca il Consiglier Pascale, ed il de Franchis ancor ci assicura essersi a tal modo deciso nel nostro S. C. Così il Pascale: *Antiquitus secundum hanc opinionem decisum fuisse in centumvirali judicio inter L. Crassum, & Q. Mutium Scævolam, patrocinante Cicerone* (1) *& hanc opinionem uti veriorem, magisque communiter receptam approbavit S. C., ut refert oculatissimus Præses de Franchis in decis. 299., & hanc etiam uti veriorem, & magis communem esse testatur Tiraquellus in repetitione legis si unquam C. de revoc. donat. n. 10., eamque ab omnibus oppositionibus plenissime defendit Johannes Bapt. Laderchius in cons. 31. per totum &c.* (2). Di simil cosa ancora

(1) Dovea dire *patrocinante Crasso, ut Cicero narrat*.
(2) *Pasch. de vir. patr. pot. par. 1. cap. 9.*

ra ci assicura il dotto Leisero sull' addotta massima, che ne' testamenti, ove si vegga chiara la volontà, le parole non son da attendere. *Verumtamen vicit L. Crassus, ut is ipse ait apud Ciceronem; at facile sententiam suam probavit omnibus. Nec hodie secundum nostras leges scriptas aliter judicandum est, quia in testamentis si certo constet de voluntate testatoris, verba non sunt attendenda, sed casus omissus continetur sub expresso. L. 15. C. de testam. L. 25. §. 1. de lib., & posth. L. 4. C. de posth. hered.* (1).

Sull' esempio del giudizio centumvirale potremmo noi dimostrare la sodezza del nostro assunto, e quanto sian fallaci le idee dell' ingegnoso contradittore. Nel testamento di M. Coponio si era per avventura spiegato, che, ove il postumo non fusse nato, l' eredità si fusse data al sostituto? Certamente nò. Ma si scorgea l' idea generale, colla quale sembrava, che il testatore nella mancanza del postumo avesse voluto preferire il sostituto agli eredi legitimi. Se il testatore risorto dalla tomba fusse stato interrogato su di ciò, avrebbe preferito sicuramente il sostituto agli eredi legittimi tanto nell' uno, che nell' altro caso. Non vi è ragione di ravvisarvi alcun divario. La volontà è la norma direttrice, che dobbiam seguire; dicevano que' valentuomini, che sedevano nel giudizio centumvirale; benchè la scrittura non lo annunzj espressamente, una eguaglianza di ragione dee farci adottare in un caso quel, che si è stabilito per l' altro. *Quid*, dicea Cicerone, *verbis satis hoc cautum erat? Minime. Quae res igitur valuit? Voluntas* (2).

Con questi principj ragioniamo pur noi a tal modo. La testatrice ha invitato i maschi, ed ha escluse le femine. Ella ciò facendo avea a cuore la conservazione della famiglia: questa era la idea, che se le volgea in mente. E' avvenuto un caso, in cui la donna non tramanda i beni fuori della famiglia, anzi è divenuto mezzo opportuno a con-

(1) *Leyser. medit. ad Pandect. spec. 362. medit. VI.*
(2) *Cicer. orat. pro Caecin.*

conservarceli. La ragion pertanto della esclusione della donna è cessata. Non v'è ragione dunque, che la testatrice in questo caso abbia voluto escluderla. La volontà sembra in questo caso propizia alla donna, benchè le parole del testamento par, che non risolvano questo caso. *Quæ res igitur valere debet?* Dirò con Cicerone: *Voluntas*. E se la volontà par, che ora non sia atta ad escluder la donna maritata in famiglia, a questa, soggiungo io, dobbiamo unicamente attenerci. *In directis hereditatibus*, dicea a proposito il giureconsulto Cujacio, *& legatis, sane olim potius sequebantur scripta, & formulis inhærebant, ut patet ex l. commodissime de lib., & post. L. si alii, sup. de usuf. leg. L. ille aut ille §. 1. sup. de leg. 3. At meo judicio ex sententia Justiniani voluntas dominatur in omnibus, ut ait l. cum quæstio in fine C. de legat., ubi, in omnibus, id est non tantum in fideicommissis, aut conditionibus, sed etiam in hereditatibus, & legatis, ut declarat idem Papin. in quæstione I. hujus legis, nec ineleganter cum alia de re agitur, quam de directa scriptura, sive oratione, puta, quid rerum provincialium appellatione testator intellexerit, l. ex facto proponebatur: §. rerum sup. de hered. instit. Totum, inquam, facit voluntas defuncti. Nam quid senserit, spectandum* (1).

UN' altro responso, ch'esibisce a noi la giurisprudenza giustinianea, ci convince del pari quanto i giureconsulti valutavano la volontà, e ne indagavano lo spirito, senza brigarsi del suono rigido delle parole. Un padre nel testamento disegnò per marito ad una sua figlia impubere di nome Severina Procula un certo Elio Filippo. Legò a di lei beneficio un fondo, a legge però ch'ella avesse aderito alle nozze destinatele, ed in caso non avesse sposato Filippo, lasciò il fondo a Filippo istesso. La donzella morì impubere, prima che il matrimonio con Fi-

(1) *Commentar. in L. 102 D. de Condit., & demonstrat. inter responsa Papiniani Tom. IV. operum edit. Neapol. anni* 1758. *Col.* 1183.

Filippo avesse potuto eseguirsi. Nacque il dubbio, se il vantaggio del legato, per non essersi adempita la condizion del matrimonio, doveasi a Filippo, o pure agli eredi della pupilla. Filippo attaccandosi alle parole sostenenva, che non essendosi avverata la condizione, il lascito a lui era dovuto. Gli eredi della pupilla al contrario diceano, che l' idea del testatore nel disporre del legato a prò di Filippo nel caso, che il matrimonio non fusse seguito, era stata appunto quella, cioè d' infligere a lei una pena della controvenzione al precetto, ed un consuolo a Filippo pel rifiuto. Morta la figliuola impubere, era evidente, che non meritava pena pel non seguito matrimonio, mentre la natura, e la legge il vietavano. Non potea dolersi Filippo del rifiuto, essendo la donzella morta in una età, in cui non era al caso di risolver nulla circa la sua situazione. Il giureconsulto interrogato sù questa specie fece prevalere la volontà ad onta delle parole. Malgrado che attendendosi la lettera sembrava verificato il caso del lascito a favor di Filippo, pur non per tanto parve strano trasandare la volontà, che da chiari argomeuti si raccoglieva. Ecco le parole del giureconsulto: *Pater Severinam Proculam Ælio Philippo cognato nuptiis testamento designavit: eidem filiæ prædium, si Ælio Philippo nupsisset, verbis fideicommissi reliquit, quod si non nupsisset, idem prædium Philippo dari voluit; nondum viripotens puella diem suum obiit, respondi,* CUM IN CONDITIONIBUS TESTAMENTORUM VOLUNTATEM POTIUS, QUAM VERBA CONSIDERARI OPORTEAT; *Ælio Philippo fideicommissum ita datum videri, si ei Procula defuncti filia nubere noluisset. Quare cum ea prius quam viripotens fieret, vita decesserit, conditionem extitisse non videri* (1).

Simil cosa raccogliamo da un altro elegante responso di Ulpiano, che riferisce un bel caso deciso sovranamente dall' Imperador Marco. Una moglie disgustata dal marito, da cui avea fatto divorzio, avea fatto un lascito a' figli sot-

to

(1) *L.* 100. *D. de condit.*, & *demonstrat.*

to la condizione, *si morte patris sui juris fuissent effecti*. Avvenne, che posteriormente, e dopo la morte della madre, furono i figli emancipati. Si pretese da costoro la prestazion del legato. Si dicea al contrario, ch' essendo ancor vivo il padre non si era la lettera della condizione adempita. Ma l' Imperador Marco decise per i figli. Qual fù la idea della madre, ragionava quel Monarca filosofo, nel disporre, che la prestazione del legato si fusse differita fino all' avvenimento della morte paterna? Fù certamente quella di non far sì, che il padre, con cui ella vivea in disgusto, non ne avesse in alcun modo partecipato. Or emancipati i figli, sono essi al caso di godere della beneficenza materna indipendentemente dal padre. Si ottiene perciò quel che la testatrice desiderava egualmente nel caso della morte, che in quello della emancipazione. Il lascito dunque deve avere il suo effetto, e nell' uno, e nell' altro avvenimento, poicchè, *intellecta matris voluntate*, si dee por mente più alla volontà, che al suono delle parole. Con queste vedute l' Imperador Marco estese al caso della morte, ch' era espresso, quello della emancipazione, che non era stato spiegato. Si ascoltino le parole della legge. *Scævola Divum Marcum in auditorio de hujusmodi specie judicasse refert. Brasidas quidam Lacedæmonius vir prætorius, cum filiis suis ab uxore divortio separata, si morte patris sui juris fuissent effecti, fideicommissum relictum esset, eos emancipaverat; post emancipationem fideicommissum petebant. Decrevisse igitur Divum Marcum refert, fideicommissum eis repræsentandum intellecta matris voluntate; Quæ, quia non crediderat patrem eos emancipaturum, distulerat in mortem ejus fideicommissum, non dilatura id in mortalitatem, si eum emancipaturum sperasset.*

La specie nostra è tutta analoga a quella decisa dall' Imperator Marco. La testatrice Grillo tutta intenta all' idea di conservare i beni suoi alla famiglia Loffredo, che tanto erale a cuore, invitò al majorasco i maschi, ed escluse le femine. Invitò i maschi, perchè conservano la gloria del casato: escluse le donne, perchè tramandano i beni

ni a famiglie estranee. Se tal' è la ragione, onde le donne sono escluse, è manifesto, ch' ove esse, maritandosi in famiglia, secondano i desiderj della testatrice, non debbano essere escluse. Se il maschio è invitato, perchè atto a conservare i beni nel casato; la donna dev' esserlo del pari, quando è maritata con un agnato egualmente caro alla testatrice. *Intellecta igitur testatricis voluntate*, la donna maritata in famiglia si reputa come maschio.

IN un altra legge del Codice si riferisce una specie simile decisa dall' Imperadore Antonino. Avea una madre scritti eredi i figli sotto la condizione, se si fussero emancipati dal padre. Non furono essi emancipati; ma per la morte, o per la deportazione del padre si liberarono dalla patria potestà. Secondo le parole, la condizione non si avverò; erasi però avverata secondo la volontà della testatrice, la quale volea, che la roba lasciata a' figli non si acquistasse al padre e così rispose l' Imp. Antonino (1). Quindi è nato quel comun detto degli antichi interpreti, cui fan plauso anche i moderni, e nominatamente il Duareno (2), *nihil referre quid ex æquipollentibus fiat*. Su queste idee il gran Cujacio interpretando il lodato rescritto di Antonino scrive così. *Sed hic est omnino sensus hujus legis, ut admittatur ad fideicommissum, sive contingat mors patris, sive emancipatio filii. Utroque casu, ut dies fideicommissi cedat ex tacita voluntate defuncti, cui potissimum adservire debemus, quæ regit, & facit conditionem non sermo, non scriptura conditionalis, l. in conditionibus, & l. pater ff. de condit. & demonstr.* (3) L' istesse teorie insegna anche altrove il lodato autore, facendoci sapere che ove possa ravvisarsi, che il testatore avesse riguardato più tosto l' effetto dell' atto, che il mezzo conducente, benchè variasse il mezzo,

(1) *L. mater 3. C. de inst. & subst.*
(2) *In tit. D. de condit. inst. cap. 5.*
(3) *In l. 11. respons. Papin. tom. 4. col. 1304.*

zo, mentre si ottiene il fine, la disposizione torna allo stesso, e deve avere il suo effetto (1).

Ne dee valutarsi affatto la risposta, che si è studiato di dare il nostro contradittore, cioè che nelle leggi anzidette si parla di condizioni, non già di sostituzioni fedecommessarie. Questo si chiama appunto far gioco di equivoci inconcludenti. Nelle condizioni regge piuttosto la massima, che son da osservarsi nella *forma specifica* (2), e pure in esse più la volontà si attende, che le parole, e queste si estendono da caso a caso. Ne' fedecommessi poi ha luogo la massima, che *jure tantum voluntatis nituntur, & reguntur*, cioè che in essi prevale la volontà all'espression delle parole, e basta, che questa tacitamente possa rilevarsi, deve avere la sua esecuzione. Ecco perchè il gran Papiniano chiamava il fedecommesso *jus voluntatis* (3). Ecco perchè in mille luoghi del dritto si stabilisce, che ne' fedecommessi si deve unicamente badare alla volontà del defonto, e che non si attendono le parole, e la scrittura,

(1) *Non tam spectavit modum, quo filii fierent sui juris, quam finem, & quocumque igitur modo filii fiant sui juris, sive morte patris, sive emancipatione, ex mente testatoris fideicommissum eis restitui debet*. (Cujac. ad lib. 11. respons. Papin. l. 19. circa finem). *In substitutionibus sæpissime casum expressum duci ad tacitum, & ubique esse servandam semper defuncti voluntatem*. (Cujac. lib. 6. Cod. ad titul. 25. institut. in fine l. 3.) *Sed ambigitur an filius, cui legatum sit cum morietur, servus possit fideicommissum petere, vel legatum, si ante mortem legantis emancipatus sit, vel aliter sui juris factus sit. Et quidem cum casus mortis trahatur ad casum emancipationis, l. si ita quando dies legati cedat, l. mulier in princ. ad Trebellian., quod videtur contrarium l. 11. §. Si cui hoc tit. sed his verbis (non videtur conditio defecisse) infer, sed extitisse*. Cujac. tom. 10. ad titul. de legat. 3. l. 8.

(2) *L. 6. §. 2. D. de usur.*

(3) *L. 3. §. nonnunquam D. de usuris in fin.*

ra, quando si hà argomento idoneo della volontà (1). Ecco perchè al dir del Cujacio la volontà è quella, che domina in tutti gli atti umani, e dee sempre prevalere alla scrittura specialmente ne' fedecommessi. Ripetiamone le parole. *In directis hereditatibus, & legatis sane olim potius sequebantur scripta, & formulis inhærebant .... At meo judicio ex sententia Justiniani, voluntas dominatur in omnibus, ut ait l. cum quæstio infine C. de legat., ubi in omnibus, id est non tantum in fideicommissis, aut conditionibus, sed etiam in hereditatibus, & legatis, ut declarat idem Papin. in quæstione 1. hujus legis, nec ineleganter cum alia de re agitur, quam de directa scriptura, sive oratione .... totum, inquam, facit voluntas defuncti. Nam quid senserit spectandum.*

Ne' fedecommessi dicea il giureconsulto Paolo *sola voluntas servatur* (2): Ulpiano dicendo lo stesso si spiega così. *In fideicommissis voluntas præcipue attenditur* (3). Ed il giureconsulto Meziano insegna, che *maxime voluntates attendere debemus* (4). Non sia dunque meraviglia, se Papiniano chiamava il fedecommesso *jus voluntatis* (5). Convengono sù di ciò tutti gli interpreti, tra' quali merita distinto luogo il Chiflezio. Jure tantum voluntatis subnixa, *ideo adjectum, quia non jure alio, quam & mente, & voluntate relinquentis pendent fideicommissa*. Itaque jus voluntatis *de iis loquens dixit Papin. l. 3. §. nonnunquam 2. D. de usur. Hinc illa toties occurrunt, in fideicommissis præcipue spectandam, servandamque defuncti voluntatem. Sic etiam* eve-

(1) *L. Titia in fin. 34. de legat. 2. L. Publius 36. in fin. d. de condit. & demonst.*. Nella suddetta legge espressamente si fa prevalere la verisimile volontà alla lettera: *Verba quidem videntur repræsentare fideicommissum, sed non est verisimile, ut maturius voluerit testatrix ad substitutos id transferre. D. L. Publius*

(2) *L. penult. de leg. 1.*

(3) *L. 11. §. 19. D. de leg. 3.*

(4) *L. 95. D. de legat. 3.*

(5) *Dict. l. 3. §. 2. D. de usur.*

evenit; ut cum de voluntate in genere constat, licet voluntas specialis incerta sit, tamen substineatur fideicommissum l. Stichus 12. de leg. 3. Non enim, ut sit expressa voluntas omnino requirimus: sat est, si tacite colligi possit (1).

In somma son di accordo tutti gl' interpreti, che dove il testatore abbia riguardato piuttosto un certo effetto, che i mezzi diretti a conseguirlo, *provisio facta in uno casu censetur facta in simili* (2) *& nihil refert quid ex æquipollentibus fiat* (3).

Da tuttociò ad evidenza si ravvisa con quanta aggiustatezza d' idee il nostro foro ha accolto la massima, che ne' fedecommessi agnatizj, malgrado la esclusion delle donne, si ammettono a succedervi, quando esse sono della linea prediletta, o figliuole dell' ultimo possessore, e maritate in famiglia con un agnato egualmente gradito al testatore. Risvegli ora a sua possa il contradittore quante sottigliezze può somministrargli il suo ingegnoso acume; ei non potrà scuotere una idea, che il foro ha canonizzata, e che incontra la garanzia combinata della natura, e della legge.

Objezioni dell' avversario contro gli addotti principj di dritto, e loro risposta.

IL difensore di D. Ferrante, che sà maneggiare a suo modo il sistema della giurisprudenza, e ne tira armi, e difesa secondo il bisogno, è ricorso ad alcuni luoghi del dritto romano, ove pare, che messa da parte la volontà, si segua rigidamente la scrittura. Si è inalzata fino ai cieli la legge *commodissime* 10. *de liberis, & posthumis* per conferma del senso letterale in esclusione dell' in-

(1) *Chiflet. de jure fideicom. lib.* 1. *cap. ult. in Thesaur. Otthon. tom. V. col.* 783.

(2) *Bald. in l. Gallus §. & quid si tantum D. de lib. & post.*

(3) *Decian. cons.* 1. *n.* 198.

interpretazione della volontà. In questa legge Pomponio dà la cautela a quelli, che formano i testamenti. Acciocchè il postumo non rompa il testamento, si deve istituire erede, o nasca *me vivo*, o *me mortuo*, ovvero, nascendo il postumo indefinitamente. Questa è la cautela, che dà il giureconsulto. Indi soggiugne, ma se si dicesse, io istituisco il postumo nascente *me vivo*, e nascesse dopo la morte, il postumo rompe il testamento: *Quia filius nec sub conditione quidem scriptus heres intelligitur, qui in hunc casum nascitur, qui non est testamento comprœhensus*. Qui s'inalza l'avversario, e dice: Se per volontà del testatore riguardo alla nascita del postumo il tempo della morte era equipollente all'altro della vita, perchè non ammettersi secondo il testamento? Appunto perchè quel caso non si era quivi spiegato. Ecco l'Achille della contraria difesa, ma è facile rispondere a tale argomento.

Non vi è dubbio, che trà le sottilissime dispute, ch' eran tra' giuristi dell'età di Pomponio, vi era quella cioè de' postumi, e quasi postumi *ex lege Julia*, & *ex lege Velleja*. Alcuni giuristi opinarono, che l'un caso fusse compreso nell' altro. Pomponio sposò il partito di coloro, che pensavano, che l'un caso non dovesse trarsi all' altro. Ma ne' tempi posteriori avendo la giurisprudenza acquistata un aria più semplice, e più benigna, fu il sentimento di Pomponio corretto, ed emendato colla legge ultima *Cod. de liberis*, & *posthumis*: Quindi l'un caso fu compreso nell' altro *non ex scripto*, *sed ex sententia testamenti* (1). Scrive il Cujacio sul commento dell' anzidetta legge *commodissime*, che colla sopracitata legge ultima del codi-

(1) *Nobis itaque eorum sententiam decidentibus cum frequentissimas leges posuimus, testamentorum voluntates adjuvantes, ex neutra hujusmodi verborum compositione ruptum fieri testamentum videtur, sed sive vivo testatore, sive post mortem ejus intra decem menses a morte testatoris numerandos filius, vel filia fuerint progeniti, maneat testatoris voluntas immutilata; ne pœnam patiatur præteritionis, qui suos filios non prætertit. L. ult. C. de posthum. hered. instit.*

dice si fusse raddolcito l'antico rigore; *latius assumpta voluntate defuncti* (1). In oltre l'incomparabile Duareno opportunamente ci fà sapere, che per mezzo della medesima *l. ult.* si fusse ridotto ad equità il sentimento di Pomponio, di tal che per via di giusta interpretazione il caso della morte si estese a quello della vita, e questo vicendevolmente all'altro. La sua dottrina perchè lunga l'abbiamo trascritta a piè di pagina (2). Il nostro contrad-

(1)

(2) *Igitur explicandæ hujus quæstionis gratia, distinguendum est, ut concilietur sententia Pomponii cum ea Justiniani Constitutione, & cum Pauli responso in §. ult. In primis verum est, quod Pomponius ait, propter casum omissum rumpi testamentum. Si testator instituerit in unum casum tantum, altero omnino omisso, eo casu, qui omissus est, eveniente, rumpi testamentum verum est. Sed cum quæritur, an sit omissus casus, an non sit, dico non tantum ex verbis, sed etiam ex verbis, & voluntate testatoris id existimandum esse. Exemplum est in d. l. 25. §. Luc. In hac specie satis apparet ex conjectura voluntatis testatoris alterum casum omissum non esse, tametsi verbis expressus non sit. Nemo est, cui non satis perspicuum sit, perpensis diligenter circumstantiis hujus hypotesis jam fuisse voluntatis testatoris, ut institueret partum neptis suæ sive jam natus, sive nasciturus esset. Ideo instituit quem in utero haberet, quia nondum putabat, eam peperisse. Eodem die paulo ante factum testamentum pepererat, nec longum erat intervallum. Ideo conjectura voluntatis suadet, ut interpretamur, casum hunc omissum non esse. Sic itaque non adversatur sententiæ Pomponii. Nos interpretamur ex sententia testatoris institutum esse . . . . natus erat tempore facti testamenti, licet verba testatoris referantur ad eum, qui nasciturus est. Isque locus communis de interpretationis observatione dignus. Nos sic interpretamur verba testatoris, ut quod ab eo scriptum est ad alia producamus, de quibus ne cogitavit quidem. Tanta vis est hujus interpretationis, quia id dicimus ex sententia ejus esse, quod credibile est, eum dicturum fuisse, si de eo consultus, & inter-

tradditore, che sente tanto innanzi in giurisprudenza, non l' ignorava certamente. Ma l' uopo della causa, che difendeva, l' obligava a tacerlo. Il suo argomento adunque non vale; anzi la legge posteriore, correggitrice dell' altra da lui allegata, pruova direttamente l' opposto di ciò, ch' egli sostiene, e porge a noi una novella pruova, che la volontà si attende in modo, che si permette quella indagare, ed estenderla a' casi non ispiegati nel testamento.

MA il nostro contradittore non rifina. La volontà, egli dice, non ispiegata, ed espressa, non vale nulla: *Voluntas in mente retenta non est voluntas*, e ripetendo un detto di Baldo, scrive: *Non sufficit testatorem voluisse, nisi disposuerit, nec etiam sufficiens est, aliquid fuisse in intentione, nisi id etiam in dispositione* (1).

Per isciorre questa difficoltà, è ben, che si rammenti il riverito contradittore, che in giurisprudenza si dice espresso non solo quello, che spiegatamente si dice, ma anche quanto si raccoglie da idonee congetture. Potrei dimostrarlo con infiniti luoghi del dritto, ma per brevità accenno soltanto quel, che dice l' elegante Giuseppe Pasqual Cirillo, dimostrandolo con i più convincenti argomenti di legge. *Evidenter expressa voluntas dicitur etiam ea, quæ idonea aliqua conjectura explicatur* (2). Non è vietato adun-

---

terrogatus fuisset, exemplum simile adducitur in illis legibus: est etiam simile in pactis, quid igitur dicemus in dubio? testator verbis non expressit utrumque casum, & dubium est, an de eo cogitaverit. Quomodo interpetrabitur? tunc recurrendum est ad constitutionem Justiniani in d. l. ult. Cod. de posthumis heredibus instituendis. In re dubia facile creditur testator de alio casu cogitasse. Duaren. Comment. ad d. l. ult. C. de posth. &c.

(1) *Baldus ad l. cum quædam filiam ff. de hered. inst.*

(2) *Cirill. Instit. Jur. Rom. lib.* 2. *tit.* 15. §. 2. Si vegga la *L.* 74. *D. de leg.* 1., e la *L. Publius D. de condit., & demonstr.*

adunque in giurisprudenza indagar la volontà, quando può rilevarsi da gravi congetture. Imaginare una disposizione, che il testatore affatto non hà spiegata, e che non si rileva da idonei argomenti, è voler fare da indovino, sostituendo i proprj desiderj alle idee del testatore. Questo unicamente è vietato. Ma non è proibito certamente indagare la genuina volontà del testatore coll'analisi attenta della sua disposizione, e dove non siesi qualche cosa spiegatamente detta, trarla con giusti argomenti dal tenore istesso della disposizione. Questo appunto avviene nell'articolo presente. I giuristi indagando la cagion finale del testatore, hanno argomentato, che ne' fedecommessi agnatizj la donna della linea prediletta, quando è maritata in famiglia, non debba essere esclusa.

Con questi principj è facile rispondere agli argomenti di legge, che si adducono in sostegno dell'additata objezione, e noi non manchiam di farlo partitamente.

I. Si cita la *L. IX.* §. 1. *de hered. instit.*, ove è stabilito, che se un testatore volendo legar la veste, lega il piatto, non si dee la veste, perchè non legata, nè il piatto, perchè non voluto: o volendo scrivere erede Tizio scrisse Cajo, niun de' due è erede; non il primo *quem voluit*, *quoniam scriptus non est*, nè il secondo, *qui scriptus est*, *quoniam voluntate deficitur*. Questa legge non giova nè punto, nè poco. Imperciocchè in quella specie non si raccoglieva da altri luoghi del testamento la volontà del testatore in modo di poter accertare chi in realtà fusse stato il vero erede. Vi erano forse argomenti estrinseci, ma questi non eran sufficienti ad indurre una istituzion di erede a favor di colui, che non era scritto erede.

II. „ Si è dato Tizio tutore, e vi sono due Tizj il padre, „ ed il figlio; niun de' due sarà tutore, perchè non apparisce *de quo sensit testator*; tanto è lontano, che si „ possa andar indovinando qual de' due abbia voluto, „ quale abbia creduto il più probo, e il più adatto (1).

La

(1) *L. 30. D. de testam. tutel.*

La legge allegata è tutta aliena della specie, che trattiamo; Quivi si dice manifestamente, che non sapevasi indagare a qual de' due Tizj avesse il testatore dirette le sue idee, e mancava la pruova, come accertarlo. Ecco perchè la disposizione restava oziosa, ed inutile per la sua incertezza. Ma se col lume di altri luoghi del testamento si avesse potuto raccogliere con idonee pruove a qual de' due Tizj avesse il testatore rivolte le sue idee, se avesse potuto accertarsi, sia per cagion di strettezza di amicizia, sia per vincolo di parentela, sia per altri rapporti, che togliessero la incertezza; allora qual uom sensato incontrerebbe dubbio a dare esecuzione alla volontà? La legge lo dice espressamente. *Non deficit ius, sed probatio*. Il che annunzia, che se ci fusse stata pruova, o argomento come accertare la volontà, si sarebbe data la tutela a quel Tizio, che avrebbe a suo favore la volontà del testatore. Il caso nostro è ben diverso; nell'articolo della donna maritata in famiglia si rileva la volontà dalla cagion finale del testatore dalla maggior predilezione, e dalla premura, che ognun deve avere di non isconvolgere l'ordine naturale di succedere: si rileva altresì dall'idee del buon senso, e da tanti esempj consimili, che ci additano le leggi.

III. Se vien istituito erede il postumo, che nascerà dalla „ tale moglie, che il testatore avea, e poi da un'altra „ gli nasce un postumo, costui rompe il testamento; nè „ lice imprendere, che se il testatore avesse pensato al „ caso, che gli potesse morir la moglie, prenderne un'al„ tra, e nascergli da costei un postumo, lo avrebbe sen„ za dubbio istituito erede " (1). Ecco la risposta.

Quando è istituito erede il postumo nascituro indefinitamente, allora siccome non è disegnato l'individuo, da qualunque moglie nascesse, l'istituzione regge. Quando poi s'istituisce il postumo nascituro da certa moglie, si addita l'individuo *taxative*, ed in conseguenza è fuori regola, che l'istituzione si estenda ad altro individuo, il qua-

(1) *L. 23. §. 2. D. de liber. & posthum.*

quale essendo procreato da altra moglie, poteva il testatore non amarlo egualmente. Dippiù è una cosa strana imaginare, che il testatore istituendo erede il postumo nascituro da certa moglie, abbia avuto pensiere, che morendo quella moglie, poteva sposare un altra, e farla divenire incinta. Questo pensiere per la santità de' matrimonj, la legge lo tien lontano, anzi lo abborisce, e perchè caso strano lo crede fuori la linea dell' idee, e de' voleri del testatore.

IV. „ Dato un tutore a' figli, non s' intende dato a colui,
„ che il testatore credea morto, quantunque se lo avesse
„ creduto vivente, senza dubbio quell' istesso tutore, che
„ riputò atto a regger la cura degli altri figli, avrebbe
„ stimato capace per la tutela anche di questo " (1).

L' esempio additato nemmeno giova all' assunto di D. Ferrante. Chi assicura l' avversario, che se il testatore avesse creduto vivente quel figlio, che riputava morto, avrebbelo affidato alla cura dello stesso tutore, che avea destinato per gli altri figli? Il tutore non è che un educatore, e l' educazione è varia, secondo l' indole, e la età. Potrebbe stare benissimo, che colui, il qual' è atto ad educare figli di certa indole, non sia idoneo ad educare figli d' indole diversa. Ecco perchè la legge giudiziosamente non ebbe per tutore dato al figlio creduto morto quello, che si era destinato per gli altri figli.

V. „ Finalmente se un padre impone con codicilli *ab inte-*
„ *stato* all' unico figliuolo, ch' egli ha, di pagare alcuni
„ legati, ed accade, che al disponente nasce un postu-
„ mo, i legatarj conseguiranno la sola metà del legato
„ da colui, al quale la prestazione è imposta, perchè
„ per una sola metà è erede *ab intestato*, ed il postumo
„ non è tenuto a dar l' altra metà, e niente è più ve-
„ risimile, che se il codicillante avesse la nascita di un
„ postumo preveduta, ad ambidue i suoi legitimi eredi
„ avrebbe ingiunto di pagare gl' interi legati " (2).

Que-

(1) *L.* 16. §. 3. *&* 4. *D. de testam. tutel.*
(2) *L.* 19. *D. de jur codicill.*

Questo argomento è grazioso assai. Il contradittore, che intende moltissimo, fà sembiante di non intendere la ragione dello stabilimento, che adduce. La ragion vera, per cui si annullano i legati per metà per la sopranascenza del postumo sorge da ciò, che segue. Nato il postumo la legge presume, che se il testatore avesse figurato il nascimento del figliuolo, non sarebbe stato sì liberale cogli estranei legatarj. Chi non hà figli, o ne ha un solo, è facilmente liberale con gli estranei; ma colui, che ne hà più, non sì facilmente si determina a beneficare estranei. Or il legato, che altro è, *nisi species quædam liberalitatis?* L'ordine della carità, le voci imponenti della natura suggeriscono questa idea, che la giurisprudenza hà seguito. Ecco perchè nascendo il postumo, i legati si sostengono per la metà, che gravita su l'altro erede, ma non già sù l'altra, che ricaderebbe a danno del postumo. Questa è la genuina ragione, che il contradittore sapea, ed all'uopo della sua causa hà voluto tacere. Se egli, o altri ne dubitasse, legga l'Alciato, (1) e ne rimarrà convinto.

Assodato il nostro assunto, e dimostrata ragionevole con mille invitte pruove la dottrina del foro Napoletano circa l'articolo della donna maritata in famiglia, uopo è che passiamo a ribattere il sistema del contraditore. Egli tante cose confonde, le quali da confonder non sono, ed ha riuniti tutt' i suoi sforzi per rendere vistosa, e plausibile una disperata intrapresa. Questo ci obbliga ad un serio lavoro, per risponderci come conviene, ed a questo ci accingiamo.

Si

(1) *Magis dissuadent a donando plures filii, quam unus filius . . . . . Est verisimile, quod pater nedum rem magnam, sed nec parvam quidem velit auferre filio . . . . Leggatarii sunt minus dilecti a testatore.* Alciat. lib. 1. præsum pr. XIII.

Si ribatte il sistema del contradittore.

TRe proposizioni si studia l'avversario di stabilire onde farci credere, che la marchesa D. Ginevra non possa aspirare al godimento del maggiorato in contesa. L'una è, ch'ella non è chiamata, la seconda, che non è posta in condizione, è la terza, che sia espressamente esclusa. Vediamo quanto sia egli riuscito nella pruova di questi tre assunti, e diamo a ciascun di loro confacente risposta. D. Ginevra non è chiamata, dice il contradittore: ella non è nominata nel testamento di D. Ginevra Grillo. Quivi le femine sono affatto escluse: quivi l'invito è indrizzato a soli maschi: D. Ginevra non è maschio, dunque si può dire a lei *fideicommissum de te non loquitur*, ed in conseguenza invano pretende di aspirarne alla successione. Dopo la morte di D. Carlo è invitato il principe D. Francesco suo figlio, ed i suoi primogeniti maschi; D. Ginevra non è figlio primogenito maschio di D. Francesco. Dunque non ci è chiamata per lei.

Noi di sopra abbiamo apparecchiata la risposta distruggitrice di tal'obbiezione. Non vi è dubbio, che dopo la morte di D. Francesco son chiamati i suoi primogeniti maschi, ed indi la linea di tal primogenito. Or noi sosteniamo, che tanto se si riguarda la chiamata del primogenito maschio, che della sua linea, D. Ginevra non è esclusa. Si rammenti il dotto contradittore della dottrina del foro dianzi stabilita, che ove la donna sia maritata in famiglia con agnato egualmente caro al testatore, acquista i dritti di maschio circa la successione a fedecommessi agnatizj: *Nanciscitur iura masculorum: Obtinet vices masculi*, e quei dritti si attribuiscono a lei, che al maschio stesso converrebbero, per volontà del testatore. Dunque D. Ginevra perchè maritata in famiglia tien le veci di quel primogenito maschio invitato nel testamento di D. Ginevra Grillo sua avola. Se questo reca meraviglia al mio contradittore, il quale non vede, se non ciò, che giova alla causa sua, non deve far meraviglia certamente a quei raguardevoli personaggi, i quali devono

no la presente causa decidere. Essi ben sanno quando sia bene stabilita la dottrina, che noi abbiamo additata.

Ma qui sento che rida *plenis buccis* il mio contradittore; Che ghiribizzo di fantasia è questo? come può avvenire questa strana metamorfosi, che la donna diventi maschio? Questa teoria starebbe meglio tra le fantasie de' poeti, che tra le dottrine severe de' giureconsulti. Ma arresti un poco il suo caldo trasporto il mio contradittore, ed io il renderò convinto, che non sono nuove in giurisprudenza così fatte finzioni, quando hanno il loro sostegno su i voti della natura, ed incontrano la garanzia delle leggi. Eccone un esempio, che val per mille. Dimando io in cortesia al mio avversario, può il figlio divenir fratello senza una contradizione in natura? E pure gli fò io vedere, come *ex conjectura voluntatis, & pietatis* Papiniano vuole, che il figlio *obtineat vices fratris*. Un padre dotando l' unica sua figliuola nell' atto, che passava a marito, fece promettere il ritorno delle doti, casochè la figliuola morisse senza figli, *favore fratris heredis sui*. Avvenne, che il padre morì, lasciando di se superstite un maschio. Si verificò il caso del patto riversivo. Il fratello diceva a me debbono le doti ritornare, perchè a mio favore è indrizzato il patto del ritorno delle medesime. Il figliuolo sosteneva all' opposto, che se il padre avesse previsto, che avrebbe dovuto a lui succedere in qualità di erede non già il fratello, ma si bene un figliuolo, il vantaggio della riversion delle doti si sarebbe più tosto a di lui favore convenuto. Papiniano non seppe disconvenire dalle idee del figlio: Trovò ragionevole la sua dimanda; ed a suo favore decise (1).

Se Papiniano avesse ragionato con la logica severa del mio contradittore, avrebbe detto al figlio *pactum de te non loquitur*; il patto riversivo è scritto nominatamente a favor del fratello. Ma noi amiam meglio seguire la logica di Papiniano. Quindi benchè D. Ginevra Grillo avesse invitati i maschi primogeniti di D. Francesco Loffredo, noi seguen-

(1) *L. tale pactum 40. §. ultim. D. de pactis.*

guiendo quella *conjectura pietatis*, che il foro hà accolta con tanto plauso, diciamo, che queste voci non escludono la donna primogenita maritata in famiglia. Ella *nanciscitur jura masculorum, & obtinet masculi vices*. Così schiarisce l'anzidetta legge l'elegante Balduino: *Voluntas defuncti totum facit, nam quid senserit, spectandum est. Sed voluntatem non modo verba significant; sed iis quoque deficientibus, multæ nobis conjecturæ indicant, ex his illam veluti abditam elicere, & latentem recte pervestigare, magnæ prudentiæ est; singularisque judicii. Papinianus vero in hoc genere excelluit, & præcipue secutus pietatis conjecturas est, nam, & vim τῶν σοργικῶν sentiebat, & ea in parte perniciose errari non posse intelligebat. Neque modo in testamentis, sed & in pactis, & stipulationibus in ea hæsit. Cum aliquando pater, qui dotem pro filia promiserat, pactus esset cum genero, ut filia in matrimonio sine liberis defuncta, post mortem suam portio dotis apud fratrem heredem suum maneret, hoc est, ab eo non peteretur: Et deinde liberos suscepisset, quos heredes reliquit. Respondit Papinianus, iis quoque profuturam pactionem. L. tale pactum 40. §. ult. D. de pactis, nam & si verba fratrem spectent, voluntatem tamen paciscentis, uti heredi consuleretur, fuisse: neque intelligi voluisse, filium fratri posthabere. Sed quia filium non habebat, nec habere sperabat, in fratrem suum videri judicium supremum tunc contulisse* (1).

In oltre non par che debba far tanta meraviglia all'egregio difensore di D. Ferrante, ch' è il *jurisconsultissimus* de' tempi nostri, la finzione anzidetta, cioè che la donna maritata in famiglia si reputi un maschio. Il dritto romano ci fornisce a dovizia di esempj di tali finzioni, ed esse hàn luogo *si æquitas, vel utilitas suadeat*, quia, dice l'Altaserra, *fictio juris civilis introducta est naturali æquitate*

(1) *Balduin. in tract. de condit. cap. 4. circa mediet. In Jurisprud. Romano-attic. Tom. 1. col. 333.*

te (1). Cosa è l'adozione, se non che una finzion civile, onde chi non è figlio, si finge di esserlo, e ne acquista i dritti, e le ragioni? Cosa è la legittimazione, se non che una finzion civile, onde un figliuolo nato fuori del matrimonio si figura esser legittimo, e nato da giuste nozze? Cosa era lo stabilimento della legge Cornelia, se non che una finzione, per la quale colui, che caduto era in man de' nemici, comecchè sano, e vivo, si riputava morto? Son pieni i libri del dritto di sì fatte finzioni. Chi ha vaghezza di vederle raccolte, ed additatone l'uso con eleganza, e dottrina, può consultare il sullodato Altaserra nel suo bel trattato *de fictionibus juris*. Ma senza andar troppo lungi, a chi non è noto lo stabilimento del dritto consuetudinario, il quale stabilisce la *mascoliazione*, cioè che la sorella acquisti i dritti del maschio, quando il fratello, per non darle dote, non si prende pensiere, ove se gli offrisse un partito, di darle marito. Cessino adunque le sorprese del contraddittore, giacchè senza ricorrere alle metamorfosi di Ovidio, il dritto civile, e patrio ci somministra i più belli esempj di ciò, che noi abbiamo intrapreso.

LA seconda proposizione ella è, che D. Ginevra non sia messa in condizione, cioè che non sia nella linea de' primogeniti maschi di D. Francesco Loffredo. E quì ho l'onore di dire al mio contraddittore, che io potrei dispensarmi di rispondere alle sue sottigliezze, dopo aver dimostrato, che D. Ginevra è compresa nella nomenclatura de' primogeniti maschi, per la ragione ch'essendo maritata in famiglia, ella *obtinet jura masculorum*, e ne tien le veci. Essendo adunque invitata nella parte *dispositiva*, poco dovremmo brigarci della parte *condizionale* del testamento di D. Ginevra Grillo; ma pure perchè ognuno vegga chiaro a quali deboli ajuti si attenga l'avversario, ci piace anche fermarci a rispondere attentamente

 a quel-

(1) *Altaserra de fiction. Jur. Cap. 3.*

a quello che egli ha ideato circa la parte *condizionale* del testamento di D. Ginevra Grillo.

Quivi è chiamato D. Carlo, indi D. Francesco suo figliuolo, ed i suoi primogeniti maschi *in perpetuum*, & *in infinitum*. Indi in estinzione della linea de' primogeniti maschi di D. Francesco è invitato a succedere D. Ferrante ec. D. Ginevra, dice il contradittore, non è compresa nella linea de' primogeniti maschi di D. Francesco. Dunque D. Ginevra lungi di poter vantare chiamata a suo favore, è rotondamente esclusa. Ma ragiona a disagio. La donna è anche nella linea maschile, benchè col passaggio in aliena famiglia maritandosi *rumpat lineam*. Sono ovvie coteste teorie. La linea maschile, dicono i nostri giuristi, comincia col padre, e finisce colla figliuola, in guisa che il padre, e la figliuola ne sono i due punti estremi. Ora siccome il capo è il principio del corpo, così anche il padre è il principio della linea: Ed a quel modo istesso, che il piede, quantunque l'estrema parte del corpo, è contenuto sotto del corpo, avviene, che la femina, la qual'è il fine della linea maschile, sia pur compresa, e contenuta sotto la linea maschile. A questo modo ragiona il Fusario: *Pater dicitur principium lineæ masculinæ*, & *filia ejus finis, cum in ea finiatur ipsa linea. Sicut ergo caput continetur sub corpore, pariter* & *pater sub linea continetur. Et sicut pes, corporis pars ultima, continetur sub corpore; pariter* & *fœmina, quæ est finis lineæ masculinæ, continebitur* (1). Il Peregrino dice pur lo stesso, ed è tanto sicura, e bene appoggiata questa teoria, che lo stesso Antonio Fabro non seppe nulla ridirvi. Questo valentissimo giureconsulto, che debbellando gli errori delle vecchie scuole, sostituì loro delle luminose verità, si unì in questo all'idee del foro. *Non quod fœmina ipsa non sit in linea masculina, in qua pater fuit, est enim* & *in linea*, & *ex linea masculina, sed quia in ipsius persona finem accipit linea masculina*, & *incipit fœminina.... Illi namque soli per lineam ma-*

(1) *De substit. quæst.* 346. *num.* 22.

masculinam descendunt, qui nati sunt ex masculis, non etiam qui ex fœminis: E poco appresso soggiugne così (1). *At finge conceptam fuisse conditionem, vel dispositionem de liberis ex linea masculina descendentibus, an neptis ex filio continebitur? Frequens enim hujusmodi clausulæ usus est tam in contractibus, præsertim feudalibus, & emphyteuticis, quam in testamentis: & quidem nepotem ex filia his verbis non contineri jam diximus, quoniam descendit per lineam fœmininam. Sed in nepte ex filio aliud sane est, quia quamvis sit illa fœmina, non masculus, negari tamen non potest, quin descendat per lineam masculinam, nec proinde quin ei verba conveniant, etiam ex proprietate loquendi, & citra ullam interpretationem . . . . . . Nihil igitur causæ est, cur non sub appellatione liberorum per lineam masculinam descendentium neptis ex filio perinde ac nepos contineatur* (2).

Gli addotti sentimenti de' giuristi esibiscono un pensar concorde intorno a questo punto, che sotto nome di linea, e di generazione maschile sien contenuti del pari tanto i maschi, quanto le femine. Dunque non potrà negarsi, che D. Ginevra sia contenuta nella linea de' primogeniti maschi di D. Francesco, giacchè tanto è dire *linea de' primogeniti maschi*, quanto il dirsi *linea maschile primogenita*.

Se poi il mio contradittore si rivolge a dire, che siccome la parte condizionale riceve il suo lume, e la sua spiega dalla parte dispositiva, ed essendo quivi le femine escluse, debba esserlo ancora D. Ginevra; noi abbiam l'onore di fargli sapere, ch'egli ciò dicendo, cade in una petizion di principio. Suppone per sicuro quel, che non è, cioè l'esclusione delle femine. Noi abbiam dimostrato, che malgrado l'esclusion delle femine, la donna maritata in famiglia non è esclusa. Sicchè tanto se si guarda la parte *dispositiva*, che la parte *condizionale* del testamento di D. Ginevra Grillo, l'attual D. Ginevra non è esclusa, come con aria di franchezza vuol far credere a noi l'acuto contradittore.

C 2 La

(1) *De error. pragmat. decad. XXVIII. error. X. n. XI.*
(2) *De error. pragmat. decad. XXVIII. error. X. num. 12. 13. & 14.*

LA terza proposizione ella è, che D. Ginevra sia rotondamente esclusa, e l'avverfario ne trae la pruova dall'essersi detto nel testamento della Grillo, che le femine non dovean succedere. Ma questo contiene un manifesto sofisma, che in logica si dice *transire a dicto secundum quid ad dictum simpliciter*. La Grillo escluse le donne dal succedere al fedecommesso: Dunque sono escluse ancora quelle, che son maritate in famiglia? E' una conseguenza, che nè la legge, nè il foro accoglie di buona grazia. Noi ne abbiamo additate le ragioni del divario; è inutile fermarci dippiù rimucinando cose già dette. Ma l'avversario non è contento di queste teorie. Egli ricorre all'Averanio, e su di esso fonda il nobile edifizio del suo legale ragionamento: discutiamolo.

Analisi di una dottrina dell'Averanio.

L'Avvocato di D. Ferrante malgrado le sue esimie cognizioni, ed il fervido impegno, in cui è entrato per la difesa della causa sua, non ha saputo rinvenire alcuno scrittore del foro, che contradica la ricevutissima teoria della donna maritata in famiglia. Da costoro adunque abbandonato, si è rivolto a cercare ajuto da qualche interpetre erudito. Nella sua scelta libreria si è incontrato nel solo *Averanio*, che gli ha somministrato peso di ragioni, e di dottrina. Cotesto scrittore, che ha il vanto (non osiam negarlo) di essere esimio ragionatore, si pose nell'impegno di voler dimostrare erronea la dottrina acclamata circa la donna maritata in famiglia; ma i tribunali, che lungi di amar le sottigliezze, seguono i dettami dell'equo, e dell'umano, non si son dipartiti, nè si dipartono dalle idee ricevute; anzi noi risolutamente sosteniamo, che anche analizzandosi in istretto rigor di dritto il sistema di Averanio, il foro ha ragione, ed eccoci a dimostrarlo.

Primieramente ei si ride di ciò, che affermano i forensi, cioè che i figliuoli della donna maritata in famiglia sieno agnati della donna istessa, e dopo avere provato esser contraria

ria questa idea alle regole del dritto, ne tira la conseguenza, che s' ingannan coloro, che ammettono a' fedecommessi agnatizj i figliuoli della donna anzidetta. Ma con buona pace del valentuomo, egli pare, che non abbia capito, quanto conveniva, la ragione della teorìa del foro. Egli afferma, che i figli sono sempre cognati in rapporto alla madre, o che costei sia maritata ad estraneo, o che abbia preso in isposo un agnato, e che perciò mancandoli il requisito dell' agnazione, non han dritto ai fedecommessi agnatizj. Sia pur vero, io rispondo, quanto afferma l' Averanio. Niuno però saprà in buona fede contendere, che laddove avvenga di esser la donna maritata in famiglia, i di lei figliuoli, perchè procreati con un agnato, sono atti a conservare la gloria del casato, e dell' agnazione. Tanto basta, io soggiungo, perchè siano adempiti i desiderj del testatore, cioè di far rimanere i beni nella famiglia, senza torli alla linea prediletta, cioè a quella discendenza, ch' egli ha contemplata in primo luogo. Poco importa se i beni si conservino tra i discendenti della femina, o i discendenti del maschio, quando e gli uni, e gli altri conservano lo stesso cognome, quando si serba la gloria del casato, ch' era lo scopo del testatore.
Per questi principj, e non perchè fussero agnati i figli della donna maritata in famiglia, il foro ammette e la madre, ed i di lei figliuoli alla successione de' maggiorati agnatizj, ragionando, che se tal contingenza si fusse presentata alla mente del testatore, *ex conjectura pietatis* si presume, che cotesta donna non sarebbe stata esclusa, e molto meno i discendenti di lei. Le vedute dunque del foro sono affatto diverse da quelle, imagina l' Averanio.
Si dice dippiù dall' Averanio, che sebbene in Roma erano pur frequenti gli esempj di donne maritate in famiglia, non si trova però scritto mai in alcun luogo della nostra giurisprudenza, che i figli di sì fatta donna divenissero agnati in rapporto alla madre. Rispondiamo, che questo esame in Roma non potea sorgere, giacchè i fedecommessi successivi nel modo, che si veggono tra noi, che guardano la perpetuità, o erano affatto sconosciuti, o eran

rarissimi. Si sà, che i nostri fedecommessi germinarono sulle idee feudali, e sù quel modello si allevarono, e crebbero, come il profondo Gibbon ha giudiziosamente osservato (1). Poco dunque importava valutar gli effetti di questa contingenza, come si valuta tra noi. Ma è da osservare dippiù, che quantunque i figli si reputino sempre cognati in rapporto alla madre, egli è sicuro, che i figliuoli, che nascono da donna maritata in famiglia, sono pure agnati, prendendo l'agnazione del padre. E siccome in questo rincontro l'agnazione, e la cognazione coincidono insieme per l'identità del casato della madre, e del padre, ne siegue il felice risultato, che il testatore ottiene quel meglio, che si era proposto, cioè di far rimanere i beni alla famiglia. Da ciò è evidente, che gli argomenti dell' Averanio non nocciono al punto in quistione. I suoi principj son veri, e legali, ma le conseguenze, che ne tira, non feriscono affatto il nostro assunto, nè la dottrina del foro. Ma si vada più in là.

Altra objezione dell' Avversario.

Il grande argomento, dice l' avvocato di D. Ferrante, sù di cui si è fondata la portentosa dottrina di cangiare in maschio la donna maritata in famiglia, è poggiato a questo modo di ragionare. Ne' fedecommessi agnatizj la donna è esclusa, sol perchè non è atta a conservare l'agnazione, e maritandosi trasmette i beni in estranea famiglia. Quando poi ella sposa un agnato, i beni restano alla famiglia, l'agnazione si conserva, dunque non vi è ragione, onde allora debba rimanere esclusa. Insomma, dice il contraddittore, tutto si appoggia a quel principio volgarissimo, che *ubi cessat ratio dispositionis, & dispositio cessari debet*. Ma questa regola è fal-

la-

(1) *Gibbon. histoir. de la decadence de l' Empire Romaine chap.* 39.

lace, anzi dee valer l'opposto, e nelle leggi, e nei testamenti, ed in ogni altro atto. Dunque l'argomento non regge: E per dimostrare il suo assunto adduce a tal uopo i seguenti argomenti di legge.

„ La tavola cede alla pittura, perchè sarebbe cosa ridicola,
„ al dir, di Giustiniano, che una pittura di Apelle, o di
„ Parrasio cedesse in accessione ad una vilissima tavola. (1)
„ Ma tale stabilimento ha luogo non per le sole insigni,
„ ma per qualunque pittura. Al soldato fù conceduto il
„ il privilegio del militar testamento *propter militum im-*
„ *peritiam* (2). Non avrà forse un tal privilegio un soldato
„ scaltro, e sagace? Fu il Macedoniano pubblicato *propter*
„ *luxuriam filiorumfamilias*; non ne dee goder forse un
„ figliuol di famiglia economico, e frugale (3)? Ogni mi-
„ nore è restituito *in integrum*, ogni donna ha il benefi-
„ cio del Vellejano, senza distinguersi una persona dall'
„ altra per la di loro capacità, (4). In tempo di ferie
„ non può esser tratto l'avversario in giudizio: un tale
„ stabilimento fu adottato pel motivo, *quia occupati circa*
„ *rem rusticam in forum compellendi non sunt* (5). Se ta-
„ luno non è in tal tempo alle cose agrarie addetto,
„ può forse essere in giudizio convenuto? Il Pretore
„ proibì alle donne di patrocinar cause, ed a tal divieto
„ diede motivo una femina sfacciata, detta Afrania (6);
„ potrà forse arringare una donna saggia, e riputata,
„ dicendo, che la legge non è stata dettata per lei?
„ Può uno andar armato essendo uom da bene, perchè
„ il divieto delle armi è stato fatto per gli uomini faci-
„ norosi? La legge è stata dettata a tutti indistintamente,
„ benchè la ragione della legge convenga a pochi, nè
„ cessa la legge, se la causa cessa in taluno, ed anche in
„ tutti, fino a che il legislatore non la distrugge.

 RI-

(1) §. 4. *instit. de rer. div.*
(2) *Princip. instit. de militar. testam.*
(3) *L. 1. ff. ad Maced.*
(4) *L. 1. §. ult. de Minor.*
(5) *L. 1. D. de feriis.*
(6) *L. 1. §. 5. D. de postul.*

RISPOSTA

RIspondiamo partitamente a questa più industriosa, che convincente obiezione. I Giureconsulti distinguono: causa *finale* dalla causa *impulsiva*. La causa *finale* è quella, che principalmente ci muove; Non così *l'occasionale*, *e l'impulsiva*: La causa *finale* è la prossima all'atto, anzi è nell'atto stesso, come parte di esso sostanziale; a differenza *dell'occasionale*, *ed impulsiva*, la quale è la rimota, ed è fuori dell'atto. La *finale* da Ulpiano è chiamata *ratio*: La *occasionale*, ed *impulsiva* è detta *origo*, *& causa*. Ora è nota la massima legale, che cessando la cagion finale, cessa la disposizione: Cessando l'impulsiva, non cessa. Il Covarruvia (1) illustra questa distinzione con un bel luogo di Ulpiano. Egli dice, che il Pretore col suo editto *fœminas prohibuit pro aliis postulare*, indi soggiunge; *Et ratio quidem prohibendi, ne contra pudicitiam sexui congruentem alienis causis se immisceant, & ne virilibus officiis fungantur mulieres. Origo vero introducta est a Calphurnia, improbissima fœmina, quæ inverecunde postulans, & magistratum inquietans, causam dedit huic edicto.* (2)

Ecco in che modo Ulpiano allega due cause del divieto fatto dal Pretore, la finale, e l'occasionale, o sia impulsiva. La finale è la prima, *ne contra pudicitiam &c.* L'occasionale, e l'impulsiva è la seconda, *Origo vero introducta est a Calphurnia*. L'audacia, e l'impudenza di Calfurnia fu l'occasion dell'editto, non il fine; poicchè se ne fusse stata la causa finale, il divieto si sarebbe fatto a lei sola, che per la sua sfrontatezza se l'avea meritato. Al più sarebbesi fatto alle sole femine di pari audacia, ed impudenza; e cessando nelle altre oneste, e vereconde donne cotesta causa finale, cesserebbe ancora l'editto del Pretore; e pure l'editto non cessa, perchè cessando l'audacia, e l'impudenza, cesserebbe la causa occasionale, ed impulsiva, non cesserebbe il rischio,

(1) *Covarruv. variar. resolut. lib. cap. 20. n. 2. & seqq.*
(2) *L. 1. §. 5. de postul.*

schio, che poteva, e può correr nel foro la pudicizia delle donne, vera causa finale dell'editto. *Quid ergo*, così la Glosa sul trascritto luogo di Ulpiano, *si aliqua bona fœmina inveniatur, poterit ne postulare? Videtur, quod sic: quia causa cessante, cessat effectus. Sed dico contra: quia illud obtinet in causa finali: hic autem, scilicet improbitas Calphurniæ, fuit impulsiva, nam alias fuit finalis, scilicet ne contra pudicitiam.*

Con questi lumi riesce agevole sciorre ogni difficoltà, ed io non manco di dare a ciascuna la sodisfacente risposta. Che la pittura cede alla tavola, non fu certo ragion finale lo sconcio, che ne sorgerebbe in contrario, facendosi una pittura di Parrasio, e di Apelle cedere ad una vil tavoletta. La ragion finale si fu, che nelle pitture cade una certa affezione, che non può cadere in una tela, o in una tavola, che può supplirsi facilmente con altra simile, o migliore. L'avere Giustiniano additato le pitture di Parrasio, e di Apelle, avvenne per rendere più cospicuo con questo esempio lo sconcio, che nascerebbe, caso che si facesse ad una vil tavola cedere la dipintura. Ma la ragion finale fu quella, che noi abbiamo additata, cioè che è più facile supplire l'equivalente di una tavola, che di una pittura, su di cui cade certamente affezione maggiore.

Avanti: la ragion vera, per la quale i testamenti de' militari sono esenti dalle solennità, non è solo quella loro ignoranza nel dritto, ma, come riflette saggiamente l'Einecio (1), la vera idea si fu quella, nel conceder loro tal privilegio, di allettare i cittadini ad un mestiere sì penoso, che mette a rischio evidente la vita. *Intererat enim principum, homines compluribus hujusmodi privilegiis ad militiam invitari*. Questa, ch'è la vera ragion finale, val sempre, o che il soldato sia scaltro, ed istruito nel dritto, o che nò. Da ciò deriva, che il privilegio ha luogo, e sussiste, mal grado che il militare sia perito in giurisprudenza.

(1) *Heinec. elem. iur. lib. 2. tit.* 11. §. 502.

Non vale l'altro esempio addotto del figlio di famiglia, benchè scaltro, e sagace, il quale gode del Macedoniano, quando ha preso danaro a mutuo. Se il figlio di famiglia, ha convertito *in propriam utilitatem* il danaro senza dissiparlo in solazzi, e cose inutili, ed allora egli perchè economico, e frugale non gode del Macedoniano, ed è questa la limitazion della regola; se poi tutto, o parte ha spregato, come potrà dirsi economico colui, che non fa buon uso del suo danaro? dunque l'esempio addotto pruova direttamente l'opposto di ciò che assume l'avversario.

La stessa risposta vale pel minore, e per la donna. Se sono lesi, è questo argomento sicuro, che han poco accorgimento, e quindi han ragione di essere restituiti *in integrum*. Se lesi non sono, non potranno dimandarlo. La legge per tanto prende argomento della loro savięzza, e sagacità dal fatto istesso, e non da estranei argomenti.

Innanzi. E' vietato il portare armi, perchè gli uomini cattivi sogliono abusarne: ma è vietato ancora alla gente onesta; qual n'è la ragione? E' facile intenderla. Ogni uomo benchè di placida indole, e costumato, avendo l'opportunità delle armi, può talvolta esser messo da gente malvaggia nel caso di far un delitto, sia nel fervor di una rissa, sia nel caldo di un ingiuria ricevuta. Ecco perchè la legge anche alla gente buona vieta portare armi. Nella società civile conviene, che ogn'uomo, sia dabbene, sia cattivo non vendichi da se le ingiurie ricevute, potendo benissimo implorarlo da' Magistrati. Si aggiunge l'altro riguardo, che dove taluno abbia il modo facile di vendicarsi da se colle armi, che porta indosso, più facilmente nel trasporto di una collera si determina a farlo, senz' aspettare *tarda legum auxilia*, come ben riflette il Genovesi (1), il che certamente non si confà coll'idea di un governo regolato.

In tempo di ferie non può esser taluno tratto in giudizio, *quia occupatus circa rem rusticam*; per qual motivo ancorchè

(1) *Dissert. 4. post tract. de Jur. & offic.* p. 263.

taluno non sia occupato in cose di villa, non può esser tratto in giudizio? Non è difficile capirne la ragione. Anche quelli, che non sono occupati a cose di villa, han bisogno di alcuni giorni di riposo, *animi relaxandi gratia*, e niuna cosa disturba tanto il riposo de' cittadini, quanto le cure penose del foro. Ove mai si trova oggetto più atto a turbare la pace altrui, e la quiete delle famiglie, quanto la lite? Ecco perchè anche a quelli, che *non occupantur circa res rusticas*, si permette dalla legge un certo periodo di giorni, per godere di quella tranquillità di spirito, che invano si spera in mezzo a' forensi. Ecco la ragion finale della introduzione delle ferie, la quale non cessa.

Ma vuole l'avversario udire degli argomenti di leggi chiare, e nette, per esser persuaso, che dove cessa la cagion finale della disposizione, *cessat dispositio*? Io gliene additerò due, che vagliono per mille. Era vietato in Roma alla vedova di passare a seconde nozze *infra annum luctus*; S' ella affrettasse le seconde nozze prima di scorrere l'intero anno dal dì della morte del marito, incorreva in pene gravissime, anzi diveniva infame. La ragione di tale stabilimento fu quella, cioè *ne oriretur confusio sanguinis*. Imperciocchè potendo ella essere incinta del primo marito, era incerto se la prole appartenesse al primo, o al secondo marito, con discapito dell'onore, e della quiete delle famiglie. Ma se la donna rimasta incinta dal primo marito partorisse pochi mesi appresso alla morte del medesimo; dovrebb' essa in tal caso attendere l'intero spazio dell'anno, per passare a seconde nozze? Sarebbe soggetta, ciò facendo, alle pene, che le leggi in tal caso le minacciano? Certamente che nò: imperciocchè allora cessa interamente il timore della confusion del sangue, e della prole. In tal caso cessa del tutto la ragion finale della legge; e quindi impunemente la donna va a marito senza soggiacere ad infamia, o ad alcun castigo. Così la legge. *Pomponius eam, quæ infra legitimum tempus partum ediderit, putat statim posse nuptiis se collocare. Quod verum*

puto, dice Ulpiano (1). Or perchè in tal caso *uxores viros lugere non compelluntur*? *quia*, dice il Binkersoek (2), *post partum cessat ratio turbandi sanguinis*, *quia cessat incertitudo prolis*.

Altro esempio lo somministra il giureconsulto Paolo. Se il patrono obbligava il liberto a giurare, *ne nubat*, *aut liberos tollat*, perdeva il dritto a succedergli. Se un patrono obbligasse il suo liberto castrato a tal giuramento, incorreva nelle pene minacciate contro di lui? Sarebbe stato ridicolo affermarlo. Cessava allora la ragione della legge, cioè di non impedire i matrimonj, oggetto sì delicato in ogni regolato governo. Così il giureconsulto: *Quamvis nulla persona lege excipiatur*, *tamen intelligendum est*, *de his legem sentire*, *qui liberos tollere possunt*. *Itaque si castratum libertum jureiurando quis adegerit* (*ne nubat*, *aut liberos tollat*) *dicendum est*, *non puniri patronum hac lege* (3), sulla quale legge Bartolo seguito dal Gotofredo avverte così: *Lex generaliter loquens restringitur per rationem: Cessante legis ratione*, *cessat lex ipsa* (4).

Per tutto ciò è evidente, che dove la causa sia finale, ed ella cessi, deve cessare ancora la disposizione, il che hà luogo tanto nelle leggi, che nelle disposizioni testamentarie. Ascoltiamo ora le nuove opposizioni.

Luoghi del Capano, e della Ruota Romana allegati male a proposito.

POicchè il valente difensore di D. Ferrante non ha potuto distruggere la dottrina del foro garante del nostro assunto, si è andato studiando come tra i scrittori del foro stesso rinvenire delle limitazioni propizie alla sua intrapresa. Un luogo di Andrea Capano, autore di un trattato forense

de

(1) *L. 11. §. 2. D. de his*, *qui not. inf.*
(2) *Binkersoek Observat. Jur. Rom. lib. V. cap. XII.*
(3) *L. 6. §. 2. d. de jure patronatus.*
(4) *Bart. in summar. ad d. L.*

de fideicom. mascul., gli ha somministrato una limitazione, ch' egli si è ingegnato d' introdurre nella causa presente; ed è corso finanche in Roma a rinvenire una decisione di quella Ruota per farsi scudo ad una certa distinzione, ch' egli tanto bene adorna, ed abbellisce. *Ma molte grida, e poca lana*, dicea la vecchia, che tosava il porco. Analizziamo i luoghi allegati dal contradittore, e farem concetto, se sieno bene, o male applicati all' uopo della contesa. Cominciamo dal Capano.

Cotesto scrittore annovera i requisiti, che vanno richiesti, perchè la donna maritata in famiglia si renda abile a succedere ne' fedecommessi, benchè agnatizj, e mascolini. Nel ruolo di siffatti requisiti egli mette il seguente. *Primum requisitum, quod sit data prælatio in familia, adeo ut sit vocata familia in universum; & quod non sit vocata talis linea, vel tales descendentes, vel de testatore, vel de tali colonnello; tunc enim non vocatus non succedit. Ita ex Jasone, & Curtio seniore Alexander Raudensis respons. 3. vol. 1. n. 25. Scipio Rovitus cons. 17. n. 14. vol. 1.* (1).

Ecco, dice il contradittore, dove una linea sia sostituita all' altra con certa gradazione di chiamate, non giova la circostanza di trovarsi la donna maritata in famiglia: bisogna, che sia contemplata la famiglia *in universum*, perchè abbia luogo la dottrina del foro. Nella causa presente si ravvisa un ordine di chiamate di linea a linea, di tal che estinguendosi la linea de' primogeniti maschi di D. Francesco, è sostituita la linea di D. Ferrante, e così di seguito. Eccoci pertanto, conchiude il contradittore, al caso della limitazione della regola: ecco, che la dottrina del foro, comunque erronea, e mal sicura, nemmeno giova all' assunto di D. Ginevra.

Si chiarisca l' equivoco. L' avversario in questo affare fa sembiante di non capire quel, che agevolmente s' intende da ognuno. Quel, che dice il Capano, torna a questo. Dove sia contemplata una, o più linee, e non già l' in-

(1) *Capan. de fideicom. masculin. artic. 4. inspect. 1. n. 15.*

l'intera famiglia, se mai avvenisse, che la donna della linea prediletta si maritasse con persona di famiglia, ma che non appartenesse ad alcuna delle linee contemplate, in tal contigenza la donna non è ammessa a succedere al fedecommesso. In fatti, dove il testatore ha avuto predilezione a certe linee, non già all' intera famiglia, per qual ragione dovrebbe giovare alla donna la circostanza, di avere sposato un individuo di famiglia? Rammentianci, che la teorìa del foro su tal proposito è appoggiata a questa idea. Ove la donna è maritata in famiglia, ella si mette al caso di propagare quella famiglia, la di cui conservazione fu l'oggetto delle cure del testatore. Cessa allora la ragion di escluderla, e vince la presunzione a suo favore, cioè che potendo ella essere al caso di adempire ai desiderj del testatore, cioè di conservare l'agnazione, non debba essere esclusa. Ma dove lungi di esser contemplata la famiglia, si sono invitate soltanto certe linee, cessa questa presunzione per lei, laddove sposasse uno di famiglia, ma fuori delle linee contemplate. Allora, come i voti del testatore non son diretti a favorir la famiglia *in universum*, ma si bene certe linee, la donna maritandosi fuori di quelle linee, benchè in famiglia, non adempisce ai desiderj del testatore, ed in conseguenza cessa ogni ragione di ammetterla. Nè più, nè meglio di questo dice il Capano, e prima di lui avealo detto il Rovito (1); ed il Raudense (2).

Or vediamo *quid distent æra lupinis*. Vediamo quanto calzi al caso l'addotta limitazione. La marchesa Grillo protestò, ch' ella avea in mira il lustro, e lo splendore della casa Loffredo, e questo grandioso oggetto le si volgeva in mente nel fondare quel fedecommesso primogeniale. Ecco la cagion finale della sua disposizione indrizzata a beneficare la famiglia *in universum*. Doveva ella però stabilire un cert' ordine nelle chiamate. Sarebbe stata cosa ridicola lasciare un majorasco alla famiglia *in universum*, e perciò di-

(1) *Cons.* 17. *num.* 14. *lib.* 1.
(2) *Raudens. cons.* 3. *num.* 23. *& seqq.*

distingue le linee, e le chiamate, e con certa gradazione sostituisce l'una all'altra. Ma ella era tanto impegnata al bene della casa Loffredo, che nella funesta previdenza, che si estinguessero tutte le linee della famiglia effettiva, corre fin anche a contemplare la casa Loffredo di linea contentiva, dovunque pur si trovasse. In somma non può dubitarsi, che le idee della testatrice erano dirette a voler perpetuare i beni nell'intera famiglia Loffredo. Ha contemplate certe linee, ma le ha contemplate, come parti *predilette* del tutto *non negletto*. Dovea far così, certamente, giacchè in ogni fedecommesso, specialmente primogeniale, si ravvisano le chiamate, che antecedono, e che susseguono secondo l'ordine, e i gradi dell'amore, che si prefigge il testatore di seguire; ma egli è sempre vero, che la testatrice Grillo ebbe in mira il vantaggio, e lo splendore della famiglia Loffredo *in universum*. Tanto basta per dirsi, che concorra nella specie nostra il requisito, che vogliono il Capano, (1) il Raudense (2), ed il Rovito, (3) perchè vaglia la teoria della donna maritata in famiglia.

Ma nel caso nostro vi è dippiù. La marchesa D. Ginevra non solo è maritata in famiglia, ma ha sposato un individuo delle linee contemplate, ed espressamente sostituite, e lo ha sposato coll'espresso consenso di D. Ferrante, la di cui chiamata al maggiorato Grillo precede quella di D. Gerardo. Dunque tanto è lungi, ch'ella abbia bisogno di ricorrere all'ajuto della chiamata della famiglia *in universum*, che può giovarsi benissimo della chiamata espressa della linea sostituita. Sicchè a veder chiaro, la teoria in tutti gli aspetti è sempre sicura per lei. In somma in ultima analisi la cosa torna a quella distinzione recata dal *de Marinis*, che hà formato sempre il sistema inconcusso seguito dal S. C., e degli altri tribunali del Regno.

(1) *Capan. loc. cit.*
(2) *Raudens. loc. cit.*
(3) *Rovit. loc. cit.*

Ma figuriamo vera la ipotesi, che la testatrice Grillo non abbia affatto contemplata la famiglia Loffredo *in universum*, e che si fusse limitata a contemplare certe linee senza passar più oltre. Maritata D. Ginevra con un individuo delle linee contemplate, potrebbe mai essere esclusa? Sembra sicuro, che quel, che dicesi della famiglia *in universum*, debba dirsi benanche di certe disegnate linee.

Qual sarebbe in fatti la ragione del divario? Io non sò vederne nissuna. Cosa è la linea secondo il senso, che le si dà nel Foro, se non che una serie progressiva di persone dipendenti da un colonnello, e di certa famiglia? La linea dunque è parte della famiglia. Or qual ragione vi sarebbe, per non doversi dire della linea qnel, che si dice della famiglia? Perchè quì non dovrebbe valere la regola del dritto, che *quod dicitur de toto, dici debet de parte? Quale est jus in toto quoad totum, tale esse solet in parte quoad partem. L. 3. d. pro derelict.* (1): E quell' altra, che insinua, che *non debet una, eademque res diverso iure censeri* (2). Ma perchè brigarci delle ipotesi imaginarie? Noi abbiamo il fatto parlante, e sicuro, che la Grillo contemplò l' intera famiglia Loffredo; e tanto basta, perchè abbia luogo secondo l' universal teoria, che la donna maritata in famiglia si renda atta a succedere ne' fedecommessi agnatizj.

Da ciò è inutile trattenerci a rispondere al luogo addotto della Ruota Romana, giacchè nulla dippiù esso dice della dottrina del Capano, alla quale già si è data confacente risposta. Passiamo dunque a ciò, che sembra più interessante, cioè ad analizzare le decisioni, che si allegano in contrario del foro Napoletano.

De-

(1) *Hotoman. cons. 56. n. 10.*
(2) *L. 23. d. de usucapionibus.*

Decisioni del foro Napoletano, allegate dall' avversario male a proposito.

CHi 'l crederebbe! Malgrado il sistema inconcusso, che i tribunali han seguito sempre nelle loro giudicature circa l' articolo in contesa, ad onta delle giudicature solenni fatte anche con autorità sovrana, ha avuto il coraggio l' avversario di allegare tre decisioni, supponendo, che con quelle si fusse esclusa la pretension della donna maritata in famiglia alla successione ne' fedecommessi agnatizj. Noi restammo sorpresi a vista della franchezza del contradittore in addurle a suo favore. Si destò la nostra curiosità, e vollimo vederle nei fonti, ove si riportavano Vollimo analizzarle, e sempre più ci confermammo, che il difensore di D. Ferrante tutto vede, quando si tratta dell' utilità de' suoi clienti, ma fa sembiante di non veder nulla in quello che può recare ombra alle sue idee. In somma ci siam persuasi a prova, che le decisioni allegate lungi di giovare alla causa di D. Ferrrante, fan vedere quanto sia disperata la sua intrapresa.

Si ha il coraggio di citare il de Marinis, il quale rapporta, che D. Diomede Carafa fu preferito alla principessa di Colombrano maritata nella famiglia Carafa nella successione al palazzo detto *del cavallo di bronzo*. Ecco, conchiude il contradittore, che il S. C. ha esclusa la donna, benchè maritata in famiglia.

Fortunatamente il de Marinis è autore ovvio tra noi, ed ognuno può consultarlo, quando vaghezza ne avesse. Cotesto scrittore stabilisce la distinzione ricevutissima ne' nostri tribunali nel presente articolo, e che noi abbiamo di sopra additata. Egli distingue nel modo seguente i tre casi. Allorchè la donna della linea prediletta trovasi maritata con un maschio della famiglia contentiva, cioè collaterale al testatore, ed esiste l' altro maschio chiamato discendente dal testatore istesso, in tal caso non può la donna escludere il maschio chiamato. Tal' era la specie della causa

 di

di Colombrano, ove la donna restò esclusa. Soggiugne poi lo scrittore: Se la donna della linea prediletta trovasi avere sposato un maschio della famiglia contentiva, e concorre a fronte di lei un maschio benanche collaterale, vince allora la donna per la circostanza favorevole di esser ella della linea prediletta posseditrice del fedecommesso: ed è il secondo caso.

Indi l'autore passa a figurar quest' altra specie. Laddove la donna della linea prediletta si trovi avere sposato un maschio della linea effettiva, cioè discendente dal testatore, ed a fronte di lei concorre un maschio del pari discendente, allora la considerazione di trovarsi la donna nella linea prediletta, le darà un dritto, perchè maritata in famiglia, di escludere il maschio immediatamente chiamato. Tal'è il caso nostro, in cui D. Ginevra ha sposato un maschio della linea effettiva della testatrice, e concorre a fronte di lei D. Ferrante, ch'è pur discendente. Dunque secondo l'additata distinzione, e la dottrina del de Marinis, D. Ginevra è al caso di succedere in esclusion del maschio. Dunque la decisione relativa *al palazzo del cavallo di bronzo* non giova all'assunto di D. Ferrante, perchè conteneva una specie tutta diversa dalla causa nostra (1).

Reca sorpresa inoltre come si voglia far uso della decisione recata dal consiglier Prato, il quale riferisce, che D. Carlo Caracciolo fu preferito al marchese di S. Elmo Gio: Battista Caracciolo, figliuol di femina maritata in famiglia, sù di un palazzo sito nella strada di S. Gio: a Carbonara. Ma la specie, che allora fu decisa, ha tanto che fare alla causa, quanto cogli abitanti della luna. Non vi è dubbio, che D. Gio: Battista Caracciolo era figlio di donna maritata con persona, che pur avea il casato Caracciolo. Ma nè Prato, nè Caravita fan motto alcuno, che il marito di cotesta donna fusse della famiglia o effettiva, o contentiva del testatore. L'incontro fortuito del cognome consimile non è affatto pruova, anzi nem-

(1) Vedi la pag. di questa memoria, in cui è trascritta la dottrina del Marinis.

nemmeno indizio di parentela. E' uno svolazzo di fantasia, è un sogno del difensore di D. Ferrante, che quella donna si era maritata in famiglia, nè il Prato (1), nè il Caravita (2) dicono nulla di questo. Quivi si discettò soltanto, se sotto nome di *discendenti maschi* fussero chiamati i maschi nati da donna. Non si esaminò affatto l'articolo, se cotesti figli, perchè nati da donna maritata in famiglia dovessero godere il vantaggio della successione. Si leggano da capo a fondo le allegazioni degli additati scrittori, e si vedrà l'articolo esaminato soltanto nei termini del celebre consiglio di Fulgosio, senza che si fusse cennato verbo della circostanza della donna maritata in famiglia. Ameressimo, che i signori Arbitri si persuadano con gli occhi proprj di ciò, che noi affermiamo, leggendo le allegazioni de' due additati scrittori. Dippiù, quando pur si figurasse l'imaginaria ipotesi, che quella donna discendente dalla linea di Ascanio Caracciolo si fusse maritata con persona della famiglia, egli però non era della linea di Ascanio, ch'era la sola contemplata dal testatore, ed in conseguenza la circostanza di avere sposato uno del casato non potea giovarle nè punto, nè poco. Il difensore adunque di D. Ferrante dormicchiava all' Omerica, quando allegava cotesta decisione, che giova tanto alla causa sua, quanto al dolor di capo.

Simile equivoco s'incontra nella decisione fatta pel conte di Fondi Onorato Gaetano circa la successione del feudo di Piedimonte. Quivi la donna fu esclusa, perchè avea sposato un agnato della famiglia contentiva, mentre vi era il chiamato discendente dal testatore. Si legga il Bellono, e si troverà vero, quanto noi diciamo. Ecco dilegata l'ingegnosa industria del difensore di D. Ferrante. Le decisioni da lui allegate niente concludono a favor del suo cliente, anzi additano vieppiù la salvezza della dottrina, ricevuta nel foro napoletano, che noi dianzi abbiamo divisata.

(1) *Prat. discept. iur. discept. IV. Tom. I.*
(2) *Caravit. respons. iur. apud Prat. loc. cit.*

La dottrina del foro circa la donna maritata in famiglia è costante anche ne' feudi.

RAgionando noi sul maggiorato, che si pretende esistente su i feudi tramandati da Cicco Loffredo, impresimo a dimostrare, che quando esistesse il vantato privilegio di Carlo V. nella sua autenticità, D. Ginevra perchè maritata in famiglia non sarebb' esclusa. Proposto appena questo assunto, promisimo di farne ampia dimostrazione in luogo più opportuno; ed eccoci ora al caso di attender la parola. Avendo già dimostrato questo articolo, e schiarite le idee, che vi avean rapporto, ad occasione del maggiorato Grillo, altro quì non occorre, che applicare li stessi principj su' feudi, e siamo lieti nel rinvenire la dottrina del foro costante in ammetter la donna maritata in famiglia tanto alla successione de' beni allodiali, che de' feudali.

Primieramente fà uopo premettere, che secondo le leggi nostre, regolatrici della successione feudale, le femine succedono al pari de' maschi. Esse sono escluse soltanto, quando concorrono maschi fratelli. All' infuori di questo caso le femine figlie del feudatario possessore sono abilitate a succedere, e vincono il maschio collaterale. Ne' feudi provvenienti da Cicco Loffredo si crede alterato questo sistema, giacchè in forza del vantato privilegio di Carlo V. s' invita a succedere il maschio di famiglia Loffredo, comunque più rimoto, in preferenza della donna, che sarebbe la immediata succeditrice, e costituita in grado feudale. Ma cotesta grazia esclude la donna, che si trovasse maritata in famiglia? Certamente nò; ed ecco all' uopo le ragioni, che tanto dimostrano.

Il privilegio di Carlo V., quando fosse vero, e la posterità non avesse giusti motivi da dubitare della sua genuinità, altro non esibisce, che un fedecommesso agnatizio costituito su i feudi, cioè stabilito in grazia de' maschi di casa Loffredo. Desideravano allora i grandi del Regno la grazia di stabilir fedecommessi su i feudi,

di, ad oggetto di renderli eterni nel loro casato, ed era questo lo scopo de' feudatarj del Regno. Nel tempo di Carlo V. avean fatti de' tentativi i baroni di ottenere tal grazia, ma non vi erano ancora riusciti. Il merito cospicuo, e segnalato di Cicco Loffredo fece sì, ch' egli ottenne per i feudi suoi quel, che agli altri baroni non era riuscito ottenere. La grazia dunque accordata a Cicco fu la prima aurora di quel privilegio, che dopo lunga serie di anni, e dopo variate vicende tutto il ceto de' baroni impetrò colla notissima prammatica 33. *de feudis*. Ora convengono gli scrittori del foro, che malgrado siffatta prammatica, la quale permette escluder la donna immediata succeditrice in grazia del maschio, che sarebbe il successor feudale, ove la femina si togliesse da mezzo, ciò non si estende al caso di escluder la donna maritata in famiglia. Questo articolo è trattato dai nostri, i quali senza contradetto di alcuno dan per sicura l' additata teoria. Il Rodoerio infatti, che ha scritto un particolar trattato sull' anzidetta prammatica, ammette ciò come cosa indubitata. Se ne ascoltino le parole. *Fæmina, quæ defectum sexus patitur, artificiose sexus prærogativam obtinet, si in propria familia nubat, ut merito gravissimi authores dixerint, eam sic nuptam posse in agnatitiis fideicommissis succedere. Sic Jas. cons. 142. lib. 2., Peregr. cons. 50. vol. 3., & Alex. Raudens. respons. 3. num. 24. lib. 1., a quibus non dissensit Reg. Rovit. cons. 17. num. 16. vol. 1.*

Hinc resultat, quod feudatarius habens fæminam proximiorem nuptam in familia, non potest illam a feudi successione excludere vigore gratiæ, quod mihi persuasum facio non tantum ex antecedenti conclusione & ex illa artificiosa sexus usurpatione, quantum ex verbis supplicis libelli. Dolebat siquidem feudatariorum animus, quod feuda laboribus, & servitiis acquisita, diuque in familia detenta momento perderentur per fæminas (le quali si casano in famiglia aliena), *& proinde studuerunt remedio, impetrando gratiam, de qua agimus, per quam mulieres allicerentur ad nuptias in familia contra-*

hen-

hendas, & feudatariis in casu contrario esset consultum illarum exclusione (1).

Conviene alle idee del Rodoerio il dotto Altimari così: *Qua conclusione vera existente, ut scilicet fœmina ultimi possessoris filia, nupta alicui de familia, licet remotiori, excludat agnatum proximiorem, illa etiam procedit in filio masculo nato ex dicta fœmina nupta alicui de familia, ut scilicet excludat agnatum prximiorem ipsi masculo ex parte patris, sed remotiorem ex parte matris, ut fundat Vegg. cons. 65. Alb. cons. 86. & 87. Mant. de conject. lib. 8. tit. 12. n. 10. in fin. Trentacinq. de subst. p. 4. c. 7. num. 10. Rustic. in L. cum avus lib. 6. cap. 16. n. 15. Fusar. de subst. quæst. 404. n. 12. de Ponte cons. 154. n. 30. & seqq. lib. 2. Molfes. d. cons. 13. Paschal. loc. cit. n. 69.* QUAE CONCLUSIO PROCEDIT ETIAM IN SUCCESSIONE FEUDI. *Jas. inter cons. Albert. Brun. cons. 9. n. 5. & 7. Bart. Soccin. inter cons. ejusdem Brun. cons. 10. n. 6.* (2).

Lo stesso affermano il Capano (3) ed il Bottigliero (4); nè per quanto io sappia, vi è stato mai trà nostri, chi avesse osato farne contesa.

Oltre degli scrittori del nostro Regno, anche gli esteri hanno insegnata la dottrina, che la femina maritata in famiglia succede ne' feudi in esclusione del maschio agnato, che sarebbe il legittimo successore, ove la femina si togliesse da mezzo. Se il bisogno il richiedesse, ne faremmo quì lunga serie, ma ci contentiamo di accennarne alcuni pochi, che nettamente l'affermano. Il Giasone (5), il Bruno (6), Curzio il giovane (7), il Fusario (8), ed il Raudense

(1) *Rodoer. Comment. ad Prag. 33. de Feud. cap. 6. n. 1. & 2.*

(2) *Altim. observ. ad Rovit. observ. ad cons. 17. n. 4. & 5.*

(3) *Capan. de fideicom. mascul. artic. 4. inspect. 1. n. 20.*

(4) *Bottilier. de succes. ab intest. theor. 2. n. 66.*

(5) *Jas. cons. 17. lib. 1.*

(6) *Brun. cons. 9. 10. 11.*

(7) *Curt. jun. cons. 1. n. 10.*

(8) *Fusar. de subst. d. q. 404. n. 13.*

se (1) ci attestano l' unanime sentimento degli scrittori, e del foro su questo punto.

Ma a noi non piace fermarci unicamente all'autorità altrui, senza analizzare, se discendano da giusti principj i loro sistemi. E' da riflettere, che i feudi tra noi sono divenuti beni patrimoniali, e questo istituto, come giudiziosamente osserva il Duareno (2) trà noi dagl' istituti de Franchi è derivato. Ampliata la succesion feudale, e divenuti i feudi ereditarj, essi poco differiscono dai beni allodiali per ciò, che riguarda la successione. Ond' è, che le teorie, che vagliano per i beni allodiali, si adattano assai bene ai feudali, ove non siavi particolare stabilimento, che ne determini la differenza. Sicchè con molto avvedimento gli scrittori hanno adattata a feudi quella dottrina, che il foro avea acclamata per gli allodiali, ammettendovi la donna maritata in famiglia anche ne' casi, in cui per cagion di fedecommesso agnatizio le donne in generale fossero escluse.

A ciò si aggiugne, che posta per sicura la esistenza del privilegio di Carlo V., esso non esibisce altro, che la conferma dei desiderj di Cicco Loffredo, e di Beatrice Caracciolo sua moglie, i quali aveano implorato stabilire un fedecommesso agnatizio sù i feudi da essi loro posseduti. (3) Ora se non per altro motivo Cicco, e Beatrice amavano escludere le femine della succession feudale, se non per assicurare alla famiglia le loro signorie, è sicuro, che lad-

dove

(1) *Raudens. resp. 3. n. 24. lib. 10.*

(2) *Hinc dicuntur feuda esse redacta ad modum patrimoniorum. Feudistæ omnes asserunt in Sicilia esse eosdem mores, quod sane mirum est, cum gallicis moribus non utantur, nisi forte ex eo tempore, quo Galli Siciliam perdomuerunt, gallicis moribus usi sunt.* Duaren. in consuetud. feud. cap. 10. §. 8.

(3) Nel vantato privilegio di Carlo V. stà nettamente scritto, che il maschio, discendente da Cicco, e Beatrice, che si abilitava a succedere in preferenza della don-

na

dove la femina è maritata in famiglia, non deve essere esclusa. Si ottiene allora lo scopo dei desiderj di Cicco, a cui la condiscendenza imperiale non fece altro, che aderire. Vaglion quì dunque quelle stesse teorie, che noi abbiamo sviluppate, parlando del maggiorato Grillo. Gli stessi principj, e gli stessi argomenti possono quì egualmente adattarsi, e noi per non ripetere le cose già dette, ci asteniamo di spender più parole sù di un punto, che si è ormai condotto al livello dell'evidenza, e passiamo all'analisi delle altre pretese di D. Ferrante.

CA-

---

na immediata succeditrice, dovesse essere *de domo & familia Loffreda, etiam quod sit in gradu non successibili*. *Fol.* 103. *vol.* 1. E dippiù: *ut nostra prædisposita in masculorum favorem, & fœminarum exclusionem, eos tantum masculos comprœhendant, qui a vobis, & dictis vestris filiis, & aliis descendentibus per masculinum sexum legitime orientur, & sint* DE DOMO, ET FAMILIA LOFFREDA, *dict. fol.* 103. *a t.*. Ciò lascia intendere benissimo, che la grazia era indirizzata soltanto a favore de' maschi di famiglia, il che induce la qualità agnatizia nel presunto fedecommesso.

CAP. IV.

I beni soggetti al fedecommesso istituito da Ferrante Loffredo vengono assorbiti da debiti del fedecommettente, che rappresenta la marchesa D. Ginevra.

SOstiene l'attual D. Ferrante di esser chiamato al fedecommesso instituito dal marchese di Trivico Ferrante, primo di questo nome. Pretende egli, che tra i beni soggetti eravi il palazzo sito a Pizzofalcone; che nell'anno 1647. fu venduto alla Regia Corte, ed il prezzo in docati 28mila fu surrogato in tanti fiscali sopra diverse Università del Regno, le quali si posseggono dalla marchesa D. Ginevra; e ch' essendo il fedecommesso dividuo tra soli maschi della famiglia Loffredo discendenti dal fedecommettente, glie ne spetti la terza parte *una cum fructibus* dalla morte del marchese D. Carlo, e la metà dell'altra terza parte, che possedeasi dal principe di Migliano suo fratello, per esser trapassato senza figli maschi.

Sembra, che il piano di queste pretensioni sia semplice, e spedito. Conosceremo però tra poco, che manca il soggetto, sul quale D. Ferrante possa esercitare i suoi dritti.

FErrante Loffredo, figlio primogenito di Cicco, Presidente del S. C., acquistò a' 5. Giugno dell' anno 1554. dalla marchesa del Vasto il palazzo con diciassette moggia di terreno in Pizzofalcone, che un tempo era del conte Galeotto Carafa. Lo stesso Ferrante con istrumento de' 9. Novembre dell' anno 1571. sottopose questi effetti ad un fedecommesso mascolino. Invitò in primo luogo i figli maschi nati, e nascituri da Cicco suo figlio *in perpetuum*, escluse le femine, e mancando la di costui linea mascolina, chiamò la linea mascolina di Carlo suo fi-

figliuol secondogenito, all' estinzione della quale volle, che fusse succeduta la linea mascolina di Francesco Loffredo suo nipote, e figlio di Pirro: *Sub conditione tamen* (soggiunse il fedecommettente) *quod dictus Dominus Ciccus teneatur solvere dominis creditoribus liquide apparentibus dicti domini marchionis omnia debita, per ipsum marchionem facta tam ante, quam post olim prædictam sibi factam donationem* (1).

Con questa disposizione morì Ferrante. Dopo pochi anni trapassò anche Cicco di lui figliuolo, che fu il primo chiamato al fedecommesso, e vi succedè Ferrante, secondo di questo nome, e terzo marchese di Trivico. Questi nel dì primo Aprile dell' anno 1586. prese a mutuo docati 43371. da molti signori Genovesi, per sodisfarne diversi debiti precedentemente contratti, che nella somma equivalente lo angustiavano. Ciò nondimeno nel 1589. dedusse il suo patrimonio nel S. C. (2). Tra gli effetti allora sequestrati, vi fu il palazzo in Pizzofalcone, e benchè apparisse soggetto al cennato fedecommesso, stette in sequestro per il corso di più anni. Se non che nell' anno 1625. Carlo Loffredo, conte di Potenza, come chiamato al fedecommesso medesimo se ne impadronì di propria autorità, e chiese dal S. C. di esser mantenuto nel possesso, in cui trovavasi, del palazzo. Ma siffatta dimanda non meritò veruna providenza. (3)

Allora fu, che surse disputa nel S. C. circa la pertinenza di questi beni. Pretendeano i creditori, che fusse obbligato alla soddisfazione dei loro averi il palazzo colle sue adiacenze, e le stesse ragioni sostenevano di rappresentare su i docati 28 mila, che la Regia Corte in prezzo de' beni di Pizzofalcone da essa comprati nell' anno 1647 assegnò al marchese di Trivico in tanti fiscali, poicchè erano *condizionati, e sottoposti alle ragioni de' creditori del detto marchese comparsi così in Regia Camera, come in S.C., da non poternosi nè ricomprare,*

(1) *Fol.* 262. *e* 265. *a t. vol.* 1.
(2) *Fol.* 143. *a t. vol.* 1.
(3) *Fol.* 143. *a t.* 144. *vol.* 1.

prare, nè retrovendere. (1) Per l'oppoſto i discendenti di Ferrante Loffredo, per sottrarsi dalle loro moleſtie ricorrevano al vincolo del menzionato fedecommesso. Taluni de' creditori però rimontavano ad un principio, che dava alla radice. Essi dimoſtravano di esser creditori del fedecommettente con epoche anteriori alla di lui disposizione, e che per effetto dell' espressata condizione doveano esser soddisfatti dal valore di queſti effetti.

Così diceva infatti Ferdinando Piccolomini d' Aragona. Egli avendo tolta in moglie Eufemia Loffredo, figlia di Ferrante fedecommettente, con iſtrumento rogato da notar Aurelio di Marioli di Lecce nel dì 15. di Giugno del 1553. ebbe in dote docati 8500., de' quali ne ricevè soli docati 2500. Essendo pertanto creditore di altri docati 6000. insiem colle terze decorse, ne chiese la sodisfazione presso gli atti del patrimonio. Le sue iſtanze furono accolte in guisa, che a' 28. Giugno dell' anno 1592. ebbe docati 7470. con mandato diretto al banco Centurione; ma quivi si rinvennero soli docati 5820., poicchè i mancanti docati 1650. si erano esatti dalla Regia Corte per risulte fiscali contro il marchese di Trivico sul feudo di Grottaminarda. Dovè quindi piatire per il reſto del suo capitale in docati 1650., e per le terze, che lo seguivano alla ragione convenuta dell' 8. per 100. Il trascino però delle terze fu tale, che nell' anno 1647. Piccolomini fu liquidato creditore del patrimonio per capitale, e terze in docati 9635., e grana 60.

Lo ſtesso linguaggio tenevano gli eredi di Gio: Antonio, e di Domenico della Calce. Coſtoro a' 28. Ottobre dell' anno 1557. per notar Giovanni di Girolamo di Napoli comprarono annui docati 150. per capitale di docati 2500. da Ferrante primo, e da Cicco suo figliuolo *in solidum*, coll' ipoteca speciale del detto palazzo a Pizzofalcone. Erano essi nell' anno 1571. creditori di molte terze decorse. L' impotenza de' debitori cagionò un secondo contratto. A' 23. Marzo di quell' anno per gli atti di no-

(1) *Fol.* 142. *vol.* 1.

notar Pompeo Figliola di Napoli il padre, ed il figlio si costituirono debitori de' fratelli della Calce in annui docati 340. per capitale di docati 4000. (1). Ciò nè tampoco fu bastevole. Un nuovo cumulo di attrassi obbligò i creditori ad imprendere la via giudiziaria. Il S. C. deferendo alle loro inchieste, a' 29. Novembre dell'anno 1598. condannò Ferrante Loffredo, secondo di questo nome, e succeduto a Cicco suo padre, a pagare i docati 4000. di capitale, e le terze decorse, ed accordò insieme l'assistenza sul palazzo a Pizzofalcone, e su i beni siti in Marano.

Furono quindi liquidate le terze, e gl'interessi di esse, che erano decorsi fino a' 23. Marzo dell'anno 1599. Il S. C. con suo decreto de' 26. di detto mese dichiarò, che tutto il credito de' fratelli della Calce fino a quell'epoca era in docati 9377. 4. 13.. Alla prima succedè una seconda liquidazione. Quel credito, che a' 23. Marzo 1599. fu acclarato in doc. 9377. 4. 13., a' 23. Giugno dell'anno 1647. fu definito per doc. 27477. 4. 13., e da quest' epoca fino a Maggio dell'anno 1650. il credito montò a docati 32565. 4. 13.

Un egual luogo pretendevano gli eredi di Vincenzo Piccolomini, cessionario che fu di Alfonso Piccolomini marchese di Licito. Era egli creditore di Ferrante fedecommettente in docati 5000. coll'interesse all' 8. per 100., per saldo delle doti di Beatrice Loffredo di lui figliuola, promesse nell'anno 1550. Le ragioni di Alfonso Piccolomini furon cedute a Vincenzo Piccolomini, al quale succedettero, benchè in rate disuguali, il marchese di Licito D. Alfonso Cardenas, il principe di Caramanico D. Giacomo d'Aquino, il duca di Murciano D. Giacinto Marino Castromediano, il principe di Cursi D. Antonio Cecinelli, il principe di Valenzano D. Lanfranco Furietti, D. Fabrizio Russo, ed il consigliere D. Benedetto Valdataro. Costoro nell'an-

(1) Questo istrumento precedè per mesi sette, e giorni 27. quello del fedecommesso, che fu stipolato a' 19. Novembre del 1571.

anno 1692. vantavano un credito rispettabile non meno per la sorte, che per le terze per tanti anni decorse. Adirono pertanto gli atti del patrimonio, e pretesero il sequestro de' Fiscali surrogati al palazzo di Pizzofalcone, come quelli, ch' erano ipotecati al menzionato loro credito per effetto dell' obbligo contratto da Ferrante nel 1550., non ostante il fedecommesso dallo stesso istituito nel 1571.; ed a misura che aumentavasi il cumolo delle terze, più moleste si rendevano le di loro pretese.

A tutti costoro si univano anche gli eredi de' conjugi Giancamillo Saraceno, e Giulia Carafa per le doti a costei assegnate dal conte di Santaseverina Galeotto Carafa. Questi possedendo il palazzo di Pizzofalcone con terreni adjacenti, nell' anno 1551. collocò sua figlia Giulia con Giancamillo Saraceno colla dote di docati 4500., che promise di pagare per docati 2000. in Marzo dell' anno 1552., e per li rimanenti docati 2500. tra anni tre coll' interesse alla ragione del 10. per 100. Mancò il dotante dal pagamento della somma promessa. Saraceno allora domandò, ed ottenne dal S. C. gli ordini per il pagamento de' primi docati 2000., e dell' interesse liguidando, e per questa somma fu prestata l' assistenza, che si era domandata.

In questo frattempo il palazzo a Pizzofalcone con i suoi annessi fu venduto alla marchesa del Vasto, la quale a' 5. Giugno dell' anno 1554. il vendè al marchese di Trivico Ferrante primo per docati 8000.; quindi avvenne, che nel dì 11. Febbrajo dell' anno 1555. egl' il marchese D. Ferrante soffrì per il credito di Saraceno il sequestro su i beni a Pizzofalcone, che di fresco avea acquistati, ed in seguito ne fu anche ordinata la vendita: Ma poichè queste disposizioni non ebbero effetto, l' avere di Saraceno fu nell' anno 1572. liguidato in docati 1171. per ragione di terze, oltre i docati 4500. di sorte.

Morti i conjugi Saraceno, e Carafa, successero ai loro dritti Giovan Tommaso, e Feliciana Saraceno. Costoro con istrumento stipolato a' 20. Gennaro del 1604. si diviser o egualmente tra loro il credito anzidetto, che tra sorte, ed inte-

teresse si disse di ascendere in quell' epoca a doc. 50mila.
A Feliciana Saraceno successe Lorenzo Franchis, allora Fiscale della G. C. della Vicaria, qual' erede dalla medesima sostituito all' unico di lei figliuolo Francesco. Questi dall'anno 1607. continuò il giudizio per aver la metà di detto credito, e nel dì 11. Aprile dell'anno 1611. ottenne sentenza del S. C., che l' additato decreto de' 20. Febbrajo dell'anno 1554. si fusse mandato ad effetto sul palazzo, e territorio in Pizzofalcone: E siccome la porzione toccata al detto Giantommaso Saraceno fu data in dote una colle terze ad Antonia Saracena di lui figliuola, allorchè nell'anno 1625. si congiunse in matrimonio con D. Gianfrancesco Marciano, così d'allora in poi non meno Franchis, che Marciano, e successivamente i di loro eredi non lasciarono d' insistere contro il marchese di Trivico, che detti beni possedea, e furono sì veementi le di loro istanze unite a quelle degli altri creditori, che a' 26. Decembre dell'anno 1718. dal consigliere Giannelli allora Commissario del patrimonio venne ordinato di sottoporsi a sequestro le partite dei Fiscali al palazzo surrogate.

Lo stesso dritto finalmente vantavano gli eredi di Agostino Doria, e di altri Genovesi, che nell' anno 1586. mutuarono a Ferrante, secondo di questo nome, docati 43371. Pretendevano essi esercitar le loro ragioni per le somme, che rimanevano a conseguire, sugli stessi effetti di Pizzofalcone, e successivamente sui fiscali, per essersi versato il di loro denaro in soddisfazione di debiti contratti da Ferrante fedecommettente. I marchesi di Trivico *pro tempore*, per sostenersi nel possesso di questi effetti, opponevano, che il di loro credito era stato soddisfatto dalla vendita di speciosi effetti del patrimonio, e che eran vinti in anteriorità da altri creditori del fedecommettente, ch' essi rappresentavano. Ma a nulla valsero le loro opposizioni, poichè agli urti di costoro, e degli accennati altri creditori nel 1718. fu ordinato, come si è detto, il sequestro delle partite de' fiscali.

A buon conto deferendo il S. C. alle dimande de' mentovati creditori ebbe per vero, ch' essi aveano su i beni enun-

enunciati un dritto incontrastabile, ed anteriore al fedecommesso ordinato da Ferrante. Ricordiamci, che fin dal 1625. gli effetti di Pizzofalcone furono strappati dal patrimonio da Carlo Loffredo col carattere di spettatario dello stesso fedecommesso; che da quello, e da' suoi discendenti per quasi un secolo si eran posseduti, e che nel 1647. ad onta delle opposizioni de' creditori medesimi la Regia Corte quasi riconoscendone il marchese di Trivico per legittimo possessore, con esso ne trattò, e conchiuse la compra per docati 28mila. Or se malgrado questi ostacoli, fu ordinato nel 1718., che gli effetti provenienti da Ferrante, benchè soggetti a fedecommesso, ritornassero in patrimonio per la soddisfazione de' creditori, non resta luogo a dubitare, che i loro titoli furono riputati abili a sperimentarsi sù i beni del fedecommittente, che n' era il debitore.

OR tutti cotesti crediti afficienti il fedecommesso di Ferrante furono da tempo in tempo acquistati da' marchesi di Trivico, nell' eredità de' quali per linea discendentale è succeduta la marchesa D. Ginevra, e negl' istrumenti, che furono all' uopo stipolati, essi come terze, ed estranee persone riportarono da' creditori le cessioni delle loro ragioni, per avvalersene su i beni soggetti al fedecommesso medesimo.

In fatti il credito dotale di Eufemia Loffredo, e di Ferdinando Piccolomini suo marito, che nel 1647. fu liguidato in docati 9635. 60., fu acquistato dal marchese Errico Loffredo con istrumento stipulato a' 23. Decembre dell' anno 1652. per mano di Notar Carlo Evangelista di Napoli (1). In oltre quello di Gio: Antonio, e Domenico della Calce, che tra sorte, ed interesse nell' anno 1650. ascendeva a docati 32565. 4. 13., nel dì 7. Maggio di detto anno fu acquistato dallo stesso marchese Errigo con istromento rogato dallo stesso notar Evangelista (2). Dippiù

(1)
(2)

più a' 4. Marzo dell' anno 1725. il marchese Nicola Errigo Loffredo acquistò con istrumento stipolato per notar Aniello Capasso il credito dotale di Beatrice Loffredo, e del marchese di Licito D. Alfonso Piccolomini, che per la sorte, e per il trascino degl' interessi di quasi due secoli montava a somme ingenti (1). Davvantaggio lo stesso marchese D. Nicola Errigo acquistò la quarta parte del credito, che Agostino Doria rappresentava in somme rispettabili, con altro istrumento stipolato per detto notar Capasso a' 28. Febbrajo dell' anno 1726.: (2) E finalmente il marchese D. Carlo, avo paterno di D. Ginevra, a' 15. Marzo dell' anno 1787. con istrumento rogato per notar Giuseppe Cantilena, acquistò il credito di Giulia Carafa, e Giancamillo Saraceno, che veniva rappresentato dal principe di Melissano succeduto al fiscale de Franchis, e da D. Gennaro Marciano succeduto a Giantommaso Saraceno (3).

Così, e non altrimenti potè la Casa di Trivico impedire quel sequestro, che fu ordinato nel 1718. Sodisfatti col proprio denaro quei creditori, che aveano un legitimo dritto sul valore dei fiscali, cominciò a legitimamente possedere que' cespiti, che dal 1625. avea detenuti senza giusto titolo; e con questi requisiti per legitima discendenza li ha trasmessi alla marchesa D. Ginevra.

In questa incontrastabile posizione ci dica in grazia D. Ferrante, ove sono i beni soggetti al fedecommesso di Ferrante primo, al quale egli aspira, come uno de' discendenti maschi del fedecommettente? Fu istituito, è vero, un tal fedecommesso, ma colla legge di doversi sodisfare tutt' i debiti, che il testatore avea contratti fino a quel tempo; legge, che impone il dritto, ancorchè l' uomo la taccia. Si è dimostrato, che debiti del fedecommettente contratti prima del fedecommesso erano le doti delle sue figlie Eufemia, e Beatrice Loffredo

(1)

(2) *Fol. 100. a 139. Documenti presentati dalla marchesa D. Ginevra.*

(3) *Fol. 90. a 99. d. documenti.*

do maritate in casa Piccolomini, le doti di Giulia Carafa, il credito de' fratelli della Calce, e quello di Paolo Doria, che col suo denaro estinse debiti antichi dello stesso Ferrante. Dunque se costoro avevano un dritto incontrastabile sul prezzo del palazzo di Pizzofalcone, e per esso sul valore de' fiscali: Se ad essi è succeduta la marchesa D. Ginevra come erede de' cessionarj de' dritti, che i medesimi rappresentavano, il fedecommesso, a cui D. Ferrante aspira, non ha avuto neppur il suo principio, mentre i fondi sottoposti *nomine tenus* appartenevano al fedecommettente, poicchè assorbiti da' suoi debiti: Il possesso all' opposto, che sopra tai fondi esercita la marchesa D. Ginevra, non ha causa dalla disposizione del fedecommettente, ma bensì dal diritto di coloro, che dopo lunga contradizione ottennero nel 1718. gl' ordini per il sequestro de' fiscali, e che obbligarono i di lei antenati a disborsi considerevoli per acquistar le di loro ragioni, onde conservare nella loro discendenza quegli effetti, che senza giusto titolo essi possedevano.

A fronte di questa dimostrazione cesserà D. Ferrante di pretendere la terza parte del fedecommesso di Ferrante *una cum fructibus* dalla morte del marchese D. Carlo suo padre, e la metà dell' altra terza parte caducata per la morte del principe D. Francesco insiem coi frutti dal giorno, ch' egli è mancato. Ritrovi i beni del fedecommettente sceuri dai di lui debiti, ed eserciti pure tutti tutt' i suoi dritti.

PAR-

PARTE II.

CAP. I.

LE pretese di D. Ferrante non si limitano ai soli fedecommessi, che noi abbiamo analizzati. Egli spiegando altro numeroso treno di pretensioni, cerca spogliar la nipote di quello, che non è stato mai soggetto a vincolo, e che qual erede del padre pacificamente possiede. Egli va dicendo in prima, che se gli debba la legittima sui beni burgensatici ereditarj di suo padre, la metà de' beni antichi, e la vita - milizia sui feudali: che la legittima, e la vita - milizia debbano calcolarsi sopra cespiti di ricchissimo valore, e per il numero de' soli figli maschi del fu marchese D. Carlo, escluse affatto le di lui figliuole: e che oltre alla legittima debba avere il vitalizio degli annui docati 3500. legatigli dal padre. Or perchè si conosca la insussistenza di sì brillanti pretensioni, noi dimostreremo colla massima brevità 1. che D. Ferrante non ha dritto di pretendere la legittima, e la vita-milizia. 2. che qualora per ipotesi gli fusse dovuta, cessar deve la prestazione degli annui docati 3500. lasciatigli dal padre in compenso della legittima medesima, e di ogni altro, che potesse pretendere. 3. che nel calcolo della legittima, e vita-milizia debbono entrare tutt' i figli del marchese D. Carlo, siano maschi, siano femine, in guisa che il di lei importo ricade alla diciottesima parte dell' asse paterno. 4. finalmente quali sieno gli effetti dell' eredità paterna, per definirsi il vero valore della quota, che spetterebbe a D. Ferrante nella ipotesi figurata. Andiamo a dimostrarlo.

AR-

ARTIC. I.

A D. Ferrante non è dovuta la legittima in proprietà, come ne anche la vita milizia.

GOdea D. Ferrante l'assegnamento di annui docati 1500., fattoli dal padre marchese di Trivico, allorchè col di lui consenso la marchesa D. Ginevra si congiunse in matrimonio col marchese D. Gerardo. Egli, che concorse a queste nozze, si chiamò contento di questa prestazione, oltre i beni di Chiesa, che possedea. Il padre però, che amava indistintamente tutt' i suoi figliuoli, venendo a morte col suo testamento scritto in Gennaro dell' anno 1791, accrebbe il vitalizio fino ad annui docati 3500. Egli dopo aver istituito erede il suo figlio primogenito D. Francesco, così si espresse: *Dovendosi quindi provedere all' ultimo dilettissimo mio figlio monsignor D. Ferrante Loffredo, perchè possa continuare la sua carriera della chiesa, affinchè con quello, che ha di beni ecclesiastici, sia in istato di decentemente mantenersi, a titolo di legittima, e di ogni altro, che potesse pretendere, gli lascio l'assegnamento vitalizio di docati di Regno 3500. annui, prescrivendo al mio erede nell' istesso tempo di aiutarlo in occasione di qualche dignità, che conseguisse, colla somma di scudi 10. mila, somministrandoglieli come possono fra di loro convenire* (1).

Lungi di essersi mai D. Ferrante di siffatta disposizione doluto, l'ha sempre eseguita, e rispettata. Infatti oltre di aver esatti scudi 5420. in conto de' scudi 10 mila legatigli, malgrado che non gli sia stata veruna dignità conferita (2): ha eziandio senza veruna riserva, o protesta riscosso finora, e sta tuttavia esigendo, l'annuale assegnamento di docati 3500. (3).

Ciò

(1) *Fol. 35. de' documenti esibiti da D. Ferrante.*
(2) *Fol. 236. vol. 1.*
(3) *Fol. 55. at. a 197. d. vol. 1.*

Ciò nondimeno si diresse al S. C. sull' appoggio, che non potea il testatore gravare la sua *legittima*, o al solo frutto restringerla, e ne ha chiesta la proprietà. Le seguenti riflessioni però rimarcheranno la inopportunità, e la ingiustizia di tal dimanda.

Non si dubita, che la porzion legittima rifiuti ogni peso, diminuzione, o gravame (1). E' certo però dall'altra banda, ch' essendo questo un privilegio al favore, ed al vantaggio de' figli rivolto, ne dipenda dal di loro arbitrio la rinunzia, o l'uso. Se altrimenti fusse, non meriterebbe di beneficio il nome. Quindi ebbe a dire il Fachineo (2): *Fateor enim, si nemo peteret, vel filius, aut heredes filii acquiescerent voluntati paternæ, & specialiter acceptarent onus adjectum legitimæ, tunc nullam fore difficultatem.*

A dimostrare le intenzioni dell' uomo servono egualmente i fatti, e le parole: *quid enim interest suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis, & factis* (3). Gli uni per ordinario suppliscono la mancanza delle altre.

Non è dunque meraviglia, che la tacita approvazione del peso alla *legittima* ingionto, la tacita rinunzia al diritto di rimuoverlo sia generalmente riputata quanto la espressa. *Satis est* (dicea il Merlino) *si filius sciens gravamen illud approbaverit sive verbis expressis, sive tacite per aliquem actum facti* (4). E con lui è di accordo il de Rosa (5), il quale ne rende la legale ragione, *quod nil interest an filius per verba expressa declaret onus in legitima appositum acceptare, an vero facto evidenti id comprobet.* Ecco perchè l' Imperatore Alessandro nettamente prescrisse, che colui, il quale AGNOVIT JUDICIUM DEFUNCTI, *eo quod debitum paternum pro hereditatis parte persolvit, vel alio legitimo modo satisfecit:* ETIAMSI MINUS, QUAM SIBI DE-

(1) *L.* 32. *C. de inoff. testam.*

(2) *Controv. jur. lib.* 12. *cap.* 10. Si vegga la *leg.* 35. *Cod. de inoff. testam.*, ed *Illigero in Don. lib.* 19. *cap.* 4. *n.*36.

(3) *L.* 32. *D. de legib.*

(4) *Controv. for. cap.* 48. *n.* 18.

(5) *Consult.* 4. *n.* 35.

DEBEBATUR, RELICTUM, *si major 25. annis est*, ACCUSARE, *ut inofficiosam patris voluntatem, quam probavit, non potest* (1). Ed ecco insieme perchè gl' Interpreti tutti hanno a piena bocca insegnato, che il silenzio, l'acquiescenza, la semplice accettazione del testamento, in cui la legittima è diminuita, o gravata, impediscono, che possa il figlio dolersene. Ed in vero ove questi approvi il tutto, si dee presumere di approvare anche la parte; ed essendo contento della intera scrittura, non può non esser contento delle cose in essa contenute.

Sentasi opportunamente il Fusario (2). *Limitatur quarto, quando filius gravatus expresse in legitima approbavit etiam expresse testamentum patris, etiam quod non dixerit nominatim approbare in præjudicium legitimæ. Pro hac opinione facit quia approbatio testamenti totum testamentum, & singulas ejus partes respicit.*

E' simile il linguaggio del Ruino (3). *Secundus est casus quando filius indistincte approbavit testamentum patris: isto casu arbitror, quod filius ad supplementum legitimæ non possit agere . . . Approbando ergo filius indistincte, & expresse testamentum, approbasse censetur non solum lucrum, quod ex illo capere potest, sed etiam onus illi injunctum.*

Non è dissimile quello del Menochio (4). *Declaratur secundo, ut non habeat locum prædictum quartum exemplum, quando filius approbavit omnia & singula disposita in testamento, in quo gravatus expresse fuerat restituere etiam legitimam. Hoc sane casu eam restituet.*

Nè in fine hanno diversamente opinato il Presidente Merlino, e il de Rosa, per tacere di cento altri. *Verumtamen* (dicea il primo) *data expressa voluntatis paternæ approbatione, nulli dubium est posse sustineri onus in legitima,* pro-

(1) *L. 8. C. de inoff. testam.* Veggasi anche la *leg. 12. D. eod.*, e la *L. 20. ff. de opt. legata.*

(2) *De substitut. quæst. 246. num. 69.*

(3) *Consil. 5. n. 2. vol. 2.*

(4) *De præsumpt. lib. 4. præs. 196. n. 24.*

proindeque eam venire in restitutione fideicommissi (1) . *Est autem* (soggiungea l'altro) *clara in jure propositio , quod data filii approbatione voluntatis paternæ , onus in legitima sustineatur* (2).

Che se anche D. Ferrante si fusse soltanto contentato di non opporsi , ed acquietarsi al paterno testamento , vede ognuno , che sarebbe vacillante l'edificio delle di lui pretensioni . Or che si dirà nel vedersi , ch' egli sia passato molto più oltre ? Che si dirà nel rincontro di aversi ricevuto in silenzio scudi 5420. in conto del legato di scudi 10mila , e di avere per circa tre lustri esatti senza lagnanza gli annui docati 3500. in compenso della *legittima*, e di ogni altro diritto dal padre lasciatigli ?

Questa circostanza abbatte dalle fondamenta l'edifizio medesimo . Essa infatti esprime il più deciso consenso , e non lascia luogo a dubitare , che sia stata enissa intenzion dell' attore di sottoporsi a' paterni voleri . Così dubitar non seppe il gran Papiniano di rispondere , che *si filius emancipatus , non accepta contra tabulas possessione , post inchoatam restitutionis quæstionem legatum ex testamento patris major 25. annis petiisset , liti renunciasse videtur : cum etsi bonorum possessionis tempus largiretur , electo judicio defuncti , repudiatum beneficium Prætoris existimaretur* (3) . Così non han temuto i giuristi di ripetere lo stesso nell' articolo , di cui si tratta . Valgano ad assicurarcene il Gomesio , ed il Surdo , il quale è tanto più degno di esser consultato , in quanto che previene , e scioglie maestrevolmente ogni difficoltà .

Ecco le parole del primo : *Tertio præterquam si post mortem patris , vel matris filius consentiret , & approbaret testamentum eorum , &* ACCEPTARET PARTEM SIBI RELICTAM , *vel consentiret gravamen impositum , promittendo , & paciscendo cum aliis filiis , vel heredibus , nullo modo agere potest contra testamentum* (4) .

L'al-

(1) *Francesco Merlino contr. forens. cont.* 2. *cap.* 48.*n.*2.
(2) *De Rosa consult.* 4. *num.* 30.
(3) *L.* 31. *D. de minor.* 25. *ann.*
(4) *Gomes var. resol. lib.* 1. *Cap.* 11. *n.* 31.

L' altro poi si spiega in tal modo: *ultimo non obſtat, quod filius acceptando legatum, non censeatur renunciare legitimæ, nisi quando expresse dixit, quod solam habeat legitimam, si legatis non eſt contentus . . . . . Quia provenit hoc, non quia voluntas patris concurrere non dicatur, nisi faciat de legitima expressam mentionem; Sed quia filius ipse non censetur de legitima cogitare, acceptando legatum, nisi de ipsa in legato, vel teſtamento facta sit mentio: quia tunc ex quo de legitima fit expressa mentio, non poteſt dici, quod de ea minime cogitaverit. Ita respondet Soc. jun cons.* 122. *n.* 22. (1).

Una tal teoria si verifica soprattutto nella inchieſta presente. E' degno in effetti di attenzione, che il teſtatore abbia adoperata la clausola: *in ogni miglior modo*. Or a chi mai è ignoto, che queſta equivalga alla famigerata cautela di Socino, e che si opponga conseguentemente alle ingiuſte querele di D. Ferrante (2).

Oltrecchè si avverta, che qui non si tratta di minorazione, o proibizion della *legittima*: si tratta solamente di essersi coſtituita nel frutto, e non nella proprietà de' beni ereditarj. Si potrebbe soſtenere col Cardinal de Luca (3), che queſto precetto dettato dalla prudenza, e dalla economia; queſto espediente suggerito dal desiderio di provvedere colla conservazione de' fondi al decoro della famiglia, meriti talora di esser protetto dal Magiſtrato. Sembra però, che sia inutile coteſta cura. Essa, al dire dello ſtesso Autore (4), sarebbe ſtata forse opportuna *ab initio, quando res eſt in fieri, quando heres, antequam fructuum perceptio sequatur, dicat velle separare legitimam in corporibus*. Ma dopo che si è riconosciuto il giudizio paterno; dopo che si è per lungo tempo osservato, è affatto inutile il pentirsene.

Le

(1) *Surdo cons.* 115. *n.* 32.

(2) *Fusar. de Subſtit. quæſt.* 245. *n.* 64. *Surdo dec.* 21. *n.* 20. *Sorge de legit. n.* 14. *tom.* 7. *pag.* 320.

(3) *De legitima disc.* 19. *n.* 5.

(4) *De legitima disc.* 18. *n.* 22.

LE cose fin quì epilogate resistono non meno alla domanda della legittima, che a quella della *vita-milizia*. Giova a tal uopo avvertire, che quest' ultima andò sicuramente compresa nell' annua prestazione de' docati 3500., e restò compensata dal descritto legato di scudi 10. mila.

Il Testatore l' ha schiettamente dichiarato coll' espressioni: *a titolo di legittima, e di ogni altro che può pretendere*. Ma quando anche avesse taciuto, basterebbe il voto costante de' feudisti per esserne convinto. Essi credono inverisimile, che mentre la vita-milizia è dovuta al figlio secondogenito per alimentarsi, non l' abbia il padre inclusa nel ricco assegnamento, che gli ha per l' oggetto istesso lasciato.

Ecco come ne ha ragionato il Rapolla (1). *Cum possit ab ipso patre in testamento vita & militia assignari, videamus an id tacite intelligatur factum a patre, si aliquid relictum sit legati nomine, adeo ut sit in compensationem illius; & affirmandum quidem censent exemplo dotis, cum qua compensatur, quod alia ratione filia accepit . . . . . . Itaque in specie nostra si legatum a patre relictum secundogenito erit in annua quantitate, præsertim si eo possit commode se substentare, etsi nihil expresserit, videtur tacite fecisse actione compensandi, adeoque dedisse legata pro vita & militia.*

Pare dnnque, che si possa francamente concludere di essere malfondata, ed illegale l' azione promossa da D. Ferrante per la legittima in proprietà, e per la vita milizia dopo l' accettazione del giudizio paterno. Ma fingasi per poco, che regga il suo assunto.

AR-

(1) *Jur. feudal. cap.* 11. §. 4. Veggasi *Fimiani Elem. jur. feud. lib.* 2. *Cap.* 19. §. 5.

ARTIC. II.

Nella ipotesi di esser dovuta a D. Ferrante la legittima, e la Vita-Milizia, cessa l'obbligo di prestargli gli annui docati 3500, lasciatigli dal padre in luogo della legittima stessa.

A Godere del paterno retaggio sono i figli dalla natura invitati. I Legislatori romani si occuparono di conciliar questo invito colla libertà di far testamento. Quindi prescrissero, che possa ciascuno disporre come meglio gli aggrada de' beni suoi, purchè ne sia riservata a' proprj figliuoli una parte, la quale cresce, e diminuisce a misura che varia il di loro numero.

Se non si ubbidiva a questo precetto, potevano i figli redarguire d' inofficiosa, e rescindere la disposizione de' genitori. Un tal sistema fu sino all' impero di Giustiniano inalterabilmente osservato. Costui volle correggerlo a fin di garantire le ultime volontà de' defunti. Dopo aver dunque confermata la necessità di lasciarsi a' figli la legittima, e dopo avere stabilito, che dovesse in essa imputarsi: *quod ex substantia ejus profectum est, de cujus hereditate agitur*, comandò, che ove venisse sottoposta a qualche peso, o pure se ne minorasse la giusta somma, s' intendesse quello *ipso jure* rimosso, e dovesse questa senza oltraggio del testamento supplirsi (1).

Queste semplici nozioni rimarcano, che ove sia il figlio del paterno giudizio scontento, non possa, oltre della legittima, pretender quello, che gli avea il padre destinato. Sarebbe strano in fatti, che traesse profitto da quel testamento, che viene ad impugnare, e che fuori della legittima acquistasse quel, che dee nella legittima imputarsi.

D Sen-

(1) *L.* 29. 30. 32., e 36. *Cod. de inoff. test.*

Sentasi all' uopo il Merlino (1): *Sed quod magis est, & adhuc ea expressa approbatione submota, tunc filius posset legitimam, rejecto onere eidem imposito, detrahere, si id fecit ante actum præjudicialem agnitionis, & tacitæ approbationis testamenti paterni, ad eam tantummodo sine onere consequendam, non vero ad hoc ut possit consequi ultra legitimam id, quod a testatore est relictum, & rursus ejus impugnare dispositionem.*

Le di costui orme sono seguite da Carlantonio de Luca, non men che dal Cardinal de Luca. *Comprobatur*, dice l'uno, *quia non potest (filius) consequi ultra legitimam id, quod a testatore est relictum, & rursus ejus impugnare dispositionem* (2). L'altro poi ripiglia: *primo scilicet ut ipse heres gravatus, cui legitima debita est, dicere valeat se velle legitimam in corporibus, quia sic ei expediat præsertim in casu augmenti intrinseci, ac velle restituere fructus perceptos in pecunia, quam pro legitima recipere non tenetur; adeo ut hæc restitutio obiici solum valeat ad eum repellendum exceptione doli, quatenus non restituat, sed restituendo non potest ei legitima negari* (3).

Il Surdo (4), ed il Brunemanno (5) han battuta la stessa via. Dopochè in fatti si lasciò dire il primo, che *filius habet sibi imputare, si cum posset, accepta legitima, residuum respuere, voluit omnia capere;* venne il secondo a soggiugnere, *in pecunia, vel re certa, quæ fructus non fert, vel in ipsis fructibus, non teneri filium acceptare legitimam. Et ideo filius institutus in mille loco legitimæ suæ potest recusare mille, & petere legitimam.*

Nè finalmente se n' è scostato il Sorge (6). Ecco il suo raziocinio. *Quando pater filium instituit in majori parte quam sit ejus legitima, potest onus imponere etiam in legiti-*

---

(1) *Controv. forens. centur. 2. Cap. 48. n. 23.*
(2) *De Luca sulla dec. 522. di de Franchis n. 3.*
(3) *Card. de Luca de legitima disc. 18. n. 21.*
(4) *Dec. 21. num. 19.*
(5) *In L. 36. C. de inoff. testam. lib. 3. tit. 29.*
(6) *Jurisp. tom. 7. de legit. num. 14. pag. 315.*

tima; nec potest tunc filius legitimam consequi liberam, & residuum cum fideicommisso, vel alio gravamine, sed tenetur omnino vel relictum simpliciter acceptare, ac etiam onus in legitima, vel si integram mavult legitimam liberam, restituere, vel recusare id, quod est ultra illam una cum fructibus.

Questo dogma legale è tantoppiù avverso a' disegni di D. Ferrante, quanto è più netta la enissa intenzion di suo padre. Basta volger lo sguardo al di costui testamento per esser convinto, che volle istituirlo erede nella sola legittima assegnatali in annua rendita vitalizia, ad oggetto di conservare il lustro, ed il decoro della famiglia. Pretendendo, che gli sia data in proprietà, non fa D. Ferrante che combattere il fatto proprio, e la propria acquiescenza: Ma egli calpesta gli espressi comandi delle leggi, e del testatore, quando assume, che non debba perdere l'annuale contribuzione.

Lungi dunque di potersi secondare i voti di D. Ferrante, nella ipotesi di essergli la legittima in proprietà dovuta, sarebbe sicuramente obbligato di restituire non solo le somme esatte in conto dal legato de' scudi 10.mila, ma ben anche quel che, detratta la rata corrispondente a' frutti della legittima medesima, ha dal vitalizio percepito. Sa di fatti ognuno, che *quæcumque sint relicta mobilia, immobilia, pecuniæ, aut alia, quæ per filium acceptata sunt, in legitimam imputentur* (1); e dall'altra banda è incontrastabile, che la porzion legittima di D. Ferrante sarebbe molto minor di quel, che ha già ricevuto. I seguenti articoli non lasceran luogo a dubitarne.

(1) *Peregrino de fideicom. artic.* 36 *num.* 121. Veggasi anche il *Card. de Luca de legit. disc.* 10. 15. e 18., nonchè *Sabelli tom.* 3. 5. 6. *n.* 38.

A R T I C. III.

Nel calcolarsi la legittima di D. Ferrante debbono mettersi a numero tutt' i figli sì maschi, che femine del fu marchese D. Carlo.

MEnando sempre innanzi le finzioni di D. Ferrante, si è dalla marchesa D. Ginevra impreso a sostenere, che nè anche, quando possa la legittima in proprietà pretendere, gli sia verun' altra cosa dovuta. Siccome infatti sono al comun genitore sopravissuti nove figli, così dovrebbe la legittima medesima fissarsi nella deciottesima parte del suo patrimonio, la quale è da' legati a D. Ferrante rimasti interamente assorbita.

Egli però oppone, che questo metodo sia vizioso. Egli crede, che non debbano le figlie maritate, e molto meno le monache numerarsi ad oggetto di accrescere, o sminuire la *legittima*, che a' di loro fratelli appartiene: ed in giustificazione della sua credenza assicura, che *non potendo quelle in veruna guisa succedere*, *non sono atte a prender parte nella successione in comodo dell' erede universale*.

Cotesto raziocinio però manca di fondamento. Non v' ha chi non sappia, che l' Imperator Giustiniano colla novella 118. ammise alla successione paterna tutt' i figli sì maschi, che femine, togliendo la differenza, che l' antico dritto romano avea stabilito in esclusione delle donne. Ne' tempi posteriori quasi tutte le Nazioni *ab hoc jure recesserunt* per la conservazione delle famiglie. Si riflettè, che le femine passando in aliena famiglia non trasmettevano certamente il nome di colui, dal quale i beni ricevettero, e si credè giusto di provvedere ai maschi, che sostengono i pesi dello stato, e sono addetti alla di lui conservazione, il che non si aveva nelle femine. Quindi l'Imperator Federico II. prescrisse colla celebre Costituzione *In aliquibus*, che all' eredità del padre i figli maschi succedano. Ma poicchè negar non poteasi alle femine quello, che loro accorda l' inalterabile dritto della natura,

cioè

cioè la legittima, stabilì, che i maschi fussero tenuti a dotare le sorelle dai beni paterni, onde col nome di dote avessero quello, che per dritto di legittima le apparteneva. Tanto è ciò vero, che secondo il concorde sentimento di tutti gl' interpreti della cennata Costituzione la dote di paraggio alle femine è dovuta dai beni paterni, ancorchè nubili *domi senescant*, ancorchè *vivente patre* sieno state dotate dal fratello *de bonis propriis*, o abbiano avuta la dote dai beni materni (1), appunto perchè *dos talis* (al dir del citato giureconsulto Giovanni Voet) *legitimæ locum, ac vicem censetur obtinere*, la qual' è sempre dovuta alla figlia, comecchè altronde dotata. Non è dunque vero quel, che assume il dotto contradittore come fondamento del suo sistema, cioè che per effetto della Costituzione le donne sono affatto escluse dalla paterna eredità, e che fu ingiunto ai maschi il peso di dotarle di paraggio, quasi per un obbligo nascente dal vincolo del sangue, poichè l' Imperator Federigo, a sol' oggetto di corriggere l' asprezza delle antiche leggi del Regno, le quali negavano alle femine qualunque dritto alla successione paterna, invitando a di loro preferenza gli agnati prossimiori, le restituì nel dritto di pretender la legittima, alla prestazione della quale obbligò i maschi col nome di dote di paraggio.

Tanto è ciò vero, che avendo le femine il dritto alla legittima non meno su i beni paterni, che su quei della madre, prevalse tra noi una generale consuetudine, che le donne dotate comunque per passare a marito, o per legarsi con sagri voti, rinunciano a tutte le successioni intestate a favore del dotante, suoi eredi, e successori, affinchè non portino in aliena famiglia, o nel monistero altri beni oltre della dote, ed affinchè si conseguisca l'oggetto riguardato dalla legge, cioè la conservazione de' beni nella famiglia del dotante.

Così, e non altrimenti avvenne nella famiglia Loffredo. Le figlie del marchese D. Carlo, che al numero di sei avean il

(1) *Rapolla Commentar de jure Regni part. 2. lib. 3. cap. 1. n. 14. & 16.*

il dritto alla legittima su i di lui beni, allorchè altre elessero il conjugio, ed altre al chiostro si diressero, furono dal padre convenevolmente dotate, e *rinunciarono*, *e donarono simpliciter*, *translative*, *& non extinctive al di loro padre*, *ed a' suoi eredi*, *e successori anco estranei ogni jusso*, *porzione &c.* (*a*). Esse a buon conto trasferirono, e donarono al loro genitore, o a qualunque degli eredi, ch' egli avrebbe disegnato, quel dritto, che aveano sulla di lui eredità.

Or quai sono gli effetti, che devono partorire siffatte rinuncie, le quali per comune sentimento de' giuristi sono traslative del dritto, che aveano le donzelle rinunzianti? Due conseguenze ne discendono immancabilmente. La prima, che le figlie del marchese D. Carlo sempre rappresentano i loro dritti nella eredità del padre; e la seconda, che li rappresentano, ma per trasferirli in beneficio soltanto della persona, che nelle loro rinuncie han voluto, che ne godesse. Quindi avviene, che nella computazione della legittima, o in qualunque altra liquidazione di porzioni di eredità, a cui esse avean dritto di aspirare, facciano parte per effetto, ed in conseguenza del loro dritto. Ma poicchè questo dritto medesimo di loro volontà trovasi in altri trasferito, questi, e non altri deve godere delle porzioni ad esse loro dovute. Imperciocchè nel punto stesso, che nelle femine escluse dalla rinuncia si considerano quei dritti della successione, che aveano, devesi di necessità confessare, che tai dritti nel ripartirsi la eredità si debbono onninamente calcolare, e quindi debbano far parte le femine rinunzianti; ma nel tempo stesso riflettendo, ch' elleno usar non possono di tali dritti per la sola ragione di averli altrui trasferiti, si conchiude da ciò, che la parte, ch' esse fanno, deve cedere in beneficio di quella persona, che han disegnato nelle loro rinuncie. Oltre a ciò se la rinunzia della futura successione non si dubita esser valida, nè questa può giam-

(a) Leggansi gl' istrumenti delle respettive rinuncie *fol.* 146. *vol.* 1.

giammai concepirsi senza dover sopporre, che l'eredità si deferisca, ne siegue, che non altrimenti si può questa deferire, se non con isconfare ancor le donne, le quali rappresentano in tale atto la loro ragione; E poicchè il loro dritto già trovasi trasferito colla rinunzia, non si può parimenti far a meno, ch' esse lo rappresentano, ma a vantaggio della persona surrogata in loro vece. Quindi chiaro si vede, che in ogni caso le femine debbano far parte, e debbano farla a beneficio del loro rinunziatario. Questo sistema poggiato sù di principj naturali è garantito dall'applauso generale de' più classici scrittori, che acclamarono questo modo di liquidar la legittima. Taccio di *Andrea Fachineo* (1), del *Cardinal de Luca* (2), di *Paolo Gallerati* (3), e del *Fontanella* (4), i quali si chiamano garanti dell'addotta teoria. Siami però permesso di rapportare l'autorevol dottrina del celebre *Arrigo Coccejo* (5), il quale una bella, ed elegante dissertazione scrisse sù tal proposito, ove con salde ragioni legali fa vedere la sensatezza di questa dottrina. Egli dopo aver esaminato l'articolo nel caso del figlio diredato, ammette le stesse idee nel caso della donzella esclusa dallo statuto, o dalla rinunzia. Ecco le sue parole: *Hinc jam resoluta de liberis exheredatis quæstione, & ita præmunita, ut absque calumnia in dubium vocari non possit, una quoque jam ultro patet, quid de liberis renunciatione, & lege exclusis sentiendum. Et quidem plana jam via facta, & trita est, qua transiri primum possit ad liberos renunciatione sua præclusos. Igitur illi quoque in legitima, & partem, & numerum faciunt, etsi ipsi eam non capiant, iisdem rationibus. Nam nec videndum quam partem capiant, sed quam habituri fuissent ab intestato, si non renunciassent per Sect. 2. §. 17. Nec reliquorum legitima ideo vel augetur, vel minuitur per Sect. 2.*

D 4 §. 18.

(1) *Contro. lib. 4. cap. 31.*
(2) *De succes. ab intest. dis. 3.*
(3) *De renunciat. lib. 2. cap. 5.*
(4) *Claus. 9. part. 2. glos. unic. n. 37. 38.*
(5) *Henric. Cuccej. lib. 2. disp. LX.*

§. 18. Neque in ea jus accrescendi obtinet per d. Sect. §. 19 & seq.

Quia potior ratio est in renunciantibus, ut partem, & numerum faciant, quam in exheredatis. Illis enim jus fuit sucaedendi, & integra facultas, quam sua voluntate remiti sunt: his non est; sed a jure hoc testamento praeclusi sunt, & tamen partem, & numerum faciunt per Sect. 3.

Minusque exceptionum in illis, quam in his est. Sive enim pure, ac simpliciter abstineant hereditate parentum; Sive filiae renuncient cum reservatione; & sive accepta dote congrua, sive qualicunque, sive nulla; partem, & numerum faciunt: quia, quod accipiunt, succedit in locum legitimae, & ita partem suam accepisse quoque videntur.

Il profondo Gio: Voet con chiarezza, e precisione insegnò la stessa verità. Egli si occupa dell' istesso esame, che imprese il Coccej, tanto in ordine ai figli diredati, che a quelli, che o dalla loro rinuncia, o dallo statuto vengono esclusi dalla paterna eredità, e maestrevolmente stabili, *quod si non simpliciter, sed dote demum accepta, renunciatio intercesserit, aut statutaria sit facta exclusio, rectius eo casu statuetur, ipsum quoque exclusum caeteris connumerari* (1). E poco appresso soggiugne (2), *Si tamen renunciantes, vel statuto exclusas filias dotem accepisse, vel dotis ex statuto petendae jus habere concipiamus, magis est, ut renunciantium, aut exclusarum portionem non caeteris in legitima institutis accrescere dicamus, sed heredibus caeteris sive liberis, sive extraneis institutis, perindeac si legitima tali renuncianti jam praestita, vel adhuc praestanda foret, cum dos talis legitimae locum, ac vicem censeatur obtinere.*

A siffatta teoria si uniformarono i più cospicui tribunali, che l'acclamarono colle loro decisioni. Antonio Fabro (3) riferisce le decisioni del Senato di Savoia, che non si apparta da questa norma. Il Boerio (4) rapporta, che co-

si

(1) *Voet in pandect. lib. 6. tit. 2. n. 49.*
(2) *Idem n. 50.*
(3) *Fab. Cod. suo lib. 2. tit. 3. definit. ultim.*
(4) *Boer. decis. 104.*

sì fu deciso dal Senato di Bordò in due somiglianti cause. Il Mainardo (1) simil cosa attesta del Senato di Savoia. Nè si dipartì da questo sistema il Senato di Sardegna, come assicura il Dexart (2), ed il Senato di Mantua nella decisione riferita dal Sordo (3).

Se poi ci volgiamo alla scuola del foro Napoletano, la medesima ha sempre creduta plausibile la dottrina, e l'ha avvalorata colle decisioni, in guisacchè siffatta teoria forma quel dritto, che dicesi *jus moribus receptum*, da cui non dee alcun giudice dipartirsi. Questa dottrina insegnò primieramente l'Afflitto (4), e fu costantemente seguita dal Capece (5), dal Revertera (6), dal de Franchis (7); dal de Ponte (8), dal de Anna (9), e dal Molfesio (10): Ed il Reggente de Marinis, scrittore rinomato per iscienza legale tra noi, ci attesta, che di ciò non si faceva più contesa ne' tempi suoi. Così egli: *Est apud nos indubitatum, fœminas in legitimæ computatione partem facere, licet illæ ad partem non admittantur* (11), ed in altro luogo ci assicura, che *hodie apud nostrates id procedit sine controversia* (12).

Giuseppe de Rosa inoltre (13), scrittore dotato di riflessione, e d'ingegno, il quale, scrivendo per lo principe di Acaja, trattò di proposito questo articolo, tien per sicuro

 do-

(1) *Mainard. decis. 24. lib. 4. & decis. 56. lib. 5.*
(2) *Dexart. decis. 2.*
(3) *Surd. decis. 252.*
(4) *Afflict. in Constit. in aliquibus n. 54.*
(5) *Capic. decis. 158.*
(6) *Reverter. decis. 1. e 338.*
(7) *De Franchis decis. 548.*
(8) *De Ponte Con. 65. lib. 5.*
(9) *Vincent. de Anna singul. 214.*
(10) *Molfes. ad consuet. Neap. part. 4. quest. 17.*
(11) *De Marin. resolut. lib. 2. cap. 93.*
(12) *De Marin. ad Revert. decis. 1. n. 3. in fine.*
(13) *De Rosa consult. 29.*

dopo lungo ragionamento, che la donna fà parte nella liquidazion della legittima a beneficio del suo renunziatario. Il nostro S. R. C. non disconvenendo da questi principj canonizzò per solida la dottrina insegnata da' nostri scrittori. Lo attestano le decisioni, che arreca il Capece (1) nel caso della legittima tassata a' figli di Galeazzo Caracciolo, la quale poi servì di norma regolatrice alle decisioni posteriori, che riferisce il de Franchis (2), il quale così ci fà sapere il risultato di tal dottrina forense ricevuta tra noi: *Vera est opinio, quod quando ex statuto, vel ex constitutionibus, ut est in Regno nostro, filia foemina excluditur a successione, ei data dote, vel paragio, vel legitima, hoc casu, licet non admittatur ad partem, facit tamen partem in liquidatione legitimae fratrum, & de hoc apud nos non est dubium*. Altra decisione è quella, che ci riferisce il Toro (3) fatta dal S.C. ad occasion di tassarsi la legittima di Gianfrancesco Potomia. Il Rovito (4) imprese allora a sostenere le ragioni del legittimario, e si studiò di persuadere, che le femine non dovevano far numero. Egli a tale uopo scrisse il suo settantesimo consiglio, ove la penetrazion legale, ed i sforzi dell'ingegno, che lo distinguevano, si veggono interamente impiegati. Furono ammirati i talenti del Rovito: Ma il S. C. fermo nel tenor costante delle sue giudicature non aderì alle pretensioni del legittimario, ma volle, che le femine ancora facessero parte a danno suo.

LE addotte considerazioni riguardano nel tempo stesso le figlie maritate, e le monache. Ricevendo in fatti le une, e le altre la dote di paraggio, ricevono a buon conto la legittima, o sia una parte del paterno patrimonio. *Quod accipiunt*, dicea il dotto Arrigo Coccej, (5) *succedit in locum*

(1) *Capic. d. decis.* 158.
(2) *De Franc. d. decis.* 549.
(3) *Tor. compend. decis.* 2.
(4) *Rovit. cons.* 76.
(5) *Dict. lib.* 2. *disp.* LX.

cum legitimæ, & ita partem suam accepisse quoque videntur; e sostenea il profondo Voet *perindeac si legitima tali renuncianti jam præstita, vel adhuc præstanda foret, cum dos talis legitimæ locum, & vicem censeatur obtinere* (1). Per nulla dunque è alterato l'addotto sistema dalla circostanza, che per le leggi di ammortizazione essendosi reso incapace di succedere il monistero, che i dritti delle claustrali rappresenta, le figlie monache del marchese D. Carlo nulla potean ricevere alla morte del padre, e quindi non possono far parte nella divisione di un eredità, cui aspirar non potevano. Abbastanza si è dimostrato, che la legittima fu data dal padre alle figlie nell'atto della dotazione, ed in tempo, ch'eran capaci di succedere, e che costoro trasferirono allora ogni loro dritto nel padre, ed all'erede, ch' egli avrebbe disegnato, ed in conseguenza attender non devesi il tempo della di lui morte per aspirare alla quota della di lui eredità, che già aveano conseguita.

Or dissipati gli equivoci, si rende inalterabile la nostra proposizione, che nel liquidarsi la legittima debbano enumerarsi tutt'i nove figli del marchese D. Carlo, o sia che alla diciottesima parte dell'asse paterno eguaglia la quota, cui potrebbe aspirar D. Ferrante. Che poi il di lei importo è rimasto assorbito dai legati lasciatigli dal padre, si vedrà, dopocchè nell'articolo seguente saran liquidati gli effetti da porsi in collazione, acciò svanisca quell'idea di grandiosità, e di opulenza, che tanto esagerà D. Ferrante nella eredità del padre.

(1) *Voet ad pandectas lib. 5. tit. 2. n. 50.*

ARTIC. IV.

Si definiscono i beni, che nella ipotesi figurata potrebbero conferirsi per il calcolo della legittima.

FU da noi dimostrato, che i beni burgensatici ereditarj del marchese D. Carlo in tempo della di lui morte davano l'annua rendita netta di docati 12868. 08. (1) Non dispiacque ai difensori di D. Ferrante questa posizione. Però oltre la quota in capitale ad una tal somma corrispondente, pretesero la terza parte delle doti della di lui madre D. Marianna Albani, che ricevè il marchese D. Carlo, ed anche le doti di D. Ginevra Grillo, che pervennero al marchese D. Nicola Errigo di lei marito; come pure il prezzo residuale dei mobili lasciati dalla stessa D. Ginevra in docati 1671. 60., per aggregarsi queste due quantità al maggiorato da essa istituito. S' impresè inoltre, che ove debbano enumerarsi le due figlie del marchese D. Carlo conjugate nel calcolo della legittima, debbono porsi in collazione le di loro doti in docati quarantaduemila, come quelle, che formano parte de' pesi ereditarj: e che debba conferirsi ancora la metà de' fondi di Spagna, che diconsi ascendere a pezze 200mila. Ma qual sia il merito di siffatte pretensioni, sarà ben facile il dimostrarlo.

Si ebbe per vero nella tavola delle rendite burgensatiche, (2) che la eredità del marchese D. Carlo non fusse obbligata alle doti di D. Marianna Albani, ed a quelle di D. Ginevra Grillo. La marchesa D. Ginevra ignorava la soddisfazione delle prime, e delle seconde, abbenchè costasse di essersi promesse; e lo stesso camminava per il prezzo residuale de' detti mobili in docati 1671. 60. Nell' archivio di sua casa ne mancava anche la notizia. Ella non po-

(1) *Fol.* 81. *a t. Documenti presentati da D. Ginevra.*
(2) *Fol.* 77. *a* 81. *Documenti presentati da D. Ginevra.*

potea caricare l'eredità dell'avo di un debito, che affatto ignorava. Tostochè però si è documentato, che le doti dell'ava furon pagate, benchè nella somma di scudi 31500. in conformità della vera di loro promessa, siccome in luogo più opportuno sarà dimostrato; e che i detti docati 1671. 60. rimasero presso il Marchese D. Carlo senza invertirli in compra: Ora, che per effetto delle più accurate ricerche, figlie della sua delicatezza, e della sua religione, la marchesa ha avuta scienza, che le doti della bisava D. Ginevra Grillo furono pagate in docati 35875. 82., non ha riparo di ammettere, che queste tre partite gravitino sull'asse del marchese D. Carlo.

Però se esse costituiscono un debito dell'eredità dell'avo, ragion vuole, che si detraggano dal valore dei di lui beni. Le doti di Albani appartengono ai figli *ex propria persona*: e quelle di Grillo insiem col prezzo de' mobili sono dovute al di lei maggiorato, menochè nella decima parte, ch'è in docati 3587. 58., la quale fu legata senza vincolo a beneficio del di lei figliuolo D. Carlo. Diasi dunque la rendita corrispondente a questi due capitali: Per il primo, cioè quello di scudi romani 31500. per le doti di Albani, che in moneta Napoletana al cambio al pari producono docati 39375., alla ragione del quattro per cento abbiamo annui doc. 1575.: E per il secondo, cioè le doti di Grillo in docati 32288. 23. (se n'è dedotta la decima parte in docati 3587. 58.), che unito al prezzo de' mobili in doc. 1671. 60. ascende a docati 33959. 83., abbiamo alla stessa ragione altri doc. 1358. 39. in ciascun anno. L'una, e l'altra somma importa annui docati 2933. 39.

Or deducendosi questa quantità dagli annui doc. 12868. 08. rapportati nella tavola de' beni burgensatici, la rendita annuale si riduce a doc. 9934. 69. Su di essi dovrebbe proporzionarsi la legittima pretesa da D. Ferrante.

Dall'altra parte sarà giusto, ch'entrino in collazione le doti delle due figlie conjugate del marchese D. Carlo, cioè della duchessa di Palma, e della principessa d'Ischitella, come pure la quota libera dei fondi di Spagna; secondochè

chè pretende D. Ferrante. Siamo però in una gran distanza dalla vera quantità delle prime, e della seconda.

Le doti promesse a D. Antonia Loffredo principessa d' Ischitella nei capitoli matrimoniali, stipolati per not. Giuseppe Cantilena di Napoli nel dì 16. Gennaro dell' anno 1777., furono in doc. 40mila. In di loro soddisfazione il dotante ne assegnò docati 20mila in tanti suoi crediti, senza prometterne evizione, e gli altri doc. 20mila furon pagati al principe d' Ischitella a saldo delle doti promesse nello stesso giorno 16. Gennaro con fede di credito del banco del Popolo in testa del fu marchese D. Carlo (1). Dunque le doti di D. M. Antonia Loffredo, le di cui annualità si corrispondono tuttavia dall' eredità del marchese D. Carlo, non sono che in doc. 20mila.

Quelle poi di D. Maria Loffredo duchessa di Palma furon promesse in doc. 22mila, ma in realtà se ne pagarono soli doc. 6000.; dapoichè nei capitoli matrimoniali stipulati a 20. Giugno 1764. per not. Pietro Cantilena doc. 10mila furon promessi in tanti crediti consequendi sul patrimonio di Scilla, e per altri doc. 12mila il padre si obbligò di corrisponderne l' interesse alla ragione del quattro per cento. Successivamente la duchessa di Palma resa già vedova valendosi della facoltà accordatale di disporre della metà delle sue doti, a' 18. Giugno dell' anno 1785. ebbe dal padre docati 6000., che presi a vendita di annue entrate dal principe di Leporano, cui non ancora si sono restituiti, furono a lei girati (2). E per gli altri docati 7000. la Casa le corrisponde l' interesse alla ragione del 4. per 100. in annui docati 240., che colla di lei morte si estinguono.

A buon conto le doti delle due figlie conjugate del marchese D. Carlo, le quali gravitano tuttavia sulla di lui eredità, ascendono a soli docati 26. mila. Questa è la vera quantità da conferirsi nel calcolo della legittima per le doti delle sorelle.

Gio-

(1) *Vedi la partita di Banco fol.*

(2) *Fol. 67. a t. Documenti presentati da D. Ginevra.*

Giova però ad onor della verità, e della delicatezza della marchesa D. Ginevra avvertire, che non meno la duchessa di Palma esige dall'eredità paterna annui docati 240., durante la sua vita, ma eziandio le quattro sue sorelle monache ricevono anche vitalizj altri docati 794. 26. (1): E che queste quantità ridotte in capitale alla ragione del 4. per 100. producendo docati 10349., debbono anche venire in collazione nel calcolo accennato; dapoichè facendo parte nel calcolo medesimo le figlie tutte del marchese D. Carlo, siccome si è dimostrato, è giusto, ch' entri in collazione ciò, che l'eredità paterna tuttavia le corrisponde per la di loro tangente.

Rispetto poi ai fondi di Spagna, che per la quota libera si fanno ascendere a pezze 100 mila, sarà egualmente giusto, che vengano in collazione. Ma è d'uopo, che D. Ferrante ammetta quello, che finge d'ignorare. Il rapporto fedele di quanto è occorso in questa dipendenza metterà a giorno la vera quantità di questo cespite.

La marchesa D. Anna Ginevra Grillo, e D. Nicoletta Clotilde Grillo duchessa di Massa e Carrara quali eredi di D. Domenico Grillo duca di Giugliano eran creditrici della Testamentaria di Filippo V. Monarca delle Spagne di un milione novecento settantamila cinquecento ottantotto reali di vigliones, ed otto maravidis in forza di 13. liberanze sulla contadoria generale della Crociata. Il marchese D. Carlo Loffredo, qual' erede della madre D. Ginevra, e della zia D. Nicoletta, usò delle premure presso la Corte di Spagna, perchè un tal credito fosse stato dalla medesima riconosciuto, per quindi rinvenire i mezzi da ottenerne la soddisfazione. A quest' oggetto il marchese destinò suo procuratore D. Vincenzo Condè in Madrid, investendolo di tutte le facoltà, che necessitavano a ricuperare un credito, che faceva dubitare della sua riuscita. Condè prese i mezzi opportuni: onde avvenne, che con dispaccio della Corte di

(1) Vedi lo stato della casa nella rubrica de' vitalizj. *Fol. 81. documenti presentati da D. Ginevra.*

Spagna de' 13. Luglio 1791. fu ordinato, che giustificandosi dal marchese di Trivico di legittimamente appartenergli le menzionate 13. liberanze, se gli fosse spedita la corrispondente certificatoria di credito contro la Testamentaria del Re Filippo V. La condizione fu adempita: ed il marchese di Trivico fu acclarato creditore nell' anzidetta somma di 1, 970, 588. di reali di vigliones, ed 8. maravidis.

Se fu facile ad ottenere la dichiarazione del credito, era difficilissimo ad averne la soddisfazione, per esser immenso lo stuolo de' creditori, che su la stessa Testamentaria concorrevano. Per trarre dunque un partito da sì difficili circostanze dopo lunghe trattative nel dì 15. Aprile del 1798. riuscì di ottenere, che il detto credito soddisfatto si fusse con la prestazione di 32715. modine di sale delle saline della Matha ed Oriquela al prezzo di 60. reali di vigliones, ed 8. maravidis per ciascuna modina; ma fu limitato, che il sale dovess' estrarsi tra anni sei in rate uguali, e dal tempo, in cui sarebbe terminata la guerra, che allora ardeva tra l' Inghilterra, e la Spagna.

Tutte queste operazioni eransi portate a termine dal procuratore eletto dal marchese D. Carlo D. Vincenzo Condè, impiegandovi non meno la sua personale assistenza, che quella spesa, la quale occorre nel maneggio di simili affari; e quindi era giusto, ch' egli ne fusse stato compensato. Allora fu, che il marchese D. Carlo convenne con Condè, che dovesse somministrargli pezzi duri 45 mila dal totale risultato del credito, ritenendo a suo vantaggio il dippiù in compenso de' suoi incomodi, e delle spese; e questa promessa fu confermata anche dal principe di Migliano dopo la morte del di lui genitore.

Attendeasi il momento sospirato, che terminasse la guerra, per darsi principio all' estrazione del sale, ed in conseguenza incassare le quantità convenute. Appena però fu conchiusa la pace nell' anno 1801., che Condè abusando della lontananza, e buona fede insieme de' proprietarj del sale, ebbe l' ardire di venderne la prima sesta parte

te, che ascende a modine 5452., e di appropriarsene l'importo; e contemporaneamente, supponendo in tutte le sue lettere, da colà dirette al principe di Migliano, che il sale fosse ancora intatto, siccome esagerava di esserne pressochè impossibile lo smercio per le circostanze, così pretese altro ribasso dalla somma determinata di pezzi duri 45 mila. Allora fu, che la marchesa D. Ginevra, succeduta ai dritti del padre già defunto, accortasi della mala fede del Condè, e del convenio già da esso con dolo violato, gl'interdisse ogni facoltà, e facendo capo dagli autorevoli uffici del duca di S. Teodora, allora Ambasciatore presso la Corte di Spagna, chiamò in giudizio Condè per l'esibizione del prezzo del sale venduto, offerendosi pronta a compensargl' i travagli sofferti nel disimpegno dell'affare, e le spese, che legittimamente apparivano; giudizio, che arde tuttavia ne' tribunali di Madrid, giacchè pretende Condè o l'adempimento della convenzione, o la bonifica di mille vistose partite, che in sostanza riducono l'affare all'istesso termine dell'accennato convenio.

Contemporaneamente che la marchesa D. Ginevra rimosse Condè, facoltò il signor Ambasciatore per la vendita delle altre cinque porzioni del sale al prezzo, che meglio potesse riuscire alla di lui prudenza, ed economia, essendo un genere, che si commerciava contemporaneamente a quello, che tutto giorno la Corte di Spagna estrae a suo profitto dalle stesse Saline. La vendita ebbe il suo effetto. Con publico istrumento stipolato in Madrid a' 13. Gennaro 1803. D. Giuseppe Maria de Vildosola, procuratore sostituito dal sig. duca di S. Teodora, vendè le modine 27362., e 13. faneghe di sale, ch'eran rimaste, ai negozianti di Alicante Teholeruse, e Gogordan all'istesso prezzo di 60. reali, ed 8. maravidis per ciascuna modina, col ribasso però del 18. per 100. da questo limite, da pagarlo in moneta metallica in cinque anni ratizzatamente, e l'importo di ciascun' annata in fine di gennaro, maggio, e settembre (1).

Ec-

(1) Quanto si è detto rispetto al credito sulla Corte di Spagna, e sue vicende, costa da documenti dal *fol.* 151 *a* 165.

Ecco dunque qual sia il vero risultato di quel credito, che D. Ferrante assenta in pezze 200 mila, e su la di cui metà egli pretende la legittima. Nella ipotesi di essergli la legittima dovuta in proprietà, potranno conferirsi le quantità, che si sono finora incassate, detratte però tutte le spese, che han dovuto portarsi per le accennate operazioni, e gli resterà il dritto di avere il resto, subitocchè nel decorso degli anni anderanno le successive rate ad introitarsi, giacchè per la morte de' detti compratori, per le attuali vicende d'Europa, e per le provvidenze date dai tribunali di Madrid a petizione del cennato Condè, questo interesse è rimasto paralizzato.

Premesse queste nozioni, sarà ben facile a stabilire i cespiti, da conferirsi nel calcolo della legittima, ed il di loro vero valore. Dovranno in primo luogo entrare in collazione le rendite burgensatiche descritte nella tavola de' beni di tal natura, ma per l'annua somma di docati 9934. 69., giacchè gli altri docati 2933. 39. a compimento di docati 12863., e grana 08. rapportati nella tavola medesima vengono assorbiti dalle dote di D. Marianna Albani, e di D. Ginevra Grillo, e dal prezzo residuale del mobile da costei lasciato. Dovranno parimente conferirsi le doti pagate alla principessa d'Ischitella, ed alla duchessa di Palma in docati 26. mila, le quali alla stessa ragione del quattro per cento producono l'annua rendita di docati 1040., come pure i docati 10340., capitale de' vitalizj, che l'eredità del marchese D. Carlo corrisponde alle sorelle di D. Ferrante, i quali alla ragione medesima del 4. per 100. danno annui docati 413. 60., e finalmente verrà in collazione la quota ricavata finora dalla vendita del sale di Spagna. Tutto l'asse a buon conto, sul quale dovrebbe trassarsi la legittima pretesa da D. Ferrante, non eccede l'annua rendita di docati 12mila.

CO-

COROLLARJ

Delle precedenti proposizioni.

NOn si deve a D. Ferrante la legittima in proprietà, e la vita-milizia: Tutto è compensato colla disposizione paterna da lui accettata. Ma ove per ipotesi avesse dritto a pretenderla, cessato affatto il legato degli annui docati 3500., gli spetterebbe la sola diciottesima parte dell' asse paterno. Questo si è liquidato in annui docati 12 mila circa; dunque dandosi capitale ad una tal rendita alla stessa ragione, alla quale i frutti si son calcolati, cioè al 4. per 100., avremo il capitale di doc. 300mila circa. Se ne ripartisca la metà tra i nove figli superstiti del marchese D. Carlo: ricadono per ciascuno ducati 17650.

La vita-milizia poi, che colla stessa norma deve proporzionarsi sulla rendita feudale importante annui docati 14694., ricade per la diciottesima parte in annui docati 816.

D. Ferrante non ebbe nella morte del padre la sua quota: E' giusto, che l'interesse al 4. per 100. ne compensi la mora. Dall' altra parte ricevè in settembre dell' anno 1793. ducati 6775., valuta di scudi 5420. in conto del legato di scudi 10. mila (1), ed annualmente ha percepiti ducati 3500. Si compensi il debito col credito: s' imputi ciocchè D. Ferrante ha ricevuto secondo le massime di dritto: Ne risulta, che ha ricevuto al di là della tangente, e più dritto non avrebbe alla percezione degli annui docati 3500. legatigli dal padre. Questo sarebbe il risultato di una pretensione tanto da D. Ferrante esagerata, ed estesa. Ma lasciamo di più brigarci della legittima, e vita-milizia: Occupiamoci per poco degli altri oggetti, per i quali con egual calore piatisce D. Ferrante.

CAP. II.

(1) *Fol. 243. a t. Proc. pr. vol.*

CAP. II.

Delle doti della marchesa di Trivico D. Marianna Albani.

UNa delle pretese di D. Ferrante riguarda le doti della di lui madre D. Marianna Albani. Ei sostiene, che furono promesse, e pagate nella somma di scudi 40 mila, e che glie n'è dovuta la terza parte insiem con i frutti dalla morte del padre. S'incarica dell'antapoca dotale, dalla quale appare, che la vera quantità delle doti fu di scudi 31500.; ma assume, che siffatta scrittura non deve attendersi, dacchè *quella non corrisponde ai capitoli matrimoniali posteriormente fatti, e riguarda un'altra dotazione, che non ebbe effetto*. Il semplice, e nudo fatto però ci convincerà della vera quantità delle doti, e della rata, che spettar potrebbe a D. Ferrante, tostochè avrà adempito a diverse obbligazioni.

I fogli nuzziali, che precedettero il matrimonio di D. Marianna Albani con D. Carlo Loffredo, furon firmati a' 12. Maggio dell'anno 1739. I zii Cardinali, la madre, ed i fratelli della sposa promisero in quella carta scudi 40 mila per le di lei doti, e si obbligarono di pagarne scudi 24500., allorchè si sarebbero ridotti in forma pubblica i fogli medesimi, cioè scudi 20 mila i due eminentissimi, ed altri scudi 4500 la madre della sposa da' beni ereditarj del padre, scudi 7000. anche da' beni paterni tra anni tre dopo contratto il matrimonio, ed i rimanenti scudi 8500. nel corso di anni 10. dal matrimonio medesimo (1).

Nell'istesso giorno 12. Maggio i contraenti dichiararono con un antapoca, che le vere doti costituite a D. Marianna erano in scudi 31500., giacchè i scudi 8500. promessi di pagarsi fra anni dieci, e che formavano il compimento di scudi 40 mila, si erano scritti *honoris gratia*, ed a pompa, tal che di questa promessa di

(1) *Fol.* 78. *a t. Vol.* 1.

di scudi 8500. *vogliamo, che non si abbia verun conto, come se posta non fusse stata giammai, nè partorisca azione veruna* (1).

I fogli furon ridotti in forma pubblica, e ratificati nel dì 16. Febbrajo dell'anno 1740. Doveasi in quell' atto adempire al pagamento delle somme convenute, e provvedere contemporaneamente al vuoto di scudi 8500., che *honoris gratia* si erano promessi, onde il contratto apparente non restasse neppur adombrato. Allora fu, che senza alterarsi la quantità delle doti nella somma di scudi 40 mila espressa ne' fogli del 1739, nè gli altri patti in essi apposti, si variò solo nelle rate, che ciascuno de' dotanti dovea contribuire per il pronto pagamento de' scudi 24500. Che perciò furon pagati con tre ordini della stessa data de' 16. Febbrajo, diretti al Monte della Pietà di Roma; uno cioè di scudi 15 mila segnato dal Cardinale Annibale Albani; altro di scudi 4000. con firma del Cardinale Alessandro Albani, ed il terzo di scudi 5500. firmato dalla principessa Teresa Borromei Albani madre della fanciulla (2): E successivamente nel dì 2. Marzo dell'anno 1744. con altr' ordine diretto al banco di S. Spirito di Roma con firma del principe Albani, e suoi fratelli si pagarono i scudi 7000., che si erano promessi dopo anni tre dal matrimonio (3).

Rimanevano i scudi 8500. promessi *honoris causa*, che per l'apparente contratto pagar si doveano dopo anni dieci. Era ben imbarazzante il modo da far apparire la di loro soddisfazione nel tempo stabilito, abbenchè non ne seguisse il pagamento; Il perchè ricorsero i contraenti ad un ripiego quanto confacente all'impegno, altrettanto onorifico per i dotanti. Si disse perciò in termini vaghi, e generali, che preventivamente alla stipula di quel contratto i scudi 8500. *eransi pagati in tanti argenti, e gioje in* det-

(1) *Fol.* 203. *dict. Vol.* 1.

(2) *Fol.* 67. *e* 89. *Vol.* 1., *e fol.* 29., & 30. *Documenti esibiti da D. Ferrante Loffredo.*

(3) *Fol.* 31. *d. documenti.*

detta somma amichevolmente stimati, ed apprezzati (1). In questa guisa cessava l'obbligo di una seconda scrittura, che in conformità dell'antapoca far doveasi nel maturo de' scudi 8500., e non entrava lo sposo in responsabilità in caso di restituzione delle doti, poichè era garantito non meno dall'antapoca, che da una vaga, e generica confessione di oggetti non indicati, nè circoscritti.

Ov'è dunque, che tra contraenti *fuvvi nuova convenzione tutta diversa, e diversamente eseguita?* Ov'è, che l'antapoca rimase vana per esservi la ricezione dell'intiera dote? Basta goder del senso comune per decidersi in contrario.

Ma si vuol toccar con mani, che sia un sogno il pagamento degli scudi 8500. in tanti argenti, e gioje estimate? Si rifletta in primo luogo all'uniformità della somma. Il valor delle gioje si porta limitatamente a quei scudi 8500., che nell'antapoca si dissero promessi a pompa. Sembra prodigioso, che gli argenti, e le gioje figurate esattamente corrispondessero nel prezzo a quella somma, che *ex conventione* pagar non doveasi.

Dippiù, se vera fusse la nuova convenzione, che si figura, e se effettivamente fusse stata soddisfatta quella somma, che nell'antapoca si dice scritta *honoris gratia*, l'antapoca medesima si sarebbe lacerata, come un documento opposto alla verità del fatto. La famiglia Albani in quel caso sarebbe stata ben sollecita a ritirarsi dalle mani dello sposo una carta, che inficiava una somma non indifferente, e lo esonerava insieme dal peso di restituirla al bisogno. Or subitochè la vediamo esistente, e presso gli eredi dello sposo medesimo, anzi inserita negli atti di notar Pietro Cantilena da più anni defunto, siamo in obbligo di ammettere, che gli scudi 8500. non furono mai pagati.

In oltre se in atto della stipola del contratto solenne furono pagati scudi 24500. in conto delle doti promesse, e per mezzo di publico banco, perchè in quell'atto medesi-

(1) *Fol. 72., & a t. Vol. 1.*

simo non furono descritti, e consegnati gli argenti, e le gioje figurate? Perchè diconsi *avuti, e ricevuti avanti la ſtipulazione del presente iſtromento?* Il tempo legale, ed opportuno sarebbe ſtato quello della ſtipula del contratto, in cui fu pagata altra parte delle ſteſſe doti. Ma la coſa parla da se. Si enunciarono allora i soli scudi 24500., perchè solo di essi seguì il pagamento. Ma ancorchè per poco voglia figurarsi, che la tradizione delle gioje precedè la ſtipula del contratto, certamente senza un ricivo dello sposo futuro coll' individuazione de' pezzi, e del rispettivo loro valore non se gli sarebbero consegnati oggetti di molto momento in adempimento di un contratto solenne, e tanto dalle leggi garantito: E queſta carta inoltre si sarebbe non che enunciata, ma inserita nell' iſtrumento successivamente ſtipulato, dipendendo da essa la cautela totale del dotante. Toſtocche dunque in vece di cautele si leggono nell' iſtromento vaghe parole, e generiche espressioni, ritorna il noſtro assunto, che se *honoris gratia* furon promessi i scudi 8500., *honoris causa* ne fu coverta la soddisfazione sotto lo splendore delle gioje, e degli argenti.

Si rifletta davantaggio, che ove la casa Albani fusse ſtata in opulenza, non avrebbe certamente pagata prontamente una parte delle doti, che dovea di là ad anni dieci, con acquiſtarne argenti e gioje, ma avrebbe pagati i scudi 7000., che maturavano dopo tre anni, a' quali non potè adempire altrimenti che dopo anni quattro, e colla vendita di luoghi settanta del Monte S. Paolo delle Religioni (1).

E per ultimo da' il più gran risalto alla verità delle noſtre proposizioni la circoſtanza, che i scudi 7000., compimento delle doti, furon pagati dalla vendita de' luoghi di monte proprj della casa Albani, in conformità del convenuto ne' fogli del 1739. (2), quandocchè per effetto dell' iſtrumento del 1740. se ne doveano pagare scudi 4500. dagli effetti della principessa Borromei Albani, e scudi 2500. dal prin-

(1) *Fol.* 30. *a t. documenti esibiti da D. Ferrante.*
(2) *Fol.* 78. *a t. vol.* 1.

principe Albani , e suoi fratelli (1). Ciò forsi non dimostra abastanza, che i fogli nuzziali, cui corrisponde l' antapoca , non furono punto alterati dall' istrumento de' capitoli, e che anche per la promessa , e soddisfazion delle doti furono esattamente osservati, ed eseguiti?

Tutte queste considerazioni convincono chicchessia , che i scudi 8500. promessi *honoris gratia* , ed *a pompa* non sono stati giammai pagati alla famiglia Loffredo, ed in conseguenza D. Ferrante non ha dritto di obbligar l' erede del marchese D. Carlo al pagamento della tangente di una quantità non ricevuta.

Ma qual sarà la rata dovuta a D. Ferrante insiem con i frutti, ch' egli ha pretesi dalla morte del padre , o sia da Aprile dell'anno 1791. ? Egli avrebbe dritto alla terza parte de' scudi 31500., dedotto però il paraggio *ad instar legitimæ* dovuto alle sue sorelle , che sono al numero di sei.

Su questa base, che non ammette ulterior discussione, per essersi questo articolo dimostrato fino all' evidenza, allorchè parlammo della legittima pretesa su i beni paterni; la quota di D. Ferrante non sarebbe che in scudi 11480. gr. 40., cioè scudi 7000. per ragion della sorte, e scudi 4480. in compenso degl' interessi decorsi a tutto Aprile dell' anno 1807. Perchè questa verità si conosca sul momento, non rincresca di aver sott'occhi il seguente conteggio.

Le doti di D. Marianna Albani furono, come di sopra si è divisato, in scudi 31500., che in moneta Napoletana importano ———————— 39350.

Il paraggio *ad instar legitimæ*, che spetta alle sei figlie della dotata , siccome ricade a docati 2187. 37. per ciascuna, così l' importo totale monta a ———————— 13124. 22.

Questa somma appartiene all' erede universale del marchese D. Carlo , o sia alla marchesa D. Gi-

(1) *Fol.* 68. *& a t. d. vol.* 1.

D. Ginevra per effetto delle rinuncie fatte dalle figlie a benefizio del padre, suoi eredi, e successori ne' rispettivi istrumenti; Dunque rimangono da dividersi fra i tre fratelli, quai figli della marchesa D. Marianna ——— 26225. 78.

La terza parte di essi è quella, che a D. Ferrante appartiene, e che ascende a ——— 8742. 26.

E dandosi l' interesse alla ragione del 4. per 100. ad una tal somma dal mese di Aprile dell' anno 1791., in cui trapassò il comun padre sino a tutto Aprile del corrente anno 1803. abbiamo altri ——— 5600.

Dunque tutto il credito di D. Ferrante per causa delle doti della madre è in ——— 14342. 26.

Una tal somma potrebbe D. Ferrante pretendere su i beni creditarj del marchese D. Carlo, qualora però venisse determinato di competergli in proprietà la legittima, e tutt' altro, che spettar gli potesse in luogo degli annui docati 3500. assegnatigli dal padre in compenso *della legittima medesima, e di ogn' altro che potesse pretendere*. Ma fingasi, che alle pretese di D. Ferrante si deferisca. Non sarà giusto allora, che egli esigga dalla marchesa D. Ginevra docati 14350. 26. a titolo delle doti della madre, nell' atto ch' è di lei debitore di quantità considerevoli per eccesso dalla legittima da esso pretesa in proprietà, in qualunque modo voglia calcolarsi. Non sarà giusto inoltre, che la marchesa, ed il di lei marito sieno esposti a tanti debiti di D. Ferrante, a' quali accedè la loro obbligazione. Questi eccedono di gran lunga la rata dovutagli per le doti materne.

Infatti mercè varj istrumenti stipolati in Roma nell' anno 1800. coll' obbligo del defunto principe di Migliano, e del marchese di S. Agata si ridussero a giusta meta diversi debiti da D. Ferrante contratti in cedole. I creditori furono cautelati con delegazione, che dal principe di Migliano,

e dal

e dal marchese di S. Agata si diressero sul duca di Bracciano loro debitore. Questi promise di soddisfarli in diverse tanne, che cominciando dall' anno 1801. vanno a terminare nell' anno 1813. (1)

Molti di tai creditori sono stati soddisfatti. Rimangono tuttavia il duca Bonelli, e Francesco Pelucchi. Il primo per le sue rate, che maturano a tutto Decembre 1813. (2) và creditore di scudi 7250., che al cambio al pari montano a docati	7812. 50.
Ed il secondo per saldo, che scade in Luglio dell' anno 1008., và creditore di scudi 729. 70. (3), o sia di docati	912. 12.
Oltre di costoro vi è monsignore Emanuele di Gregorio, che in forza d' istrumento stipolato a 8. Gennaro del 1796. (4) deve conseguire scudi 4056. 80; o sia docati	5071.
Come anche D. Nicola del Vecchio, che per istrumento de' 16. Ottobre del 1861. (5) avanza docati	1000.
E l' eredità dell' abbate D. Gio: Francesco Roccatani per altro istrumento de' 10. Aprile dell' anno 1801. (6) và creditrice di docati	600.
Sono in tutto	15395. 62.

Ma oltre di cotesti debiti, a' quali la marchesa D. Ginevra, ed il marchese suo marito sono principalmente obbligati, devono eziandio con altro istrumento (7) rogato a 6. Gennaro dell' anno 1801. a D. Carlo Paniceri docati 3600. vitalizj, o sia la corrisposta di annui docati 360. al-

(1) *Fol.* 124. & 133. *vol.* 1.
(2) *Fol.* 124. & 133. *vol.* 1.
(3) *Fol.* 140. *at. documenti presentati da D. Ginevra*:
(4) *Fol.* 194. 205., *e* 207. *vol.* 1.
(5) *Fol.* 230. *vol.* 1.
(6) *Fol.* 233. *d. vol.* 1.
(7) *Fol.* 222. *vol.* 1.

alla ragione convenuta del 10. per 100., per effetto del quale han dovuto pagar *de proprio* diverse quantità, come pure con altro istrumento si sono resi garanti di ciò, che D. Vincenzo Costantini deve da D. Ferrante conseguire.

Ciò posto, chi non vede, che la marchesa D. Ginevra resta scoverta in somma di gran lunga maggiore di quella, che il Zio dovrebbe avere per la rata delle doti materne, sopratutto se a D. Ferrante fusse dovuta la legittima in proprietà? Vuole dunque D. Ferrante la rata delle doti di sua madre? Le abbia pure, ma prima soddisfi ciò, che deve nel caso anzidetto, e rilevi il fratello, e la nipote dalle obbligazioni per lui contratte. Finochè a questa parte non adempisca, ripugna ad ogni principio, che abbiano effetto le sue pretensioni.

C A P. III.

Non si deve a D. Ferrante divario di moneta sul denaro pagatogli per i suoi assegnamenti.

L'Ultima pedina, che ha mossa D. Ferrante contro la nipote, si è che egli dovea esigere in moneta di argento fino gli annui scudi 2800., valuta de' docati 3500. lasciatigli dal padre, e che avendoli riscossi in cedole, ed in moneta erosa, abbia sofferto il discapito di scudi 5399., e 70. da Settembre 1797. a tutto Agosto dell'anno 1801. Pretende quindi di esserne indennizzato, e crede, che il suo dritto sia dimostrato da quanto si raccoglie da due memorie date dal marchese di S. Agata, e da Vincenzo Costantini maestro di casa di D. Ferrante, al principe di Luzzi, allorchè prestossi a comporre le contese, che abbiam per le mani.

Sembra, che attender non si debba siffatta pretensione, da qualunque lato l'affare si guardi. Si ammette in dette memorie, che per convenzione avuta tra D. Ferrante, e l'ere-

l'erede del marchese D. Carlo dovean pagarsi in Roma i docati 3500. lasciatigli dal padre, e che ragguagliandosi la moneta Napoletana al 125., prestar si dovessero in Roma scudi 2800. (1), non ostante che in quell' epoca, ed in qualche anno successivo il cambio fusse stato anche maggiore, per essere arrivato sino al 135. A buon conto venne allora determinato, che annui scudi 2800. si fussero pagati in Roma in soddisfazione del vitalizio; sia che crescesse, o pur diminuisse il rapporto tra la moneta Romana, e la Napoletana, volendo a buon senso i contraenti, che ciascuno soffrisse il danno, o godesse de' vantaggi, de' quali la respettiva moneta fusse stata suscettibile.

Finocchè il sistema monetario in questi due dominj corse felicemente, ciascuno fu contento del convenio. Anzi è marcabile, che essendosi nell' anno 1796. imposto il contributo della decima sopra tutte le rendite di questo Regno, il principe di Migliano si fe un dovere di rispettar la convenzione col fratello, lasciando a proprio danno l' importo della decima, che in annui doc. 350. gravitava sul vitalizio. Successivamente, e quasi ad un tempo stesso cominciarono a decadere e le cedole in Roma e le fedi di credito nel Regno di Napoli, cioè quella moneta, che D. Ferrante colà doveva esigere, e che il principe di Migliano era obbligato qui ricevere dalle sue rendite (2). Ciò non ostante ciascuno soffrì in pace la rispettiva sciagura sì per effetto del convenio, che dagli accidenti non dovea patir alterazione, come perchè nella deca-

(1) *Fol.* 73. *loc. sign. vol.* 1. Questa convenzione risalta ad evidenza da tutti i recivi di D. Ferrante, e del suo procuratore Costantini, che or ora analizzaremo.

(2) Non regge nel fatto ciò, che assume D. Ferrante, che consistendo le rendite di sua casa in predj rustici, esiggevansi le risposte in contanti. Sa ognuno, che tra noi fino a pochi mesi precedenti all' abolizione delle carte bancali di vecchio conto, ciascuno era obbligato di ricevere in carta le sue provenienze, da qualunque cespite dipendessero.

cadenza dell' una, e dell' altra moneta mancava il dritto all' uno di pretender compenso dall' altro. Infatti D. Ferrante fino a Febbrajo 1798., che si trattenne in Roma, riscosse senza replica per il sacro Monte della Pietà scudi 466. 66. per il suo assegnamento di Gennaro, e Febbrajo di quell' anno delli scudi 2800., valuta degli enunciati annui doc. 3500. regno. Egli che in ogni bimestre avea ricevuta dalla morte del Padre la tangente de' scudi 2800. con ordini da lui stesso diretti al Monte della Pietà (1), a 18. Febbrajo dell' anno 1798. in questo modo si espresse: *Signori Provisori del sagro Monte della Pietà di Roma de' denari esistenti in cotesto loro banco a conto come sopra, ed a nostra libera disposizione gli piacerà farne pagare a noi medesimo scudi quattrocento sessantasei, e 6. 66. moneta, quali sono per il nostro assegnamento delli mesi di Gennaro passato, e Febbrajo cadente, delli scudi duemila ottocento, valuta degli annui docati tremila cinquecento regno, lasciatici dalla ch. me. eccellentiss. sig. D. Carlo Loffredo già marchese di Trivico nostro padre a tenore del di lui testamento, al quale ec.* (2).

Alla partenza di D. Ferrante da Roma supplì le sue veci il di lui maestro di casa Vincenzo Costantini, che il difensore di D. Ferrante ammette di aver colà lasciato *con mandato generale ad esigere*. Riscosse costui le quantità successive in nome del suo padrone: Nei suoi ricivi enunciando le somme, che maturate in ciascun quadrimestre egli introitava per i scudi 2800., valuta de' suddetti docati 3500. regno, chiamò il saldo di ciascun quadrimestre. Così egli si espresse ne' pagamenti, ch' ebbe a tutto Marzo dell' anno 1799. (3). E da quest' epoca fino a Luglio del-

(1) *Fol.* 155. e 156. *vol.* 1.

(2) *Fol.* 157. *vol.* 1.

(3) Non è vero, che *D. Ferrante mai fece ricevuta di complimento*, come francamente si asserisce. L' ordine da lui diretto al monte della Pietà a' 18. Febbrajo del 1798. *fol.* 157. *vol.* 1., ed i recivi del suo procuratore Costantini *fol.*

dell'anno 1801. siccome la massima parte degli annui scudi 2800. era assorbita dai creditori di D. Ferrante, così non potendo il Costantini serbar l'istesso sistema per le picciole somme, che introitava, disse nei suoi ricivi d' incassarle in conto dell'assegnamento dovuto a D. Ferrante (1). Mai però ricusò di riceverle: mai si dolse della qualità della moneta; mai ne mostrò la menoma ripugnanza: Che anzi è marcabile, che corrispondendosi il vitalizio de' scudi 2800. dal duca di Bracciano, e dal conduttore della tenuta denominata Grotta Marozza, entrambi debitori della casa Loffredo, Costantini esigè direttamente da tai reddenti buona parte delle somme, che riscuoteva.

A' 9. Luglio però dell'anno 1801. ricevendo Costantini scudi 540. in conto dell'assegnamento sudetto, appose la prima volta nella sua ricevuta la nuda, e vaga espressione *senza pregiudizio* (2). Ma una tal riserva non feriva determinatamente la qualità della moneta, che riscuoteva, sì perchè non l'espresse, e la parola *senza pregiudizio* era egualmente riferibile alla quantità, ed al tempo, in cui pagavasi, come perchè non si legge nelle succcessive ricevute fatte per la stessa causa, tuttocchè Costantini esatta avesse la stessa moneta.

Or dopochè dall'erede del marchese D. Carlo si è gelosamente eseguita l'accennata convenzione, senza far motto dell'importo della decima: Dopochè D. Ferrante in osservanza del convenio medesimo a' ricevuti i suoi appuntamenti senza veruna replica, e senza riserva contro la qualità della moneta, fino a riscuoterla dagli stessi rendenti della Casa, sembra fuor di stagione il pretendere, che la moneta ricevuta dall'anno 1797. si riduca al valore

---

fol. 167. *a* 172. *dict. vol.* 1., dimostrano, che l'esazione a tutto Marzo del 1799. fu a complimento dell'assegnamento decorso fino a quell'epoca. *Dal fol.* 159. *a* 172., *e specialmente nei fol.* 167. *a* 172. *vol.* 1.

(1) *Dal fol.* 173. *al fol.* 191. *dict.* 1. *vol.*

(2) *Fol.* 192. *d. vol.* 1.

re di moneta fina d'argento, e che a tal effetto sia D. Ferrante indennizzato di scudi 5399. 70., a' quali, si asserisce, ma non si dimostra, che monti il preteso divario.

A tutto ciò si aggiunga, che l'erede del marchese D. Carlo ha pagata in soddisfazione del riferito assegnamento quell'istesso denaro, che si è riscosso da' suoi effetti siti in Roma, che erano stati sempre addetti a tal uso, cosicchè niun profitto ha ricavato, qualunque sia stata la qualità della moneta, che si è pagata. Per l'opposto D. Ferrante colla moneta ricevuta ha adempito a delle obbligazioni, alle quali era tenuto, senzachè danno abbia sofferto. Ce ne assicurano infatti i conti dello stesso Costantini (1) suo procuratore.

In oltre è da riflettersi, che ove D. Ferrante avesse voluto (se pur lo potea) resilire dalla convenzione, e pretender moneta fina di argento, dovea in tempo opportuno cerziorarne il suo debitore, poichè questi o gli avrebbe pagati qui, dove era obbligato, i docati 3500. in fedi di credito, moneta allora corrente, che fino a Maggio dell'anno 1806. depauperarono i creditori, per esser infinitamente al di sotto del valor nominale, o avrebbe obbligati i suoi reddenti di Roma a sborsare quella stessa moneta, che D. Ferrante pretendea, poichè se una legge potea obbligar l'erede del marchese D. Carlo a pagare il suo creditore in moneta fina, la stessa astringer dovea i reddenti della Casa Loffredo in Roma a pagar nella stessa moneta: E finalmente in qualunque disperato evento avrebbe convertita quella rendita nel valor nominale in dismissione dei suoi debito colà contratti.

In vista di queste considerazioni chi ardirà di condannar la marchesa D. Ginevra al pagamento di scudi 5399. 70., che si pretendono? Dopo una convenzione eseguita dal debitore con danno positivo di annui docati 350. per il contributo della decima, ed osservata, e rispettata insieme dal creditore coll' acquiescenza di più anni, e con tan-

(1) *Vedi dal fol. 290. a t. a 331. dict. vol. 1.*

tanti replicati atti ; Dopochè questi non è stato in danno per aver soddisfatte le sue obbligazioni colla moneta ricevuta nel suo valor nominale ; E dopo che potea il debitore convertire in altr' usi, e senza discapito le sue rendite di Roma, se D. Ferrenre ricusato avesse di riceverle, sarebbe cosa non meno ingiusta, e contraria alla volontà de' contraenti, ma iniqua eziandio, poichè D. Ferrante avrebbe di bel nuovo quel, che una volta di buon grado ha ricevuto, e la marchesa D. Ginevra pagherebbe il fiò della di lui colpa.

CONCHIUSIONE.

OR qual sarà il risultato delle nostre dimostrazioni? Produrranno esse l' effetto tanto sospirato dalla marchesa D. Ginevra di veder rifiorire nella sua famiglia, asilo della pace, e dell' amor fraterno, quella tranquillità, che da più tempo è bandita, per un litigio quanto inaspettato, altrettanto accanito? Questo è l' unico scopo de suoi fervidi voti, e questo si augura di conseguire dalla religione, dalla giustizia, e dalla prudenza de' due ragguardevoli personaggi, che debbon decidere del suo destino.

Napoli 2. Ottobre 1807.

[illegible]